

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) .	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (II e VII)	»	86
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	91
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	92
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	93
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	101
GIUSTIZIA (II)	»	121
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	130
FINANZE (VI)	»	136
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	147
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	155
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	165
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	166

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	167
AFFARI SOCIALI (XII)	»	169
AGRICOLTURA (XIII)	»	183
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	206
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	211
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	212

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. C. 982-A e abb. (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza
del presidente Stefano CECCANTI.*

La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

C. 3002 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3002 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli suddivisi in 7 commi, dopo la lettura presso il Senato si compone di 9 articoli suddivisi in 18 commi; esso appare riconducibile alla *ratio* unitaria di differire al turno autunnale alcune scadenze elettorali previste per la primavera (elezioni suppletive di Camera e Senato, elezioni regionali, elezioni amministrative); andrebbe approfondita la riconducibilità a questa *ratio* unitaria dell'articolo 3-*quater* che consente alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica lo svolgimento del rinnovo degli organi collegiali e monocratici con modalità, anche telematiche, idonee ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 1-bis consente la designazione dei rappresentanti della lista presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare se si faccia riferimento unicamente all'atto di designazione presso gli uffici elettorali di sezione ovvero anche ai rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale; al comma 1-ter dell'articolo 2 andrebbe precisato se, come appare desumersi dal contesto, l'esclusione degli elettori iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali valga per il solo 2021;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3-quater, comma 1, prevede che l'introduzione di modalità speciali, anche telematiche, derogatorie della normativa vigente per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica valga per le procedure elettorali "in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato d'emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021"; al riguardo, richiamata la costante censura del Comitato ad ogni forma di rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza, prorogabile con deliberazione del Consiglio dei ministri, per la definizione della durata di regimi legislativi speciali, si rileva che nel caso in esame la disposizione sembra riferirsi unicamente all'ultima proroga dello stato d'emergenza e quindi dovrebbe essere limitata alle procedure elettorali da svolgersi entro il 30 aprile 2021; si valuti l'opportunità, comunque di sostituire il riferimento allo stato d'emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021 con le parole: "entro il 30 aprile 2021";

il provvedimento, nel testo originario, risulta sprovvisto dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1-bis e dell'articolo 2, comma 1-ter;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire, all'articolo 3-quater, comma 1, le parole: "durante lo stato d'emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2021" con le seguenti: "entro il 30 aprile 2021" ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. C. 982-A e abb.

(Parere alla Commissione XIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del

provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 982-A adottato come testo base e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 5 novella l'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), al fine di includere nell'ambito della disposizione – che attiene al riconoscimento di diritti e forme di tutela – oltre ai consumatori ed agli utenti anche le “microimprese”; si segnala che la disposizione non risulta quindi limitata alle microimprese del settore agricolo, in maniera che appare incoerente con le finalità del provvedimento; ciò premesso andrebbe specificato a quali delle diverse tipologie di “microimprese” previste dall'ordinamento si faccia riferimento (si richiama in proposito il decreto legislativo n. 185 del 2000; il decreto legislativo n. 84 del 2009 e il decreto legislativo n. 102 del 2014); l'articolo 7 è volto ad escludere l'applicazione dell'articolo 5-*bis* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, in materia di IVA; si segnala che tuttavia il comma 6 del citato articolo 34 fa riferimento alla nozione di produttori agricoli e non a quella di imprese agricole; nell'ambito della delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole, i principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* andrebbero più dettagliatamente circoscritti, in modo da distinguere chiaramente tra principi e oggetto di delega; con riferimento al principio di cui alla lettera *d)*, esso, nella misura in cui fa riferimento all'individuazione delle modalità di incentivo per il rinnovamento delle macchine agricole da adottare “anche” in base all'età

del parco macchine e ad “eventuali” percorsi di rottamazione “e/o” riconversione graduale della macchine, sembra lasciare aperte diverse opzioni al legislatore delegato in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2007, che ha infatti censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni; si segnala inoltre che la circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di evitare l'impiego dell'espressione “e/o” (paragrafo 4, lettera *f)*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 4 dispone l'estensione di una specifica regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, in contrasto con la previsione del paragrafo 3, lettera *e)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge;

l'articolo 8 prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione in materia di lombricoltura; al riguardo, si rileva che, rispetto al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l'articolo non riporta l'indicazione delle norme legislative da abrogare a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione; si segnala peraltro che, dalla ricognizione effettuata, non risultano vigenti disposizioni di rango primario relative alla lombricoltura; potrebbe quindi essere approfondita l'effettiva necessità di ricorrere ad una delegificazione;

il comma 2 dell'articolo 12 prevede l'adozione di decreti di natura non regolamentare in materia di semplificazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico merci; al riguardo si ricorda che la

Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito tali provvedimenti “atti dall’indefinibile natura giuridica”;

il comma 2 dell’articolo 14 prevede che qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); si segnala inoltre che, nella procedura del “doppio parere parlamentare” le Commissioni parlamentari competenti sono comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo; le medesime considerazioni valgono con riferimento alla procedura di delega di cui al comma 2 dell’articolo 22 (delega per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una riformulazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), c) e d);

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

modificare l’articolo 4 alla luce del citato paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

sopprimere, all’articolo 12, comma 2, le parole: “di natura non regolamentare”;

sostituire, all’articolo 14, comma 2, il quinto periodo con il seguente: “I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione”;

sostituire, all’articolo 22, comma 2, il quinto periodo con il seguente: “I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione”;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 5 e dell’articolo 7,

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di:

approfondire l’articolo 8;

aggiungere all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “trasmessi alle Camere” le seguenti: “, entro il

sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,” e sopprimere il terzo periodo;

aggiungere all’articolo 22, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “trasmessi alle Camere” le seguenti: “, entro il sessantesimo giorno antecedente il termine

di scadenza della delega,” e sopprimere il terzo periodo. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in merito all'accertamento di un subentrante	8

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 14 aprile 2021.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.15 alle 14.30, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 14 aprile 2021. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente in merito all'accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che in data 13 aprile 2021 l'Assemblea ha

accolto le dimissioni dal mandato parlamentare dell'on. Giovanni Sanga e che occorre quindi procedere all'accertamento del subentrante. Pertanto propone che la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 6 – *Partito Democratico*, nell'ambito del collegio plurinomale 02 della V Circoscrizione Lombardia 3, risulta essere Graziella Leyla Ciagà.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte infine che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La seduta termina alle 14.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
Comunicazioni del Presidente	13

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pendente presso il tribunale di Cosenza (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 18). Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 21 giugno 2019, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Eugenio Saitta.

Invita quindi il relatore a illustrare la questione alla Giunta.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Cosenza, originato da una denuncia-querela nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, da parte di Leonardo Sacco, legale rappresentante della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, ente gestore del Centro d'accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto (KR), per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, secondo e terzo comma, del codice penale. La richiesta è pervenuta in data 21 giugno 2019 dal Tribunale di Cosenza – Ufficio GIP-GUP, dopo che il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 13 giugno 2019, ha ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione sollevata dall'indagata e ha sospeso il procedimento, disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. La domanda riguarda il *post* pubblicato sulla pagina *Facebook* dell'on. Bruno Bossio in data 5 luglio 2015 con il seguente contenuto: « Guardate chi usa le porcherie di Pollichieni per attaccarmi: il capo del Cara di Crotone, *er* Buzzi *de noantri*. Onorata di tanta attenzione! Ancora non ho finito di indagare su come gestisci gli immigrati. Verrò presto a farti visita ». Tale *post* farebbe riferimento al precedente, pubblicato dal querelante, con

il quale egli aveva condiviso l'articolo della testata *corrieredellacalabria.it* dal titolo « Rimborsopoli. Ecco perché si può parlare di Adamopoli », concernente il marito dell'on. Bruno Bossio, Nicola Adamo. Nel testo pubblicato dalla deputata Bruno Bossio, il querelante Sacco rilevava contenuti diffamatori e minacciosi nei suoi confronti. La diffamazione discenderebbe dall'accostamento del querelante alla figura di Salvatore Buzzi, arrestato nell'inchiesta cd. « Mafia capitale » in relazione anche alla gestione dei centri di accoglienza degli immigrati; la minaccia dall'espressione « verrò presto a farti visita », giudicata dal Sacco una « esplicita minaccia » di iniziative ispettive, nella qualità di deputata o anche di componente della Commissione parlamentare antimafia, ispirate da « personalismo e non da esigenze istituzionali e, come tali, espressione di una illegittima strumentalizzazione del ruolo per finalità private ». Leonardo Sacco ha sporto quindi, in data 25 luglio 2015, denuncia-querela contro la deputata Bruno Bossio per i reati di diffamazione e di minaccia.

Dagli atti presenti nel fascicolo trasmesso alla Camera dei deputati emergono anzitutto le seguenti circostanze: il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotona ha ravvisato la propria incompetenza territoriale per il reato di diffamazione e chiesto l'archiviazione della denuncia, non rilevando gli estremi della minaccia nell'espressione « verrò presto a farti visita » profferita da un parlamentare, che « non assume connotati che lascerebbero temere condotte antigiuridiche »; il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotona ha disposto la restituzione degli atti per incompetenza territoriale su entrambe le ipotesi delittuose, individuando la competenza del Tribunale di Cosenza, luogo di residenza e domicilio dell'indagata; il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha chiesto due volte l'archiviazione sia per il reato di minaccia sia per quello di diffamazione, rilevando per quest'ultimo, in un primo momento, che non fosse possibile per « il comune lettore dirigere la portata

lesiva » delle affermazioni della deputata Bruno Bossio « verso il Sacco Leonardo non essendoci alcun riferimento alla sua persona » e, successivamente, che le frasi « critiche » espresse dall'on. Bruno Bossio « possono essere identificate come espressione dell'esercizio di critica politica »; il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza ha ritenuto invece fondata la querela per il delitto di cui all'art. 595, comma terzo, del codice penale in relazione all'espressione « il capo del Cara di Crotona, *er Buzzi de noantri* », da egli qualificata come « oggettivamente offensiva », rilevando che non possano sussistere dubbi con l'identificazione del destinatario dell'offesa, vale a dire il « capo del CARA di Crotona », che all'epoca dei fatti era il querelante, in quanto legale rappresentante dell'ente Misericordia di Isola Capo Rizzuto, soggetto gestore del Centro di accoglienza dei richiedenti asilo di S. Anna di Isola Capo Rizzuto.

Sottolinea poi che nelle premesse dell'ordinanza del GIP di Cosenza si dà conto di un'interrogazione a risposta scritta presentata dalla deputata Bruno Bossio in data 26 marzo 2015 (nell'ordinanza è scritto per errore 2016), prima quindi della pubblicazione del post ritenuto diffamatorio. Rileva che il GIP ha considerato il fatto che il citato atto di sindacato ispettivo precede nel tempo quello che egli definisce « lo scritto diffamatorio », ma in proposito ha tuttavia ritenuto che « le pur circostanziate osservazioni critiche alla gestione del "CARA di Crotona" di cui all'interrogazione (...) non contengono alcun riferimento in relazione alla persona del legale rappresentante dell'Ente Misericordia di Isola Capo Rizzuto né, tantomeno, a collegamenti di questi con la criminalità organizzata di stampo mafioso » e che l'interrogazione « si sofferma su talune "criticità" relative al sovraffollamento del centro di accoglienza, a problematiche attinenti alla carenza di igiene, a carenze strutturali, alla insufficienza di personale, alle inettitudini professionali degli operatori, nonché ad inadempimenti contrattuali ».

Fa presente che, sempre nelle premesse all'ordinanza, si legge che « a seguito delle

indagini ordinate dal sottoscritto decidente, il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha testualmente dichiarato quanto segue: “nel corso della XVII legislatura (...) non risultano atti formali o tipici prodotti dall’on. Vincenza Bruno Bossio, né risultano dichiarazioni, richieste o proposte, concernenti atti tipici dell’inchiesta parlamentare riferibili (...) alla ispezione avvenuta al centro di accoglienza richiedenti asilo ‘S. Anna’ di Isola di Capo Rizzuto (KR)” ».

Ritiene quindi opportuno svolgere due considerazioni su quanto riferito nelle premesse dell’ordinanza del GIP di Cosenza. La prima si riferisce alla comunicazione del Presidente della Commissione antimafia della presente XVIII legislatura, riassunta nell’ordinanza e allegata in copia al fascicolo degli atti trasmessi dal Tribunale di Cosenza alla Camera, sull’assenza di atti tipici dell’on. Bruno Bossio svolti nella medesima Commissione nel corso della XVII legislatura. In proposito rileva che, tra gli atti del fascicolo trasmesso alla Camera, vi è anche il resoconto dell’audizione del 20 ottobre 2015 in Commissione antimafia del prefetto Mario Morcone, allora a capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. Nel corso dell’audizione l’on. Bruno Bossio parlò del CARA di Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto, riferendosi in particolare alla società fornitrice del servizio di *catering* e ai suoi rapporti con una precedente società ai cui titolari era stato sospeso il certificato antimafia, e riferì di una visita da lei effettuata al CARA stesso, sostenendo che il sig. Sacco non avrebbe gradito la presenza di alcune persone che la accompagnavano.

Precisa che l’audizione del prefetto Morcone ebbe luogo in una data successiva a quella di pubblicazione del *post* su *Facebook* e che gli interventi della deputata Bruno Bossio nel corso di quella audizione non possono perciò essere gli atti tipici alla base delle dichiarazioni poi oggetto di querela; rimarca però il fatto che la visita al CARA si svolse in una data precedente sia

a quella dell’audizione sia a quella di pubblicazione del *post*.

In merito alla questione se la visita di un parlamentare sia da considerare come atto tipico dell’attività parlamentare, osserva che: l’articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46 del 2017 – che ha stabilito che nei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in base alla quale i parlamentari hanno diritto di accedere agli istituti penitenziari – è successivo alla vicenda che la Giunta è chiamata ad esaminare; i centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) sono strutture diverse dagli ex CIE sebbene entrambe facenti parti del medesimo sistema di accoglienza e di identificazione dei migranti, come testimoniato dall’apposita Commissione monocamerale d’inchiesta istituita alla Camera nella scorsa legislatura, che si occupava delle condizioni di trattenimento dei migranti tanto nei CARA quanto negli ex CIE; il tema dell’accesso dei parlamentari alle strutture di accoglienza dei migranti si è posto indubbiamente anche in epoca anteriore alla vicenda in esame, basti pensare che la deliberazione sull’istituzione della citata Commissione monocamerale d’inchiesta è del 17 novembre 2014.

Svolge quindi considerazioni in merito all’interrogazione n. 4-08566, presentata dall’on. Bruno Bossio in data precedente alla pubblicazione del *post* su *Facebook*, e alle valutazioni del GIP sul suo contenuto. Al riguardo rileva che nelle premesse dell’interrogazione, che contiene diversi rilievi critici concernenti la gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto, si dà conto di una visita al predetto centro effettuata il 22 maggio 2015 dalla parlamentare – accompagnata da altri esponenti politici tra cui un altro deputato – e sono citati un’inchiesta apparsa sulla testata « Repubblica.it » il 6 maggio 2014 e un articolo de « L’Espresso online » del 2 marzo 2015, che richiamava una precedente inchiesta della medesima testata.

Non vi è dubbio che l’interrogante Bruno Bossio abbia mosso pesanti critiche alla gestione del CARA, rilevate anche dal GIP

di Cosenza, il quale però non sembra avere posto attenzione agli altri aspetti sopra evidenziati: la visita dei parlamentari e il rinvio ad articoli di stampa *online*. Riferisce che l'inchiesta di *Repubblica.it*, che è ancora reperibile su internet, riguarda la gestione di diversi centri di accoglienza e si conclude con la seguente domanda: « infine, i soldi del *pocket money*, che nel solo Cara di Isola Capo Rizzuto ammontano a due milioni euro, stanziati dallo Stato e non erogati a chi ne aveva diritto, dove sono finiti? ». Sottolinea che nell'articolo dell'Espresso *on line* del 2 marzo 2015, tuttora reperibile su internet come la precedente inchiesta del 26 febbraio 2015 della stessa testata, si riferisce che nei giorni precedenti si sarebbe verificata un'incetta nelle edicole di Crotona e Isola di Capo Rizzuto dell'ultimo numero dell'Espresso, segnalata dai lettori, che la attribuivano « alla presenza di una notizia "scomoda" che era stata pubblicata sul sito internet dell'Espresso il giovedì e che evidentemente qualcuno temeva potesse essere stata pubblicata anche sulla versione cartacea in edicola il giorno successivo »; la notizia « scomoda », prosegue l'articolo, sarebbe stata l'inchiesta del 26 febbraio 2015 che « ricostruisce punto per punto tutti gli affari delle Misericordie di Isola Capo Rizzuto ». L'inchiesta in questione, intitolata « Centri di accoglienza, per la Misericordie Srl un impero da Isola Capo Rizzuto a Lampedusa », riferisce della composizione societaria della « Misericordia crotonese » e ne illustra le attività e le partecipazioni economiche; evidenzia che nell'inchiesta il sig. Sacco è citato come « Vicepresidente nazionale delle Misericordie con delega all'immigrazione » e « governatore dell'organizzazione di Isola Capo Rizzuto ». Evidenzia inoltre che nella medesima inchiesta si dà conto di una lettera indirizzata dall'eurodeputata Laura Ferrara al prefetto di Crotona, nella quale si chiedeva « chi fornisce e controlla i beni erogati dall'ente gestore come "*pocket money*" » e si riferiva che « questo sistema, è apparso alla Ferrara "ai confini della legalità" ». Rileva che la domanda con la quale si conclude l'inchiesta del quotidiano *la Repubblica*, che

allude alla distrazione di fondi pubblici destinati al CARA il cui responsabile era il querelante, e la definizione di « ai confini della legalità » del sistema di erogazione del cosiddetto *pocket money* agli ospiti del medesimo CARA, contenuta nell'articolo dell'Espresso, sembrerebbero conferire all'interrogazione – che rimanda a tali fonti giornalistiche – un contenuto ulteriore rispetto a quello sintetizzato dal GIP nell'ordinanza. In conclusione, rileva che non si possa prescindere dalla valutazione dagli elementi testé illustrati per valutare se l'interrogazione in questione sia un atto presentato in sedi parlamentari proprie dalla deputata Bruno Bossio con un legame di tipo funzionale rispetto al *post* su Facebook che ha dato origine alla denuncia-querela.

Segnala anche l'esistenza di un'altra interrogazione precedente alle affermazioni oggetto della querela del sig. Sacco. Si tratta dell'interrogazione a risposta scritta in commissione n. 5-03810, presentata il 16 ottobre 2014, nella quale è scritto che la gestione del CARA di Isola Capo Rizzuto « è stata già oggetto di controversie e perplessità sollevate dalla sottoscritta dopo una visita al centro conseguente alla documentata inchiesta giornalistica curata da Raffaella Cosentino e Alessandro Mezzaroma ed apparsa su *Repubblica.it* il 6 maggio 2014, con il titolo "Milioni sulla pelle dei rifugiati" » (si tratta sempre dell'inchiesta citata nell'interrogazione valutata dal GIP).

Fa presente che resta, infine, da valutare se la visita effettuata al centro di accoglienza in data antecedente alla pubblicazione delle affermazioni ritenute diffamatorie possa essere considerato come atto tipico dell'attività parlamentare. Al riguardo, osserva che proprio la legge n. 140 del 2003 prevede, all'articolo 3, comma 1, che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica anche per ogni attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. Rileva, a tale proposito, che nel concetto di ispezione ben può rientrare la visita a un determinato luogo per prendere direttamente contezza del suo stato o di quanto vi avvenga, in via propedeutica alla

presentazione di un atto tipico, così come poi effettivamente avvenuto nel caso in esame. Tanto premesso, si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessata e del dibattito che ne seguirà.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, sottolinea che dalla relazione svolta dal deputato Saitta emerge che prima della pubblicazione del *post* contestato erano state presentate due interrogazioni dall'on. Bruno Bossio sulla gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto e che, sempre prima della citata pubblicazione, vi era anche stata una ispezione, da parte della deputata, nel medesimo centro.

Pietro PITTALIS (FI) rileva che dalla vicenda emergono aspetti meritevoli di approfondimento sotto ogni profilo; desta in particolare preoccupazione che, da parte di chi esercita funzioni giurisdizionali, sia stata ignorata una chiara prerogativa della deputata.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, auspica che la relazione della Giunta sul documento in titolo possa costituire l'occasione per definire il perimetro e l'estensione di fondamentali funzioni parlamentari. Comunica inoltre che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che, in data 9 aprile 2021, il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta, per quanto di competenza, una lettera dell'avvocato Giampaolo Cicconi, in qualità di difensore dell'on. Vittorio Sgarbi, con la quale si chiede una pronuncia della Giunta sull'insindacabilità di opinioni espresse dal deputato Sgarbi. Nella lettera, l'avvocato Cicconi segnala che il giudice del tribunale di Macerata ha

emesso in data 6 aprile 2021 sentenza di condanna del suo assistito in una causa civile che vedeva contrapposti l'on. Sgarbi e il sig. Alex Marini, consigliere della provincia di Trento iscritto al gruppo M5S. Riferisce che l'avvocato precisa che il giudice ha pronunciato la citata sentenza senza aver prima trasmesso gli atti alla Camera, malgrado la tempestiva eccezione sollevata dall'on. Sgarbi, il quale « aveva chiesto al tribunale di Macerata, ove avesse ritenuto infondata l'eccezione di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, la trasmissione, in ogni caso, di tutti gli atti alla Camera dei deputati ». Riferisce che il giudice ha così argomentato: è « palesemente infondato il richiamo all'art. 68 Cost., non avendo nel caso di specie l'attore manifestato opinioni nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare ». Sottolinea che appare palesemente erroneo che il giudice, ritenendo di non accogliere l'istanza di insindacabilità, non abbia trasmesso gli atti alla Camera, atteso che l'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003 dispone che, qualora il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione formulata da una delle parti, debba sospendere il procedimento e trasmettere senza ritardo gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare.

Il legale dell'on. Sgarbi chiede dunque che la Giunta per le autorizzazioni possa « con urgenza » mettere all'ordine del giorno la pronuncia sull'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione al caso da lui sollevato, « dovendo il suo assistito interporre appello avverso la citata sentenza ». Osserva che quanto accaduto e segnalato dall'avvocato Cicconi appare essere una lesione di una prerogativa della Camera dei deputati, ma che, d'altra parte, affinché la Giunta per le autorizzazioni possa deliberare in merito alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, è necessario che vi sia in corso un procedimento giurisdizionale. Ricorda infatti che la richiesta di pronuncia in ordine alla insindacabilità può essere sottoposta alla Camera dal giudice oppure direttamente dal deputato, a norma dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del

2003, se « assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti » concerne i casi previsti dalla legge stessa. Pertanto, affinché la Giunta prima e l'Assemblea poi se ne occupino per deliberare sulla sussistenza o meno dell'insindacabilità delle affermazioni dell'on. Sgarbi appare necessario che lo stesso deputato, per il tramite del suo legale, interponga appello avverso la sentenza del tribunale di Macerata. In conclusione, poiché il deputato Sgarbi ha comunque annunciato l'intenzione di proporre appello, si riserva di trasmettere copia del resoconto della presente seduta all'on. Sgarbi, nonché all'avvocato Cicconi, invitandoli a rendere noto se l'appello sia già stato effettivamente presentato ovvero comunicare se e quando verrà presentato. Osserva che, in pendenza di un nuovo procedimento giudiziario, la Giunta potrà occuparsi della deliberazione sull'insindacabilità delle dichiarazioni contestate, sempre che anche il giudice di secondo grado non dovesse accogliere l'istanza di insindacabilità che certamente l'on. Sgarbi riproporrà nel nuovo grado di giudizio. Ricorda che la richiesta di deliberazione potrà in tal caso pervenire o per iniziativa del deputato interessato oppure, auspicabilmente, dell'autorità giudiziaria.

Pietro PITTALIS (FI) rileva che nel caso in esame appare esservi stata una violazione di legge piuttosto grave.

Eugenio SAITTA (M5S) precisa che, per quanto a suo conoscenza, il giudizio civile è stato iniziato dall'on. Sgarbi, il quale è stato poi condannato a seguito di domanda riconvenzionale da parte del convenuto.

Alfredo BAZOLI (PD) fa presente, anche alla luce della precisazione del deputato Saitta, che nei procedimenti giudiziari in cui venga in rilievo l'applicazione di una prerogativa parlamentare vi è il rischio di una asimmetria processuale, di cui occorre tener conto, tra il deputato, in questo caso attore, e il comune cittadino, in questo caso convenuto, il quale può vedere opposta alla

sua domanda riconvenzionale l'eccezione di insindacabilità da parte del deputato.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, sottolinea che, al di là di considerazioni di merito, vi è una questione di procedura; ricorda infatti che, per legge, il giudice avrebbe dovuto in ogni caso trasmettere gli atti alla Camera, a prescindere da chi fosse l'attore e chi il convenuto.

Ingrid BISA (LEGA) ricorda che non è permesso, a un organo diverso dalla Camera, decidere sull'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. Rileva che, in entrambi i casi posti oggi all'attenzione della Giunta, la magistratura non ha rispettato il limite che la legge pone alla sua azione.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C!-PP) concorda e prospetta in via generale l'esigenza di una valutazione sull'opportunità di un intervento nelle competenti sedi istituzionali per segnalare le criticità derivanti dal mancato rispetto delle prerogative parlamentari da parte della magistratura.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che i due casi oggi in esame presentino profili diversi. In particolare, per quanto riguarda il caso del deputato Sgarbi, occorre considerare adeguatamente che, ferme restando le considerazioni sul metodo, sul piano del merito viene in evidenza anche una questione già rilevata dalla Corte costituzionale, e cioè il rischio di disparità di trattamento delle posizioni processuali tra un deputato e un privato cittadino.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, osserva che la disparità paventata dall'on. Bazoli è in realtà una prerogativa sancita dalla Costituzione. Ribadisce che, in ogni caso, valutazioni analoghe a quelle testé svolte dall'on. Bazoli avrebbero potuto essere fatte in Giunta, se fosse pervenuta la richiesta di deliberazione sull'insindacabilità, oppure dal giudice nel merito, ma che, comunque, la Giunta avrebbe dovuto essere messa nelle condizioni di deliberare sulla insindacabilità, valutando

anche la presenza di eventuali atti tipici dell'attività parlamentare dell'on. Sgarbi riferiti alla questione dedotta in giudizio; ribadisce che in nessun caso il giudice poteva decidere di non trasmettere gli atti.

Silvia COVOLO (LEGA) osserva che, nei due casi oggi esaminati dalla Giunta, i giudici non si sono limitati a fare valutazioni che a loro non competevano, ma si sono del tutto sostituiti all'operato della Giunta. Nell'ordinanza sulla vicenda della deputata Bruno Bossio si potrebbe ravvisare persino un aspetto tendenzioso, volto a preconstituire il giudizio della Giunta, che perciò andrebbe segnalato a chi di competenza. Per quanto riguarda la questione

sollevata dal legale dell'on. Sgarbi, ritiene che, più che per proporre appello, vi possano essere i presupposti per la revocazione della sentenza: infatti il giudice ha l'obbligo di rivolgersi alla Camera in ogni caso, sia quando il deputato è l'attore sia quando è il convenuto. Evidenzia quindi il rischio di commistione tra il ruolo della giustizia e quello della politica, con effetti di grave lesione delle prerogative parlamentari.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.55.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa . 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 aprile 2021.

**Programmazione dei lavori dell'indagine conoscitiva
sulla Conferenza sul futuro dell'Europa.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.05 alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2071 e C. 2240 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	17
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	22

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 18.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2071 e C. 2240 – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto all'unanimità dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commis-

sioni riunite, è stata avanzata alla Presidenza della Camera la richiesta che le Commissioni I e V possano deliberare in comune, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento, sulla proposta di legge C. 2071 Silvestroni, recante « Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani », in quanto vertente su tematica connessa, ai fini dell'abbinamento alla proposta di legge C. 1356 Pella.

La Presidenza della Camera ha accolto tale richiesta e ha dunque disposto la riassegnazione della proposta di legge C. 2071 Silvestroni, inizialmente assegnata alla sola I Commissione, alle Commissioni riunite I e V.

Propone pertanto l'abbinamento della proposta di legge C. 2071 Silvestroni alla proposta di legge C. 1356 Pella.

Sempre secondo quanto convenuto in seno agli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, propone altresì l'abbinamento alla proposta di legge C. 1356 della proposta di legge C. 2240 Ciaburro, recante

« Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale ».

Precisa che il testo base per il prosieguo dell'esame rimane la proposta di legge C. 1356, sulla quale, come è noto, è già spirato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni deliberano l'abbinamento delle proposte di legge C. 2071 e C. 2240 alla proposta di legge C. 1356.

Giuseppe BRESCIA, *presidente* informa che sono pervenute circa 290 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi « ad argomenti affatto estranei » all'oggetto della discussione. Come precisato nella circolare sull'istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che « non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame ».

Quanto al contenuto del provvedimento, che pure è ampio e articolato, rileva come esso abbia ad oggetto l'attività dei sindaci e degli amministratori locali, essendo volto ad intervenire sullo *status* e sulle funzioni degli amministratori locali, sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi e sull'attività amministrativa degli enti locali, sulla normativa relativa ai piccoli comuni, sulla disciplina in materia di limiti e razionalizzazione della spesa per gli enti locali e di finanza locale.

La valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalle Presidenze in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge: da tale perimetro non possono che essere esclusi, dunque, ad esempio, interventi di carattere

generale riferiti a tutte le pubbliche amministrazioni; interventi che fanno riferimento al comune esclusivamente come mero ambito territoriale di applicazione di discipline normative senza in alcun modo intervenire sui compiti e sulle procedure amministrative degli enti locali stessi; interventi che, pure coinvolgendo gli enti locali, non sono finalizzati a regolare o semplificare la relativa azione amministrativa, nonché le misure di mero sostegno economico.

Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Colmellere 1.6, il quale modifica la disciplina circa l'accorpamento delle sezioni elettorali, stabilendo che i comuni ne devono prevedere l'ubicazione prioritaria in edifici pubblici non scolastici, al fine di salvaguardare la continuità didattica;

Alaimo 7.019, il quale reca nome in materia di stabilizzazione del personale precario in servizio presso i comuni o gli enti di area vasta in dissesto o in riequilibrio finanziario nella Regione Siciliana, prevedendo che la regione possa porre a proprio carico gli oneri per la copertura di tali posti;

Lucaselli 7.023, il quale modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 42 del 2015, relativo alle misure di prima accoglienza degli immigrati, al fine di stabilire che l'accoglienza dello straniero nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno è subordinata alla previa autorizzazione dell'ente locale ospitante;

Fogliani 7.010, il quale interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione degli incarichi e collaborazioni presso le pubbliche amministrazioni nel loro complesso, eliminando la previsione secondo cui esse sono consentite per una durata non superiore a un anno;

Alaimo 7.011, il quale interviene sulla disciplina relativa al lavoro precario presso

le pubbliche amministrazioni nel loro complesso, estendendo il termine temporale entro il quale le amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale;

Ruffino 11.04, il quale, modificando l'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, prevede che, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici, ovvero da investitori istituzionali, sono sempre consentite sugli edifici rientranti in alcune categorie funzionali (residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale;), ai quali siano attribuite alcune classi acustiche (aree particolarmente protette; aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; aree di tipo misto; aree di intensa attività umana) di cui alla Tabella A del DPCM recante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Comaroli 11.014, limitatamente alla soppressione dell'articolo 78 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale ha istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, stabilendo inoltre che, ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida;

Fogliani 14.01, il quale interviene sul decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilendo in via generale che il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto se il dipendente abbia avuto a suo carico due provvedimenti disciplinari;

Tiramani 14.08, il quale, con previsione di carattere generale, stabilisce che resta ferma, per i vincitori e gli idonei delle graduatorie dei concorsi banditi da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, enti pubblici non economici e enti di ricerca, l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni;

Comaroli 14.011, il quale prevede che le amministrazioni statali, gli enti di previdenza, le agenzie fiscali, le altre amministrazioni pubbliche e le autorità indipendenti sono esenti dall'obbligo di richiedere il codice identificativo di gara per i contratti di lavoro, servizi e forniture; inoltre la proposta emendativa innalza a 10.000 euro il limite di valore oltre il quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;

Ciaburro 15.03, il quale, con norma di carattere generale, amplia la percentuale di posti che le amministrazioni pubbliche possono coprire utilizzando le graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale;

Mandelli 17.02, il quale stabilisce che, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le regioni e le province autonome sono tenute a distribuire i medicinali ordinariamente distribuiti mediante erogazione diretta da parte delle aziende

sanitarie ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale ovvero forniti dalla struttura pubblica, esclusivamente mediante la stipula di accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private;

Alaimo 19.01, il quale, intervenendo sul decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, integra gli obiettivi generali che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, prevedendo di dare in tale ambito priorità agli obiettivi legati alla mobilità dolce e all'ecosostenibilità ambientale;

Fogliani 19.02, il quale istituisce presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio un fondo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per sostenere i comuni nelle spese per l'accoglienza residenziale dei minori nelle comunità di tipo familiare e negli istituti di assistenza;

Racchella 21.01, il quale interviene sulla disciplina dell'espropriazione immobiliare, integrando i casi nei quali l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione, inserendovi l'ipotesi che il debitore abbia agito per conto della pubblica amministrazione;

Vanessa Cattoi 23.3, il quale abroga il comma 2 dell'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici, relativo alla valutazione di congruità economica che le stazioni appaltanti devono effettuare ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza;

Parolo 25.02, il quale esenta dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili i fabbricati ubicati in località Santa Caterina Valfurva, a monte dell'interruzione della strada provinciale n. 29 causata dalla frana del monte Riuon;

Tiramani 35.3, il quale modifica l'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativo ai contratti sotto soglia, escludendo dal rispetto del principio di rotazione gli affidamenti di lavori, servizi o forniture;

Covolo 14.010, il quale, modificando direttamente il regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, relativo ai criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, oltre ad essere inammissibile per estraneità di materia, deve ritenersi altresì inammissibile ai sensi del punto 5.2 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, in quanto modifica in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.

Avverte che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 13 di lunedì 19 aprile prossimo.

Propone quindi, al fine di rendere più snello l'esame delle proposte emendative, di costituire un Comitato ristretto, cui affidare l'istruttoria sulle proposte emendative, al fine di selezionare quelle da esaminare in sede plenaria previa segnalazione da parte dei gruppi interessati.

Il Comitato ristretto sarà costituito da un deputato per gruppo per ciascuna delle due Commissioni, oltre che dai relatori, dai Presidenti delle due Commissioni e dai rappresentanti del Governo.

Ricorda al riguardo che le decisioni del Comitato hanno luogo con voto ponderato in rapporto alla consistenza in Commissione dei gruppi.

Le Commissioni deliberano di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame delle proposte di legge.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Avverte altresì che il Comitato si riunirà la prossima settimana, all'esito degli eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di proposte emendative pronunciati nella seduta odierna.

Roberto PELLA (FI), dopo aver ringraziato il Presidente Brescia e gli uffici per il lavoro svolto, e per la tempestività con cui è stata convocata la seduta odierna, chiede se sia possibile costituire il Comitato ristretto prevedendo la partecipazione di un solo deputato per gruppo in rappresentanza di entrambe le Commissioni, allo scopo di accelerare ulteriormente i lavori sul provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la composizione del Comitato proposta dalle presidenze risponda alla necessità di assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi di ciascuna Commissione e precisa, nel contempo, che i gruppi possono comunque decidere di partecipare alle riunioni del Comitato anche in termini più ridotti, ove lo ritengano, considerato che le decisioni del Comitato stesso saranno assunte ricorrendo al meccanismo del voto ponderato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel condividere la necessità di agevolare l'*iter* del provvedimento, ricorda che, durante i lavori della Commissione Bilancio sul disegno di legge di bilancio, ai fini di una compiuta istruttoria delle proposte emendative, la Commissione si è avvalsa anche di procedure informali per addivenire a posizioni il più possibile condivise dai gruppi.

Quindi, sulla base di tale esperienza, concorda con le considerazioni del deputato Pella, e chiede pertanto che anche sul provvedimento in esame siano seguite procedure il più possibile informali, al fine di giungere a decisioni condivise in tempi rapidi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la nomina del Comitato ristretto risponda proprio alle esigenze di flessibilità e informalità richiamate, da ultimo, dal deputato Trancassini e ribadisce come i gruppi possano partecipare concretamente al Comitato in un formato anche più ridotto di quello indicato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.15.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* 1.1. Fornaro.

* 1.4. Colletti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*1) *sopprimere il comma 1;*2) *al comma 2, sopprimere la lettera b).*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure in materia di incompatibilità per il sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale).

1.5. Baldino, Misiti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, sostituire le parole: « , e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici » con le seguenti: « , e ne prevedono, prioritariamente, l'ubicazione in edifici pubblici non scolastici al fine di salvaguardare la continuità didattica. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni ciascun Comune, per il tramite delle prefetture competenti e previa loro verifica dell'idoneità degli edifici, comunica al Ministero dell'Interno le sedi individuate ».

1.6. Colmellere, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, To-

nelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

*(Inammissibile)**Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente al comma 2, sopprimere la lettera c).*

1.2. Fornaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.3. Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1-ter.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1-*quater*.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

« 42-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico »;

b) al comma 54, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) la giunta provinciale »;

c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

« 56-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico ».

1.01. Silvestroni, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale

previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.02. Silvestroni, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

« 42-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico »;

b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) la giunta provinciale »;

c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

« 56-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico ».

1.03. Silvestroni, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio

universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.04. Silvestroni, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « nei due mesi precedenti » e le parole: « nell'anno precedente » sono sostituite, ovunque ricorrano dalle seguenti: « nel mese precedente ».

2.1. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « nei sei mesi precedenti » e le parole: « nell'anno precedente » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « nei tre mesi precedenti ».

2.2. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sopprimere le lettere c) e d).

2.3. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è abrogato.

2.4. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 63, comma 1, numero 1), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 33 per cento » e le parole: « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « venti per cento ».

2.5. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 64 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « comunale e » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale »;

b) al comma 2 le parole: « comunale o » sono soppresse, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore ».

2.6. Donzelli, Prisco, Maschio.

Alla rubrica, sopprimere le parole: e incompatibilità.

2.7. Baldino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Inconferibilità di incarichi presso gli enti privati di diritto pubblico)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo

la parola: “locali” sono aggiunte le seguenti: “nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico” ».

2.01. Ficara, Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D’Ambrosio, De Carlo, Dieni, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, alle parole: « Gli incarichi dirigenziali », sono premesse le seguenti: « Gli incarichi amministrativi di vertice, ».

2.02. Ficara, Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D’Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: “per il tempo strettamente necessario” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “il giorno di ciascuna seduta dei rispettivi consigli”;

b) al comma 3 le parole da: “per partecipare” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per la loro attività istituzionale di indirizzo e controllo” ».

2.03. Manzo, Faro, Buompane, Flati.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: « si interpretano nel senso che il pagamento ivi previsto è riferito esclusivamente agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall’amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto alla data di assunzione dell’incarico o continua ad essere iscritto durante il suo svolgimento » *con le seguenti:* « sono da intendersi riferite esclusivamente all’oggetto del pagamento relativo agli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi dovuti dall’amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o si iscrive durante lo svolgimento dell’incarico amministrativo e continua a essere iscritto alla data dell’incarico ».

3.1. De Menech.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e dei presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva viene calcolata sull’indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali indicati al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell’ente locale e l’8,80 per cento a carico dell’amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall’amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale. Inoltre, la facoltà è esercitata dagli amministratori locali indicati nel precedente periodo previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato

dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.

3.6. Plangger, Gebhard, Emanuela Rosini, Schullian.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In favore degli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultano titolari di pensione e non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote, presso la Gestione separata dell'istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2-ter. Gli amministratori locali di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica, sono iscritti in via esclusiva a un fondo di previdenza complementare possono mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico. L'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro.

2-quater. Gli amministratori locali che rivestano o abbiano rivestito le cariche di cui al comma 1 e che, nel corso del mandato, non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore a una consiliaura, applicando il metodo contributivo ».

3.3. De Menech.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. In mancanza di iscrizione a forme pensionistiche alla data dell'assunzione o durante il mandato, l'Ente è tenuto al versamento degli oneri previdenziali alla gestione separata dell'INPS ».

3.4. Parisse, Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « possono assicurare » sono sostituite dalla seguente: « assicurano ».

3.5. Binelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Indennità degli amministratori di enti locali)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinati ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono aumentati di una percentuale pari al cinquanta per cento per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, di una percentuale pari al venticinque per cento per i Comuni con popolazione tra i 15.001 e 250.000 abitanti e di una percentuale pari al dieci per cento per i restanti Comuni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli amministratori dei comuni il cui bilancio rispetta le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50.000 milioni di euro per l'anno 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

3.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 4.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Permessi e licenze)

1. Al comma 4, dell'articolo 79, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « per un massimo di 24 ore lavorative » sono sostituite con le seguenti: « per un massimo di 36 ore lavorative »;

b) le parole: « elevate a 48 ore » sono sostituite con le seguenti: « elevate a 72 ore »;

c) dopo le parole: « sindaci metropolitani, » sono inserite le seguenti: « presidenti delle Unioni di Comuni, ».

* **4.03.** Pella.

* **4.05.** Elisa Tripodi.

* **4.07.** Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

* **4.09.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **4.011.** Buratti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Permessi e licenze)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza relativa alla pandemia da Covid-19. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.

** **4.04.** Pella.

** **4.06.** Elisa Tripodi.

** **4.08.** Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

** **4.010.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

** **4.012.** Topo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimborso delle spese di viaggio)

1. Al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « organi esecutivi » sono inserite le seguenti: « o di consiglieri delegati di città metropolitane o province ».

4.01. De Menech.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali)

1. Al comma 1 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « degli enti locali » sono inserite le seguenti: « nonché delle città metropolitane, delle province o delle unioni di comuni ».

4.02. De Menech.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

* **5.4.** Pella.

* **5.5.** Trano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora non abbiano espresso su di esso il proprio parere sfavorevole circostanziato e supportato da indicazioni di violazioni di norme.

5.2. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli stessi, in relazione alla diretta disponibilità di gestione delle relative risorse di bilancio, come individuate nel PEG, deve essere ricondotta in via esclusiva la responsabilità relativa al ruolo di datore di lavoro e di proprietario dei beni immobili di proprietà comunale.

5.6. Bellachioma, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è aggiunto il

seguente: « 4-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli amministratori degli enti locali. ».

Conseguentemente alla rubrica inserire, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di responsabilità sul danno erariale.

5.3. Racchella.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. L'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2407.

(Responsabilità)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

I sindaci che violano, con dolo o con colpa, i propri doveri, sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti del triplo del compenso annuo percepito.

L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno. ».

5.01. Mandelli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.1.** Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

* **6.2.** Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, terzo comma, le parole: « con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria locale »;

b) agli articoli 33 e 35 la parola: « sindaco », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « direttore generale dell'azienda sanitaria locale ».

6.6. Pella.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 1, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il sindaco può altresì demandare gli accertamenti e i trattamenti di cui al presente comma al direttore generale dell'azienda sanitaria locale, che dispone con proprio provvedimento.” »;

b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) agli articoli 3, 4 e 5, dopo le parole: “il sindaco”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “o il direttore generale dell'azienda sanitaria locale”, e dopo le parole: “al sindaco”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “o al direttore generale dell'azienda sanitaria locale” »;

c) *sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

6.3. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: generale, con la seguente: sanitario.

6.4. Fornaro.

Sopprimere il comma 3.

6.5. Ribolla.

Al comma 4, sopprimere il numero 2) della lettera a) e la lettera b).

6.7. Flati, Torto, Di Lauro, Papiro.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

5. Laddove, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, il Sindaco assuma la responsabilità di uffici o servizi, eventuali responsabilità civili, amministrative, penali o contabili potranno essere ascritte solo nell'ipotesi di dolo.

6.8. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.

(Norme in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, l'assetto del corso concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è modificato dalle disposizioni dei commi seguenti, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

2. Il corso concorso di formazione di cui al comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica ha una durata di tre mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di un mese, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

3. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione di cui al comma 2 è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a

corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4. I segretari comunali permangono nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso per un biennio a decorrere dalla data di immissione in servizio.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso, per le quali non siano state svolte le relative prove preselettive.

Art. 6-ter.

(Norme in materia di vicesegretari comunali)

1. Nei comuni nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente anche a scavalco, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro i successivi sei mesi.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

6.01. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Reggenza vicesegretario comunale)

1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: « per un periodo comunque non superiore a 365 giorni ».

6.02. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: « I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ».

6.05. Cunial.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Soppressione sanzioni mancata relazione di fine mandato)

1. Il comma 6, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è abrogato.

* **6.04.** Pella.

* **6.06.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

* **6.07.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **6.08.** Topo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Norme in materia di sedi vacanti dei segretari comunali)

1. I comuni, nei quali sia vacante la sede di segreteria, su richiesta del Sindaco, pos-

sono stipulare contratti di collaborazione con soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, per l'affidamento delle funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6.03. Fogliani.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 19 è soppresso;

b) i commi 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

21. Il sindaco metropolitano dura in carica cinque anni e viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano, secondo le seguenti modalità:

a) la circoscrizione per l'elezione del sindaco della città metropolitana coincide con il territorio della città metropolitana;

b) la scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano. La scheda reca il nome e il cognome di ciascun candidato alla carica di sindaco scritto all'interno di un apposito rettangolo, sotto al quale è riportato il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio al quale il candidato sindaco ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno sono riportati il nome e il cognome del candidato al consiglio metropolitano che fa parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno;

c) ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio metropolitano o per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nel modo indicato dal primo periodo si intende

attribuito soltanto al candidato al consiglio metropolitano o alla carica di sindaco metropolitano. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio metropolitano a esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi indicati dal terzo periodo si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere metropolitano corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco metropolitano;

d) è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi;

e) qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui alla lettera precedente, si procede a un secondo turno elettorale di ballottaggio che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al secondo turno di ballottaggio il più giovane di età;

f) in caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;

g) in caso di ballottaggio, i candidati ammessi al secondo turno mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, entro sette giorni dalla prima votazione, il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati;

h) la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati

alla carica di sindaco metropolitano, scritti all'interno dell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale sono scritti il nome e il cognome del candidato prescelto;

i) dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato collegato con il gruppo o con i gruppi di candidati per il consiglio metropolitano che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

22. I consiglieri metropolitani durano in carica cinque anni e sono eletti a suffragio universale e diretto, sulla base di collegi uninominali, secondo le seguenti modalità:

a) in ogni città metropolitana sono costituiti tanti collegi uninominali quanti sono i consiglieri metropolitani ad essa assegnati. A nessun comune può essere assegnata più della metà dei collegi spettanti alla città metropolitana;

b) l'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano;

c) la cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana;

d) non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che hanno ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengono a nessuna coalizione di gruppi che ha superato tale soglia;

e) per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in

numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti;

f) le disposizioni di cui alla lettera precedente si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano hanno conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano;

g) qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale gruppo o gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno per 1, 2, 3, 4 fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ogni gruppo di candidati;

h) i restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi della lettera *e)*;

i) una volta determinato il numero dei seggi che spetta a ciascuno dei gruppi di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere metropolitano i candidati alla carica di sindaco me-

tropolitano risultati non eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che ha ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati;

j) compiute le operazioni di cui alla lettera precedente, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali;

k) la cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato;

l) la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno;

m) ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore, a un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla città metropolitana. In ciascun gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

n) per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di un collegio;

o) con il gruppo di candidati collegati devono essere presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tale caso i gruppi devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegati;

p) all'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati;

q) all'atto di presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di non aver accettato la candidatura a sindaco o a consigliere in un'altra città metropolitana o a sindaco di un altro comune;

r) la dichiarazione di presentazione del gruppo e delle candidature collegate alla carica di sindaco metropolitano deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 cittadini elettori residenti in tutti i collegi uninominali della città metropolitana;

s) per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere fatte anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata;

t) la dichiarazione di cui alla lettera *r)* deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da un notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale;

u) la presentazione della candidatura deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale cen-

trale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

22-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e dei consigli della città metropolitana";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e dei consigli della città metropolitana";

c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle città metropolitane".

22-ter. La data per lo svolgimento delle elezioni del sindaco e del consiglio metropolitano è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

22-quater. Per quanto non disciplinato dai commi 21, 22, 22-bis e 22-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

c) al comma 24, dopo le parole: "assicurativi di cui agli articoli" è inserita la seguente: "79";

d) i commi da 25 a 39 sono abrogati;

e) al comma 40 le parole da: "Qualora il sindaco" fino alla fine del comma sono soppresse. ».

7.1. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

"19. Il sindaco metropolitano è eletto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano, a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale, e dura in carica cinque anni.";

b) al comma 21 le parole da: "In caso di rinnovo" fino alla fine del comma sono soppresse;

c) il comma 22 è abrogato;

d) al comma 24, dopo le parole: "assicurativi di cui agli articoli" è inserita la seguente: "79";

e) al comma 40 le parole da: "Qualora il sindaco" fino alla fine del comma sono soppresse. ».

7.2. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 19 è soppresso;

b) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. Il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano durano in carica cinque anni";

c) il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Lo statuto della città metropolitana prevede l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.";

d) al comma 24, dopo le parole: “assicurativi di cui agli articoli” è inserita la seguente: “79”;

e) al comma 40 le parole da: “Qualora il sindaco” fino alla fine del comma sono soppresse. ».

7.3. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) le parole: « provinciali, metropolitani » sono soppresse;

2) dopo le parole: « previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, » sono inserite le seguenti: « comunali, provinciali e metropolitani, nonché i consiglieri delegati delle province e delle città metropolitane »;

b) al comma 4:

1) le parole: « delle province, delle città metropolitane, » sono soppresse;

2) dopo le parole: « consorzi fra enti locali, » sono inserite le seguenti: « i consiglieri delegati delle province e delle città metropolitane »;

3) dopo le parole: « presidenti dei consigli provinciali » è inserita la seguente: « , metropolitani »;

4) dopo le parole: « i presidenti dei gruppi consiliari delle province » sono inserite le seguenti: « , delle città metropolitane »;

5) dopo le parole: « sindaci metropolitani » sono inserite le seguenti: « e delle unioni dei comuni ».

7.4. De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge del 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio uni-

versale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

b) i commi da 20 a 22, da 25 a 39 e 42 sono abrogati;

c) il comma 58 è sostituito dal seguente:

« 58. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

d) i commi da 59 a 78 sono abrogati e al comma 54, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) la giunta provinciale ».

7.7. Lucaselli, Silvestroni, Prisco, Trancasini, Donzelli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il comma 24, dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato. Al sindaco metropolitano ed ai componenti dei consiglieri dell'assemblea metropolitana è corrisposta una indennità mensile corrispondente a quella prevista per gli assessori del comune di appartenenza, con il limite di euro 1.000.

7.5. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole « 500.000 » con le seguenti: « 250.000 » e dopo le parole: « dei comuni » aggiungere le seguenti: « e delle municipalità ».

7.6. Fogliani, Bazzaro, Andreuzza, Valotto, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi,

Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Indennità di funzione per i sindaci)

1. L'articolo 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 è abrogato.

2. L'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti è determinata in misura fissa in euro 2.000,00 mensili.

3. Sono altresì incrementate del 20 per cento le indennità stabilite alla data odierna per i sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 50.000 abitanti.

4. L'indennità è ridotta del 25 per cento per i soggetti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale superiore al 50 per cento, di reddito da pensione o di partita iva mantenuta attiva durante il mandato.

5. L'indennità può essere oggetto di rinuncia.

6. In ragione delle attribuzioni connesse al ruolo di ufficiale del Governo, gli oneri, anche fiscali, derivanti dal pagamento della predetta indennità sono ripartiti in ragione del 50 per cento ciascuno tra il Comune e lo Stato ».

7.020. Ruffino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizione su indennità dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Al comma 8-bis dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «è equiparata all'indennità».

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, con proprio decreto, è tenuto ad apportare le modifiche necessarie, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 57-*quater* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019.

3. Alla Tabella A allegata al decreto interministeriale del 4 aprile 2000, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Comuni fino a 1.000 abitanti euro 1.291,14» e «Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti euro 1.446,08» sono soppresse;

b) le parole: «Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti euro 2.169,12» sono sostituite dalle seguenti: «Comuni fino a 5.000 abitanti euro 2.169,12» ».

7.025. Lovecchio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni concernenti le indennità dei sindaci metropolitani)

1. All'articolo 1, comma 24, della legge n. 56 del 2014 le parole: «L'incarico di sindaco metropolitano,» sono sostituite dalle seguenti: «Al sindaco metropolitano è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari al 50 per cento di quella già assegnata in quanto sindaco del comune capoluogo. L'incarico» ».

7.017. Navarra, Ceccanti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni concernenti le indennità dei sindaci metropolitani)

1. All'articolo 1, comma 24, della legge n. 56 del 2014 sostituire le parole: «L'incarico di sindaco metropolitano,» con le seguenti: «Al sindaco metropolitano è cor-

risposta un'indennità pari a quella prevista per un consigliere regionale della Regione sul cui territorio insiste la città metropolitana. L'incarico. ».

7.018. Navarra, Ceccanti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

CAPO I-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI

Art. 7-bis.

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « Tale limite non si applica al comune capoluogo della città metropolitana ».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

7.016. Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente al-

l'Ufficio di gabinetto del Sindaco ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. In casi eccezionali connessi a comprovate condizioni di salute e/o esigenze socio-sanitarie, le dimissioni possono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse necessitano di essere ratificate con votazione nella prima seduta utile del consiglio comunale. Le dimissioni di uno o più consiglieri comportano lo scorrimento della lista. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141. ».

b) all'articolo 52, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La mozione di sfiducia deve essere presentata e votata esclusivamente all'interno di una seduta del consiglio comunale. ».

7.022. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Paternoster, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Il comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

“4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggio-

ranza dei voti validi in misura almeno pari al 40 per cento” ».

7.021. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Stabilizzazione del personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Siciliana)

1. A favore dei comuni e degli enti di area vasta ricadenti sul territorio della Regione Siciliana, che versano nella condizione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 259, comma 6, o che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del medesimo decreto, risulta priva o insufficiente dei posti utili alla stabilizzazione del personale precario, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 36 mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 10.

2. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Siciliana adotta un provvedimento atto a regolamentare, con oneri finanziari a proprio carico, l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le finalità di cui al comma 1 »

7.019. Alaimo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche in materia di centri di accoglienza)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: “lo straniero” inserire le seguenti: “, previa autorizzazione dell'ente locale ospitante,” ».

7.023. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di abuso d'ufficio)

1. Al comma 2, dell'articolo 143, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “la sussistenza di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “nonché all'articolo 323 del codice penale” ».

7.024. Lovecchio.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di interrogazioni-question time dei cittadini)

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “interessi collettivi”, sono inserite le seguenti: “ovvero di interrogazioni-question time su temi inerenti alla pubblica utilità, proponibili da cittadini, singoli o associati, che abbiano compiuto i sedici anni di età” ».

7.01. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche in tema di difensore civico provinciale e metropolitano)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le

parole: « possono prevedere », sono sostituite dalla seguente: « prevedono ».

2. All'articolo 1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo la lettera *d*), sono inserite le seguenti:

« *d-bis*) prevede l'istituzione del difensore civico metropolitano con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione della città metropolitana, disciplinando l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale;

d-ter) prevede l'obbligo di stipula di apposita convenzione gratuita tra i difensori civici metropolitani e provinciali e gli enti locali comunali di competenza. In assenza del difensore civico provinciale e/o metropolitano corre l'obbligo di stipula di apposita convenzione gratuita tra il difensore civico regionale e gli enti locali comunali della regione ».

7.02. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Reintroduzione delle circoscrizioni di decentramento nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti)

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 abitanti";

b) al comma 3, le parole: "250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 abitanti".

2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 la lettera *b*) è soppressa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore ».

7.03. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, in materia di pubblicità delle sedute dei consigli comunali)

1. All'articolo 38, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "pubblicità dei lavori", sono aggiunte le seguenti: " , ivi compreso, laddove non abbiano già provveduto, l'obbligo di pubblicazione dei verbali delle sedute delle commissioni nei propri siti internet istituzionali, in una sezione dedicata ai consigli comunali in cui aggiungere la sottosezione relativa alle singole commissioni comunali al fine di rendere disponibile, per ognuna, le date delle convocazioni, gli ordini del giorno, i verbali delle riunioni e l'orario di inizio e di fine della seduta di commissione" ».

7.04. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, in materia di pubblicità delle sedute dei consigli comunali)

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento, e quelle del consiglio comunale sono, altresì, riprese e trasmesse in diretta *streaming*. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le sedute si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. I comuni e le province provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute del consiglio, rendendone disponibile il contenuto attraverso il proprio sito web. Sono in ogni caso consentite le riprese video dei consigli, purché effettuate in modo da non arrecare pregiudizio al corretto svolgimento dei lavori.

7-bis. Nei casi espressamente previsti dal regolamento, l'esame di determinati punti all'ordine del giorno del consiglio può essere tenuto a porte chiuse, qualora l'argomento in discussione possa ledere le esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. In tale caso, il consiglio, su richiesta di un suo componente, delibera a maggioranza qualificata dei presenti la prosecuzione dei lavori a porte chiuse, impedendone la trasmissione in diretta *streaming*, nonché la registrazione audio e video” ».

7.05. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Introduzione dell'articolo 38-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di pubblicità delle sedute dei consigli comunali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

“Art. 38-bis.

(Obblighi di pubblicazione nei siti web istituzionali)

1. I comuni predispongono, laddove non abbiano già provveduto, nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali in cui aggiungere la sottosezione relativa alle singole commissioni comunali al fine di pubblicare, per ognuna, le date delle convocazioni, gli ordini del giorno, i verbali delle riunioni e l'orario di inizio e di fine della seduta di commissione” ».

7.06. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “contratto di lavoro a tempo determinato” si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato” ».

7.07. Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modificazioni al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di direttori generali)

1. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti" sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: "non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui" sono soppresse ».

7.08. Fogliani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche in tema di difensore civico comunale)

1. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera a) è soppressa ».

7.09. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Abolizione del limite temporale per gli incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. Al comma 1 terzo periodo dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "e

per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile" sono soppresse ».

7.010. Fogliani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Proroga del termine per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "nel triennio 2018-2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021" e, al comma 2, le parole: "nello stesso triennio 2018-2020", sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021" ».

7.011. Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 1131, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i comuni interessati da carenza di organico per le mansioni ricoperte in forza di contratti di lavoro atipici e a tempo determinato attualmente pendenti, che non sono in condizione di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori, come stabilito dall'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono procedere, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla proroga dei suddetti contratti per una durata massima di dodici mesi ».

7.012. Faro, Manzo, Buompane, Flati.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico per il regolare funzionamento degli enti in dissesto)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente ».

7.013. Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Istituzione delle consulte comunali dei giovani)

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 473, lettera *d*), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere istituita, in ogni comune, la Consulta Comunale dei giovani, quale organo consultivo locale teso a promuovere il dialogo con le Istituzioni sul tema della condizione giovanile utile a definire le politiche per i giovani.

2. I relativi componenti sono eletti in un numero congruo rispetto a quello dei giovani, di età inferiore ai trenta anni, residenti nel comune ».

7.014. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Bilancio partecipativo)

1. È istituito il bilancio partecipativo, quale forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città. Una quota di bilancio dell'Ente locale è destinata alla gestione diretta dei cittadini per potere interagire direttamente rispetto alle scelte delle Amministrazioni locali.

2. Alla realizzazione di quanto stabilito al comma 1, partecipano le seguenti figure:

a) assemblea dei cittadini di quartiere, costituita da tutti i cittadini residenti nella circoscrizione o quartiere, a partire dal sedicesimo anno di età;

b) giunta cittadina, ovvero un gruppo di rappresentanti dell'Assemblea che operativamente collabora con i facilitatori, di cui alla lettera seguente;

c) facilitatori, ovvero tecnici del Comune che coadiuvano le attività del gruppo, fornendo supporto informativo e formativo, pur senza condizionare e/o veicolare le decisioni della cittadinanza.

3. Il procedimento per la realizzazione del Bilancio partecipativo, è articolato nel seguente modo:

a) individuazione/ripartizione della città in quartieri, funzionale alla rilevazione delle necessità ed all'organizzazione delle assemblee dei cittadini con i facilitatori;

b) indagine conoscitiva, tramite consultazioni popolari, sulla realtà di quartiere e sulle indicazioni dei cittadini che, anche con l'ausilio di questionari, possono rappresentare problemi ed esigenze della comunità, nonché individuare le priorità nella realizzazione di nuovi servizi o opere pubbliche;

c) valutazione tecnica e di fattibilità, in relazione alla quale:

1) i componenti di ciascuna giunta cittadina raccolgono le richieste e le orga-

nizzano in un *report* da presentare ai facilitatori;

2) i facilitatori approfondiscono i singoli progetti, suggeriti dai cittadini di quartiere, con valutazioni di carattere tecnico-economico e di fattibilità;

3) terminata la fase di valutazione tecnico/economica, i facilitatori informano le singole giunte cittadine e, ove sia necessario operare una scelta, le giunte in seduta comune, stabiliscono i criteri di aggiudicazione dei progetti.

d) inserimento delle attività deliberate in modo partecipato all'interno del bilancio, con precisa imputazione e idonea copertura economica;

e) monitoraggio, quale fase in cui i cittadini possono verificare la concreta realizzazione delle attività deliberate in Assemblea ».

7.015. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

ART. 8.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica salvo quanto previsto dal comma 2. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.

2. I responsabili dell'anticorruzione della stazione appaltante comunicano senza indugio l'avvenuto deposito dei dati di cui all'articolo 1, comma 16, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, al sindaco o al presidente di provincia ogni sei mesi. Nel caso dei consigli comunali e provinciali, il segretario generale provvede a dare no-

tizia alle rispettive assemblee dell'avvenuto deposito e della ricevuta dell'Anac che attesta la correttezza del file informatico depositato entro la prima seduta utile successiva alle suddette scadenze. Nel caso di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato, l'informazione di cui al periodo precedente viene fornita dal direttore generale, se presente nella pianta organica, o dal presidente del consiglio di amministrazione ai titolari di quote nella prima riunione utile successiva alle scadenze. In caso di mancato o errato deposito, il sindaco o il presidente della provincia, nonché il responsabile amministrativo degli enti di cui al periodo precedente segnalano senza indugio all'Anac ed alla prefettura le anomalie ravvisate nella procedura prevista dalla legge, e convocano entro 10 giorni l'organo esecutivo o il consiglio di amministrazione per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo l'Anac segnala alla Corte dei Conti il mancato rispetto dell'obbligo quale illecito disciplinare indirizzato all'ufficio di cui all'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli organi di vigilanza (OIV) dell'amministrazione interessata ai fini dell'attuazione delle altre forme di responsabilità di cui al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

8.1. Trano.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Conto annuale delle spese sostenute per il personale)

1. La rilevazione e la pubblicazione dei dati contenuti nel conto annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella sezione « Amministrazione trasparente » del

sito *internet* istituzionale dell'ente locale tiene luogo di ogni altro adempimento relativo alla comunicazione di tabelle e altri dati inerenti alla spesa del personale, che i comuni siano tenuti a inviare ad altre amministrazioni pubbliche, salve le prerogative della Corte dei conti e del Dipartimento della Funzione pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato un modello uniforme per la rilevazione dei dati relative alla spesa di personale.

9.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Comunicazioni e adempimenti dei Comuni)

1. È abrogata ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda a carico dei Comuni, delle loro aziende speciali e organi strumentali, obblighi di comunicazioni di dati, ad enti superiori e autorità di controllo, qualora le informazioni oggetto di comunicazione debbano essere oggetto di pubblicazione nel sito *internet* dell'Ente o di inserimento nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è redatto l'elenco delle comunicazioni ed adempimenti non più obbligatori ai sensi del precedente comma.

10.1. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il primo periodo del comma *5-quinquies* dell'articolo 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

10.2. Cestari, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Semplificazioni delle comunicazioni del Documento unico di programmazione)

1. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 luglio di ogni anno" sono soppresse;

b) è aggiunto il seguente periodo: "Il Documento unico di programmazione è facoltativo per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti" ».

10.03. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Deroga al mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei documenti contabili)

1. Al comma *1-quinquies* dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alle parole: "In caso di mancato rispetto", sono premesse le seguenti: "Salvo che per l'anno 2021," ».

10.01. Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Semplificazioni delle comunicazioni contabili)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "La relazione di cui al comma 166" ».

10.02. Comaroli, Vanessa Cattoi.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2019 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11.1. Fornaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Laddove norme di legge o disposizioni ministeriali o di autorità indipendenti richiedono l'obbligo della trasmissione di informazioni o di rendicontazioni, i dirigenti e i responsabili dei servizi sono responsabili in via esclusiva, in relazione alla propria competenza, di eventuali omissioni o ritardi riguardanti la trasmissione di tali documenti, compresa l'attività di rendicontazione di fine mandato e il referto del controllo di gestione.

1-ter. I comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, in considerazione dell'impossibilità di disporre di dati attendibili, non sono tenuti alla predisposizione del referto sul controllo di gestione. Conseguentemente nessuna sanzione può essere irrogata per l'inottemperanza a tale adempimento.

11.2. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato

un modello unico uniforme per le comunicazioni contabili relative agli adempimenti non abrogati dal precedente comma, da presentare annualmente e con le modalità predisposte dal medesimo decreto.

11.3. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Proroga utilizzo quota libera degli avanzi di amministrazione e flessibilità degli enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" ».

11.06. Papiro.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, fermo restando

la misura dell'accantonamento a rendiconto ».

11.07. Papiro.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

1. L'ente locale che si trova nella condizione di dovere esercitare funzioni nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni, comprese le Agenzie, le Autorità indipendenti e le Amministrazioni centrali, mediante l'utilizzo delle proprie risorse economiche, strumentali ed umane, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti a tal fine. Nell'attesa di una definitiva quantificazione, tali costi sono calcolati in ragione delle giornate di lavoro, preventivamente comunicate alle amministrazioni per conto delle quali si esercitano le suddette funzioni. In mancanza dell'erogazione di tale risarcimento, l'Ente locale è liberato da ogni responsabilità in ordine a eventuali disservizi e in caso di gravi e comprovate carenze strutturali può procedere alla sospensione delle attività conseguenti ».

11.01. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di accesso, in armonia con le esigenze di funzionamento, l'Ente può, con proprio atto regolamentare, in aggiunta ai costi di riproduzione, stabilire ulteriori oneri da richiedere per l'esercizio di tale diritto, laddove ciò richieda l'impiego di risorse umane o (richiede sempre

l'impiego di risorse umane) la ricerca risulti gravosa ».

11.02. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Ulteriori semplificazioni amministrativo-contabili per i comuni)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170, comma 1, le parole: "Entro il 31 luglio di" e: "Entro il 15 novembre di" sono soppresse;

b) all'articolo 172, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;

c) all'articolo 174, comma 1, le parole: "entro il 15 novembre di ogni anno" sono soppresse;

d) all'articolo 183, comma 6, la lettera a) è abrogata;

e) all'articolo 183, il comma 9-bis è abrogato ».

11.09. Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

1. Nell'attività di acquisizione di beni e servizi, anche per le categorie merceologiche sottoposte all'obbligo di acquisizione tramite convenzione, l'Ente locale, nell'ambito dei principi generali in materia di contratti pubblici, assicura, in via preliminare, il rispetto del principio di economicità. A tal fine, con provvedimento motivato che dimostri l'effettiva convenienza, può procedere anche al di fuori del mercato elettronico di Consip o delle centrali regionali, utilizzando i prezzi praticati nei

mercati elettronici come parametro di riferimento ai fini della congruità dei costi ».

11.03. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di edilizia)

1. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai quali siano attribuite (limitatamente all'emergenza sanitaria Covid-19) le classi acustiche dalla I alla IV di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ».

11.04. Ruffino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2018, n. 175)

1. Limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'obbligo di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie e la revisione del piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2018, n. 175, vengono sostituiti da una comunicazione di conferma in caso di invarianza dell'assetto delle partecipazioni rispetto alla ricognizione e revisione del piano di razionaliz-

zazione al 31 dicembre 2019. Qualora sopravvengano variazioni nell'assetto delle partecipazioni o in merito al piano di razionalizzazione si dovrà procedere agli ordinari adempimenti ».

11.010. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni negli appalti)

1. Gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come aggiornato dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 69 del 2015, non trovano applicazione limitatamente agli appalti comunali ».

11.017. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

1. A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021, il bilancio di fine mandato dei consigli comunali in scadenza può essere approvato entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni ».

11.08. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Proroga della decorrenza dell'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali)

1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le

parole: "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" ».

11.05. Papiro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Semplificazione nel piano triennale delle opere pubbliche)

1. Il piano triennale di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione limitatamente agli appalti comunali.

11.019. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Semplificazione livelli di progettazione negli appalti)

1. La progettazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per contratti di appalto comunali di importo pari o inferiore ad euro 500.000, è articolata secondo un unico livello, definitivo o esecutivo, redatti ai sensi del comma 7 o comma 8 del medesimo articolo ».

11.011. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Semplificazione procedure di affidamento)

1. Per le procedure di affidamento comunali, in deroga all'articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i comuni possono stipulare il contratto pubblico dopo il quindicesimo giorno dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ».

11.021. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Semplificazione nelle rotazioni degli appalti)

1. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione limitatamente agli appalti comunali ».

11.018. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Semplificazione affidamento diretto dei comuni)

1. Per le procedure di affidamento diretto dei comuni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il codice identificativo di gara (CIG) non è obbligatorio ».

11.020. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Semplificazione centrale di progettazione negli appalti)

1. Il comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione negli appalti comunali ».

11.012. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Suppressione Albo commissari ANAC)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 77 è abrogato;

b) l'articolo 78 è abrogato ».

11.014. Comaroli, Vanessa Cattoi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Istituzione Albo commissari provinciali)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 77, comma 3, la parola: "ANAC" è sostituita dalla seguente: "provincia";

b) all'articolo 78, la parola: "ANAC" è sostituita dalla seguente: "provincia" ».

11.015. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Semplificazione avvalimento)

1. L'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione negli appalti comunali ».

11.016. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Semplificazione calcolo anomalia delle offerte negli appalti)

1. Il meccanismo di calcolo dell'anomalia delle offerte di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione per gli appalti comunali di importo inferiore ad euro 500.000.

11.013. Comaroli, Vanessa Cattoi.

ART. 12.

Sopprimerlo.

- * **12.1.** Fornaro.
- * **12.2.** Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.
- * **12.3.** Ribolla.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

- 12.4.** Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

- 12.5.** Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

- 12.6.** Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 12.7.** Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: qualora i fondi specificamente iscritti nel bilancio si dimostrino insufficienti.

- 12.8.** Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 12.9.** Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bel-

lachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, può deliberare piani di rientro finalizzati al recupero di imposte locali per la regolarizzazione delle situazioni debitorie, nonché alla sollecita acquisizione delle risorse dovute all'ente. Laddove ricorra il rischio che le somme dovute possano divenire inesigibili, sia per il decorso del tempo, sia per l'incapienza del soggetto debitore, il Consiglio può deliberare in ordine al riconoscimento di forme di agevolazione che consistano nella congrua riduzione delle somme dovute e della rateizzazione dei pagamenti in un arco temporale massimo di quindici anni. Tale forma di agevolazione dovrà essere necessariamente corredata da idonea motivazione e non potrà essere riconosciuta più di una volta a favore dello stesso soggetto. In ogni caso, è necessario che la deliberazione sia corredata dal parere favorevole del dirigente competente e che non abbia l'avviso contrario del collegio dei revisori dei conti, ai quali deve essere trasmessa trenta giorni prima dell'approvazione. In ogni caso l'applicazione di quanto sopra dovrà essere collegato a sanzioni nei casi di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento, anche ricorrendo alla sospensione delle autorizzazioni commerciali, nel rispetto della normativa vigente; ».

1-ter. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3 le parole: « 15.000 abitanti », sono sostituite ovunque ricorrano dalle parole: « 100.000 abitanti »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In ogni caso, le funzioni di direttore generale non possono essere attribuite al

segretario comunale dello stesso ente, né comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo allo stesso soggetto »;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Fermo restando l'obbligo, per ciascun comune o provincia, di dotarsi di un segretario comunale o provinciale, in caso di assenza o impedimento del segretario comunale, il direttore generale potrà assolvere ai compiti di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e curarne la verbalizzazione, nonché ogni altra funzione attribuita al segretario comunale.

4-ter. Nei comuni con popolazione uguale o inferiore a 15.000 abitanti, laddove il segretario comunale non sia stato individuato o risulti assente o sia impedito, le stesse funzioni possono essere attribuite temporaneamente a un funzionario dell'ente che rivesta la categoria D, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale. Laddove ciò non sia possibile, il sindaco, con proprio provvedimento, può conferire temporaneamente tali funzioni a un professionista, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del presente decreto legislativo, purché sia in possesso degli stessi requisiti previsti ai fini dell'attribuzione dell'incarico di segretario comunale, per un periodo limitato e solo fino alla definitiva assegnazione del segretario comunale. Dopo l'assegnazione del segretario, il funzionario così individuato potrà continuare a esercitare le funzioni di vice segretario. ».

1-*quater*. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ferma restando ogni responsabilità in ordine al corretto esercizio della funzione di direzione dei controlli amministrativi, prevista dall'articolo 147-bis, il segretario comunale non è responsabile della legittimità degli atti adottati dai funzionari dell'ente, né delle deliberazioni adottate dalla Giunta o dal Consiglio comunale, se queste siano corredate dal parere favorevole del funzionario competente. ».

1-*quinquies*. All'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il segretario comunale è tenuto a effettuare il controllo di regolarità sugli atti amministrativi di cui venga richiesto il riesame da un numero di cittadini non inferiore a 50, nei comuni fino a 15.000 abitanti e non inferiore a due millesimi rispetto alla popolazione residente, negli altri comuni. A tal fine l'Ente, con deliberazione di Giunta definisce le modalità di presentazione delle istanze di riesame, compreso l'ammontare delle tariffe da applicare a titolo di diritto di segreteria, precisando che tali somme dovranno essere incamerate nel bilancio dell'ente e non potranno, in alcun modo essere destinate a finanziare istituti di natura premiale o retributiva. Il Regolamento può prevedere l'utilizzo di un campionamento o del sorteggio, laddove il numero delle richieste di riesame risulti eccessivo e non sia possibile l'esame di tutte le richieste pervenute. In assenza della previsione regolamentare, le istanze debbono comunque essere prese in esame, ma non potranno essere aggravate dalla richiesta di costi per diritti di segreteria. L'attività di controllo deve essere ultimata entro trenta giorni dalla richiesta e può concludersi con l'archiviazione o con la richiesta, al funzionario competente di modificare o revoca dell'atto, senza alcuna responsabilità in capo al segretario comunale in caso di inerzia. Il segretario provvede, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, alla comunicazione ai richiedenti degli esiti dell'attività di controllo. Il segretario, laddove riscontri delle illegittimità ha il dovere di evidenziarle al soggetto interessato e all'organo di vertice, ma è liberato da ogni onere riguardo all'obbligo di denuncia. ».

12.10. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le competenze attribuite alla Commissione elettorale di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, sono attribuite, tutte, al Dirigente del servizio, ovvero al funzionario facente funzioni, con obbligo di procedere tramite il metodo del sorteggio pubblico e con preavviso alla cittadinanza da pubblicare sull'Albo Pretorio con almeno cinque giorni di anticipo dalla data fissata, alla nomina dei componenti dei seggi in occasione delle consultazioni elettorali. Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è abrogato.

12.11. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 71 del TUEL in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti)

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla. ».

* **12.01.** Elisa Tripodi.

* **12.02.** Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

* **12.03.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

* **12.04.** Buratti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Semplificazione affidamento diretto comuni)

1. La deliberazione del consiglio comunale riguardo l'affidamento di incarichi individuali per prestazioni professionali qualificate, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, certifica l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, di cui all'articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ».

12.05. Vanessa Cattoi, Comaroli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Semplificazione affidamento diretto comuni)

1. I requisiti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si intendono rispettati per l'affidamento diretto di incarichi comunicati, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite deliberazione del consiglio comunale ».

12.06. Vanessa Cattoi, Comaroli.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13.7.** Pella.

* **13.8.** Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. All'articolo 16, comma 25, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « a livello regionale » sono sostituite dalle seguenti: « a livello provinciale ».

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23,

prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

13.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti: *e dopo il capoverso comma 25-bis, aggiungere il seguente:*

« 25-ter. I comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti possono abolire il revisore dei conti ».

13.2. Gusmeroli, Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale" sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando la possibilità per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti di abolire il revisore dei conti" ».

13.3. Ziello.

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) prevedere che, per gli organi di revisione degli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, uno dei tre membri possa essere scelto tra coloro che sono collocati nella fascia 1.

13.6. Ribolla.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.11. Bellachioma, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: rinnovare, per una sola volta, l'inca-

rico dell'organo medesimo *con le seguenti:* affidare, per non più di due volte non consecutive, l'incarico all'organo medesimo.

13.4. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per una sola volta *con le seguenti:* per non più di due volte.

13.5. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che i presidenti, se designati tramite elezione, non possano essere scelti nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, e successive modificazioni, della stessa provincia in cui hanno la loro sede legale gli enti o i comuni che li hanno nominati e non possano ricoprire incarichi, nel medesimo collegio sindacale, per i successivi due trienni.

13.9. Trano.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che i presidenti, se designati tramite elezione, non possano essere scelti nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, e successive modificazioni, della stessa provincia in cui hanno la loro sede legale gli enti o i comuni che li hanno nominati e non possano ricoprire incarichi, nel medesimo collegio sindacale, per il successivo triennio.

13.10. Trano.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14.6. Trano.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 14

(Dirigenza apicale nei comuni)

1. Dopo l'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“Art. 108-*bis*.

(Dirigenza apicale unica)

1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane al direttore generale di cui all'articolo 108 sono attribuite le funzioni di attuazione di indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa, nonché le funzioni di cui all'articolo 97, comma 4.

2. Possono essere nominati direttore generale ai sensi del presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica. Per la nomina e la revoca del direttore generale si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 108.

3. I comuni di cui al presente articolo e le città metropolitane non hanno il segretario di cui all'articolo 97” ».

14.1. Manzo, Faro, Buompane, Flati.

Al comma 1, dopo le parole: comuni capoluogo inserire le seguenti: di provincia.

14.2. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e di controllo fino alla fine del periodo, e sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso il segretario comunale esercita le funzioni previste nell'articolo 97, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta eccezione per l'attività di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti, nonché gli eventuali altri compiti

attribuiti da ulteriori disposizioni normative.

14.3. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Gli atti aventi natura regolamentare, in ragione della loro funzione normativa, debbono essere muniti del parere preventivo di legittimità espresso dal segretario comunale. A tal fine il segretario comunale è tenuto ad apporre il proprio parere entro 15 giorni dalla data in cui riceve il documento relativo alla proposta di regolamento. In caso di inerzia da parte del segretario, il parere si intende favorevole, nel senso che si ritiene acquisito il suo assenso. In caso di parere negativo, il documento può essere comunque approvato solo se corredato da un parere favorevole espresso da un altro funzionario dell'ente che ne abbia la competenza”.

1-*ter*. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-*bis*. I dirigenti sono tenuti ad attuare gli indirizzi dell'ente espressi mediante atti di programmazione o direttive. Le direttive sono emanate dal sindaco e sono finalizzate all'attuazione di specifici adempimenti o all'adozione di specifici atti. L'inosservanza delle direttive comporta le conseguenze previste nell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, laddove un dirigente o responsabile di servizio si rifiuti di eseguire le direttive emanate dal sindaco, quest'ultimo potrà incaricare dello stesso adempimento un altro funzionario o il segretario generale, fermo restando, laddove necessario, l'eventuale avvio di azioni di natura disciplinare. I funzionari incaricati dell'adempimento, in sostituzione del funzionario originariamente incaricato, possono rifiutarsi di adempiere, con atto mo-

tivato, se ritengono l'ordine illegittimo, senza incorrere in sanzioni o altre eventuali misure discriminatorie". ».

14.4. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I segretari comunali di fascia A, con un'anzianità di almeno 25 anni di servizio di ruolo, possono optare per la mobilità verso Amministrazioni statali con carenze in organico, con modalità da definire nel regolamento attuativo della presente legge.

14.5. Casciello.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di contratti di lavoro flessibile negli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, i seguenti periodi sono soppressi: « Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione

delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « gli enti possono impegnare solo spese correnti » si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato

necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia ».

* **14.021.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **14.019.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

* **14.023.** Buratti.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Modifiche in tema di potenziamento degli organici comunali con contratti di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile)

1. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono soppressi i periodi dal terzo all’ottavo.

2. All’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell’articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia” ».

** **14.014.** Pella.

** **14.016.** Elisa Tripodi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l’articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisog-

gni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

b) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

c) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ».

* **14.015.** Pella.

* **14.017.** Elisa Tripodi.

* **14.020.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

* **14.022.** Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* **14.024.** Topo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

1. Negli Enti dotati di Avvocatura interna, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spettano agli Avvocati incardinati nell'Ufficio ed iscritti nell'elenco speciale dell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, i quali esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. Il coordinamento dell'Avvocatura interna è affidato ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale, di norma scelto tra i legali già in ruolo. Agli Avvocati in-

cardinati nell'Avvocatura interna viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali dell'ente ad essi assegnati ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti approvati dagli enti di appartenenza. Presso l'Avvocatura interna degli enti locali può svolgersi il tirocinio di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la durata massima di diciotto mesi. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. L'esito positivo del tirocinio, attestato dal coordinatore dell'Avvocatura, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ».

14.018. De Angelis.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

(Possibilità per gli enti locali di rinunciare al personale in mobilità se sottoposto ad almeno due provvedimenti disciplinari)

1. Al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero lo stesso abbia avuto a suo carico almeno due provvedimenti disciplinari" ».

14.01. Fogliani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

(Possibilità per gli enti locali di rinunciare al personale in mobilità se sottoposto ad almeno due provvedimenti disciplinari)

1. Al comma 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo, dopo le parole: "che intendono bandire il concorso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero accertata la sola sussistenza negli elenchi medesimi di personale già sottoposto ad almeno due provvedimenti disciplinari," ».

14.02. Fogliani.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti il segretario che matura i requisiti pensionistici nel corso del mandato resta in ogni caso in carica fino alla cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia" ».

14.03. Colla.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio ».

14.04. Fogliani, Ferrari.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, senza alcun limite, purché ciò avvenga nel rispetto dei vincoli di spesa fissati dalle leggi vigenti" ».

14.05. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

1. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale dipendente degli enti locali, collocato a riposo ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II, articoli 14 e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è data facoltà ai medesimi enti di avviare le procedure di mobilità e di reclutamento del personale a decorrere dalla data di accettazione della richiesta di pensionamento ».

14.06. Fogliani.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

1. Al fine di consentire agli enti locali maggiori investimenti e una programmazione economica pluriennale indirizzata alla crescita, nonché evitare crisi finanziarie dei medesimi enti che possano portare al dissesto o all'adozione della procedura di ri-

equilibrio finanziario pluriennale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 per estendere gli esercizi del piano di rientro dei comuni in disavanzo di amministrazione. In deroga all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, negli esercizi dal 2020 al 2040 i comuni in disavanzo di amministrazione possono ripristinare il pareggio di bilancio oltre gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, fino a dieci esercizi successivi a quello in cui il disavanzo è stato accertato ai sensi dell'articolo 186 del medesimo decreto legislativo. Il piano di rientro di cui al presente comma è approvato mediante l'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro del disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, anche oltre la durata della consiliatura. I comuni in disavanzo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno già adottato il piano di rientro possono, mediante l'adozione di una delibera consiliare, estendere il piano di rientro in corso oltre gli esercizi originariamente previsti, e in ogni caso non oltre il decimo esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato il disavanzo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

14.07. Colla.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

3-*ter*. Resta ferma, per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3

del presente articolo, l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

14.08. Tiramani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del Servizio di distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Gli enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi degli articoli 5 e seguenti del regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011 n. 226, come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 307/2014/R/GAS, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o

entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1, lettera *a*), della suddetta delibera ».

14.09. Covolo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale” ».

14.010. Covolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di semplificare, nonché di garantire efficienza e speditezza all'attività della Pubblica Amministrazione nell'erogazione di servizi alla collettività, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, così come aggiornata dalla delibera del 31 maggio 2017, n. 556 dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, sono esenti dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) per i contratti di lavori, servizi e forniture, nonché per i contratti di cui agli articoli 7, 16, 17, 19, 162 e all'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi importo pari o inferiore a 10.000 euro.

2. Con le medesime finalità del precedente comma, all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “5.000 euro”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “10.000 euro” ».

14.011. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi, Binelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di acquisti degli enti locali)

1. Al fine di semplificare, nonché di garantire efficienza e speditezza all'attività della Pubblica Amministrazione nell'erogazione di servizi alla collettività, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, così come aggiornata dalla delibera del 31 maggio 2017, n. 556, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli enti locali sono esenti dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) per i contratti di lavori, servizi e forniture, nonché per i contratti di cui agli articoli 7, 16, 17, 19, 162 e all'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi importo pari o inferiore a 5.000 euro ».

14.012. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di acquisti dei comuni fino a 15.000 abitanti)

1. Al fine di semplificare, nonché di garantire efficienza e speditezza all'attività della Pubblica Amministrazione nell'erogazione di servizi alla collettività, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, così come aggiornata dalla delibera del 31 maggio 2017, n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti sono esenti dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) per i contratti di lavori, servizi e forniture, nonché per i contratti di cui agli articoli 7, 16, 17, 19, 162 e all'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi importo pari o inferiore a 5.000 euro ».

14.013. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi, Binelli.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Assunzioni degli Enti Locali)

1. I Comuni attuano il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con l'unico vincolo di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente.

15.2. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

1-ter. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove

assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

1-quater. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

1-quinquies. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non possono essere considerati esuberanti.

1-sexies. Nei Comuni per i quali è prevista, nella programmazione triennale del fabbisogno, la cessazione per pensionamenti programmati di personale, le capacità assunzionali previste ai commi 2, 3 e 4, sono calcolate inserendo il pensionamento futuro, onde consentire la compresenza dei dipendenti per un periodo minimo di sei mesi.

15.4. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Nei comuni con meno di 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019).

1-ter. I commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

1-*quater*. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

1-*quinquies*. Per i comuni sopra i 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

1-*sexies*. Qualora il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non possono essere considerati esuberanti.

15.1. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017, in deroga ai principi di bilancio vigenti, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma si corrisponde mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'in-

terno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

1-*quater*. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono essere considerati esuberanti.

15.5. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

1-*ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

1-*quater*. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono essere considerati esuberanti.

15.6. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 91 è aggiunto il seguente:

Art. 91-*bis*.

(Periodo di prova dei dipendenti)

1. Il periodo di prova del dipendente, durante il quale ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, anche nell'ipotesi di ente di diverso comparto, a prescindere dalla sua qualifica, non può superare i due mesi.

15.3. Moschioni, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Progressioni verticali interne nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti)

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne, i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

2. Le procedure selettive riservate di cui al presente articolo tengono conto della valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, nonché dell'attività svolta, dell'esperienza maturata, dei risultati conseguiti e dell'eventuale superamento di precedenti procedure selettive. Le medesime procedure prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e di applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e di casi concreti.

3. Il numero di posti per le procedure selettive riservate di cui al presente articolo non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

4. L'attivazione delle procedure selettive riservate di cui al presente articolo determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile dall'ente locale ai fini delle progressioni tra le aree di

cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15.01. Stefani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Progressioni verticali interne nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

2. Le procedure selettive riservate di cui al presente articolo tengono conto della valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, nonché dell'attività svolta, dell'esperienza maturata, dei risultati conseguiti e dell'eventuale superamento di precedenti procedure selettive. Le medesime procedure prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e di applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e di casi concreti.

3. Il numero di posti per le procedure selettive riservate di cui al presente articolo non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

4. L'attivazione delle procedure selettive riservate di cui al presente articolo determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile dall'ente locale ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15.02. Bianchi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « Le stesse possono essere utilizzate, per un ulteriore trenta per cento dei posti banditi, per la copertura, mediante scorrimento, di posti che si rendessero vacanti nel periodo di validità della graduatoria; quest'ultima percentuale è elevata al cento per cento qualora la procedura concorsuale sia stata bandita congiuntamente da più amministrazioni pubbliche ».

15.03. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera *a*), del presente articolo. ».

15.04. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 15 del Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. Le Prefetture possono nominare segretari comunali aventi determinati requisiti specificati con un decreto successivo del Ministro competente, per i comuni sotto i 5000 abitanti che siano privi di segretari

comunali, e fino alla scadenza del mandato del Sindaco. ».

15.05. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Assunzioni degli Enti Locali)

1. Per la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la riduzione dei deficit di organico, gli Enti Locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.

15.06. Ruffino, Benigni, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Semplificazione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)

1. I fabbisogni *standard* dei comuni di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono determinati dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, attraverso la predisposizione di appositi questionari biennali.

15.07. Comaroli, Vanessa Cattoi.

ART. 16.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 32, comma *5-ter*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « senza che

ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità » sono soppresse.

16.1. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) Al comma 10 dell'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I limiti percentuali di cui al presente comma non si applicano nei comuni sino a 5.000 abitanti nel caso in cui sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse per vizi insanabili contenuti nelle medesime. ».

17.6. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) Al comma 10 dell'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I limiti percentuali di cui al presente comma non si applicano nei comuni sino a 3.000 abitanti nel caso in cui sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse per vizi insanabili contenuti nelle medesime. ».

17.7. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

maggio 1960, n. 570, dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

Art. 60-bis.

(Proclamazione del sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il sindaco è eletto e si intendono eletti tutti i candidati compresi nella lista, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, restando esclusi dal computo del denominatore gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

17.8. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la sezione denominata "Amministrazione Trasparente" di cui al comma 1 è facoltativa, fermo restando l'obbligo di pubblicazione delle informazioni previste per legge. ».

5-ter. All'articolo 9-bis del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la pubblicazione delle banche dati di cui all'Allegato B è facoltativa. ».

17.2. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono aggiunte, in fine, le parole: « per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici, da adottare

da parte della giunta comunale entro il 31 gennaio ».

5-ter. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo. ».

17.3. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il piano di prevenzione della corruzione può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della giunta comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

6-ter. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 6-bis ».

5-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la sezione "Amministrazione trasparente" è facoltativa, fermo restando l'obbligo di pubblicazione delle informazioni previste per legge ».

5-quater. All'articolo 9-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la pubblicazione dell'Allegato B è facoltativa ».

5-quinquies. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano:

1) gli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

2) gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

17.5. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

Art. 60-bis.

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il sindaco è eletto e si intendono eletti tutti i candidati compresi nella lista, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, restando esclusi dal computo del denominatore gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

17.9. Silvestroni, Prisco, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. I commi da 26 a 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

17.4. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i-bis) da non meno di 10 e da non più di 25 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti »;

b) il comma 2 è abrogato.

17.10. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I limiti percentuali di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse per difetti insanabili contenuti nelle liste stesse ».

17.01. Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali)

1. Le regioni e le province autonome, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

17.02. Mandelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Composizione delle Giunte nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente: « Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è facoltà del sindaco, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, nominare sino a 2 assessori non facenti parte del consiglio, purché siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Qualora gli assessori nominati ai sensi del precedente periodo comportino il superamento del limite previsto dal comma 1, ad essi non spetta l'indennità di funzione ».

17.03. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, comma 6, lettera b) le parole: « e di cassa » sono soppresse;

b) all'articolo 165, comma 7, la lettera d) è abrogata;

c) all'articolo 166, il comma 2-*quater* è abrogato;

d) all'articolo 169, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

e) all'articolo 175, comma 1, le parole: « e di cassa » sono soppresse;

f) all'articolo 175, comma 3, la lettera e) è abrogata;

g) all'articolo 175, comma 5-*bis* la lettera d) è abrogata;

h) all'articolo 175, comma 5-*quater*, lettere b) e c), le parole: « e di cassa » sono soppresse;

i) all'articolo 175, comma 8, le parole: « ed il fondo di cassa » sono soppresse;

l) all'articolo 176, comma 1, le parole: « , dal fondo di riserva di cassa » sono soppresse;

m) all'articolo 180 il comma 4-*ter* è abrogato;

n) all'articolo 183 il comma 8 è abrogato;

o) all'articolo 185 il comma 1 è abrogato;

p) all'articolo 185, comma 1, lettera c) la parola: « cassa » è soppresa;

q) all'articolo 193, comma 2, lettera a), le parole: « di cassa » sono soppresse.

Conseguentemente sono abrogate tutte le relative disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che introducono il bilancio di cassa.

17.04. Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Semplificazioni in materia di revisione elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la revisione avviene, a discrezione della giunta municipale, in uno solo dei mesi di gennaio e di luglio. »;

b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, l'aggiornamento delle liste elettorali di cui

al precedente periodo avviene, a discrezione della giunta municipale, con un'unica revisione semestrale. »;

c) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la Commissione elettorale, a sua discrezione, effettua la revisione di cui al precedente periodo in modalità annuale, entro il 10 aprile o entro il 10 ottobre di ciascun anno. »;

d) all'articolo 18, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il manifesto di cui al predetto manifesto è affisso entro l'11 aprile nel caso in cui la commissione elettorale abbia deciso di effettuare la revisione elettorale in modalità annuale entro il 10 aprile dello stesso anno, con possibilità di presentare ricorso unicamente non oltre il 20 aprile successivo, ed entro l'11 ottobre, nel caso in cui la Commissione elettorale abbia deciso di effettuare la revisione elettorale in modalità annuale entro il 10 ottobre dello stesso anno, con possibilità di presentare ricorso unicamente non oltre il 20 ottobre successivo »;

e) all'articolo 30, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la Commissione elettorale mandamentale provvede all'approvazione degli elenchi entro il 10 giugno o entro il 10 dicembre sulla base dell'esercizio di discrezionalità di cui all'articolo 7, comma 1. »;

f) all'articolo 31, primo comma, dopo la parola: « semestrali » sono aggiunte le seguenti: « o annuali nel caso dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti »;

g) all'articolo 32, primo comma, alinea, dopo le parole: « del semestre successivo » sono inserite le seguenti: « o dell'anno successivo, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti »;

h) all'articolo 35, dopo le parole: « il 10 ottobre di ciascun anno » sono inserite le seguenti: « o, nei comuni con popola-

zione inferiore ai 1.000 abitanti, entro uno solo dei predetti termini »;

i) all'articolo 40, primo comma, dopo le parole: « 10 dicembre », sono inserite le seguenti: « o, nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, entro uno solo dei predetti termini, ».

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono applicate, se del caso, singolarmente, in base all'esercizio di discrezionalità da parte della Giunta Municipale di cui al comma 1 del presente articolo.

17.05. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Semplificazioni in materia di revisione elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti le procedure di revisione elettorale di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono effettuate, a discrezione della giunta municipale, su base annuale.

2. Qualora la giunta municipale decida di avvalersi della discrezionalità di cui al comma 2, seleziona uno solo dei periodi di revisione di gennaio o di luglio di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e uno solo dei periodi di revisione tra il 10, 11, ed il 20 aprile, e, conseguentemente il 10 giugno o del 10, 11 e 20 ottobre e, conseguentemente, il 10 dicembre.

17.06. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 270, dopo le parole: « I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, » sono inserite le seguenti: « dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci), »;

b) all'articolo 271:

1) al comma 1, dopo le parole: « Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci », sono inserite le seguenti: « dell'Anpci, »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci o l'Anpci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del presente comma mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco ».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le parole: « ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM » sono sostituite dalle seguenti: « , il

presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM e il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia – ANPCI ».

3. Il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, prevedendo che, per i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, la prefettura possa conferire le funzioni di segretario comunale a un funzionario di ruolo in servizio presso il comune, in possesso dei requisiti determinati con decreto del Ministro dell'interno, comunque per un periodo non eccedente 180 giorni, salvo proroga motivata da mancanza di disponibilità di segretari comunali presso la sezione regionale.

18.11. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, capoverso « 2-bis », primo periodo, dopo le parole: pieno o parziale aggiungere le seguenti: presso la Prefettura competente per territorio o.

18.2. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 2-bis », dopo le parole: « presso l'Anci », aggiungere le seguenti: « e l'Anpci »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM", sono aggiunte le seguenti: "e dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia".

1-ter. All'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "I contributi, stabiliti con delibera dagli or-

gani statutari competenti dell'Anci," sono aggiunte le seguenti: "dell'Anpci".

1-quater. All'articolo 271, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci", sono aggiunte le seguenti: ", dell'Anpci" ».

18.3. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso « 2-bis », dopo le parole: presso l'Anci, aggiungere le seguenti: e presso l'Uncem.

* **18.4.** Fornaro.

* **18.5.** Enrico Borghi.

Al comma 1, dopo il capoverso « 2-bis » aggiungere i seguenti:

2-ter. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti le spese previste per la figura del segretario comunale non vengono computate fra quelle rientranti le spese del personale.

2-quater. I segretari comunali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mantengono la propria posizione giuridica e al corrispondente trattamento economico provvede il Ministero dell'interno.

18.12. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo il capoverso « 2-bis » inserire il seguente:

2-ter. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti le spese previste per la figura del segretario comunale non vengono computate fra quelle rientranti tra le spese del personale.

18.6. Silvestroni, Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Nei tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « Nei cinque anni » e le parole: « per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo comunque non superiore alla durata del mandato amministrativo del Sindaco »;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I funzionari che abbiamo assolto l'obbligo formativo di cui al precedente periodo sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ».

18.8. Ruffino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e comunque, » sono soppresse.

18.7. Enrico Borghi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, le funzioni del Segretario Comunale possono essere demandate a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 assunti da associazioni o forme aggregative tra comuni e da essi messi a disposizione.

18.9. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti le-

gislativi atti a unificare, in un unico testo normativo, la disciplina della dirigenza negli enti locali, rivedendone altresì le funzioni e gli obiettivi nell'ottica di una maggiore assimilazione all'impiego privato.

18.10. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sulla disciplina dei segretari comunali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore. »;

b) all'articolo 11, comma 7, le parole: « qualora sia stato collocato in disponibilità » sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, le parole: « fino all'introduzione di una diversa disciplina » sono soppresse;

d) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari

dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C ».

18.01. Pastorino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sulla disciplina dei segretari comunali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore. ».

18.02. Pastorino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sulla disciplina dei segretari comunali)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino all'introduzione di una diversa disciplina » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C ».

18.03. Pastorino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Nomina dei vicesegretari comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-bis. I sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di vacanza del segretario titolare e ove previsto ai sensi dell'articolo 97, comma 5, possono conferire l'incarico di vicesegretario a un dipendente dell'amministrazione comunale che abbia i requisiti di cui all'articolo 98, comma 5. Tale incarico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha durata annuale ed è rinnovabile per un ulteriore biennio, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. ».

18.04. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disciplina dei vice segretari comunali)

1. Per il periodo di funzione di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il vice segretario comunale ha diritto a percepire il trattamento previsto

per la qualifica superiore di segretario comunale.

18.05. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disciplina dei vice segretari comunali)

1. All'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 abitanti ».

2. Per il periodo di funzione di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il vice segretario comunale ha diritto a percepire il trattamento previsto per la qualifica superiore di segretario comunale.

18.06. Comaroli, Vanessa Cattoi.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di incentivazione e premialità aggiungere le seguenti: , per le convenzioni di funzioni e servizi di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

19.2. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 29-bis, dopo le parole: di premialità per

inserire le seguenti: le convenzioni di funzioni e servizi e per.

19.4. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: forma associativa aggiungere le seguenti: nonché degli effettivi e documentati risparmi di spesa che l'unione garantisce ai comuni partecipanti,.

19.3. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Priorità degli investimenti per la mobilità dolce e per l'ecosostenibilità ambientale negli obiettivi della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dando priorità a quelli legati alla mobilità dolce e all'eco-sostenibilità ambientale; ».

19.01. Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Fondo per l'accoglienza residenziale dei minori)

1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per l'accoglienza residenziale dei minori nelle comunità di tipo familiare e negli istituti di assistenza pubblici o privati, è istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con dotazione di 100 milioni per gli anni 2021 e 2022. Per accoglienza residenziale devono intendersi le strutture assistenziali di carattere residenziale familiare o comunita-

rio; in particolare, le Comunità familiari per minori, le Comunità socio-educative, le strutture di pronta accoglienza per minori, gli alloggi ad alta autonomia, i servizi di accoglienza per bambino genitore, le Comunità multiutenza e le Comunità educative e psicologiche.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo comma, nonché la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

19.02. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-ter, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai Comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con apposito decreto, le occorrenti variazioni a bilancio ».

19.03. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei Comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti)

1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-ter, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai Comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con apposito decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

19.04. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20.5. Corneli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)

1. L'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio

provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. ».

20.6. Ruffino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci.

20.7. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.3. Colletti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 5.001 a 15.000 con le seguenti: fino a 5.000.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano con le seguenti: La disposizione del comma 3 non si applica.

20.4. Navarra, Ciampi, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 5.001 con la seguente: fino.

Conseguentemente:

al comma 1 sopprimere la lettera b);

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio del 2022.

20.8. Navarra, Ciampi, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 5001 con la seguente: 3001.

Sopprimere la lettera b).

20.2. Fornaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Quorum partecipativo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)

1. All'articolo 71, comma 10, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , escludendo dal computo quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero (AIRE). ».

20.01. Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti)

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco

collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla. ».

20.02. Pella.

ART. 21.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Estensione dell'impignorabilità della prima casa agli amministratori locali)

1. All'articolo 76, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche se il debitore ha agito per conto di una pubblica amministrazione. ».

21.01. Racchella.

(Inammissibile)

ART. 22.

Sopprimere il comma 4.

22.1. Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano:

a) l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) i commi 7, 9, 12 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-ter. Ai comuni non si applicano:

a) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

b) il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4-quater. In deroga all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da un soggetto, in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, non legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente. A tale fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

4-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati e organismi di altre pubbliche amministrazioni.

4-sexies. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.

4-septies. All'articolo 14, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « che regola » sono sostituite dalle seguenti: « che definisce e assegna ».

4-*octies*. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-bis) da non meno di 10 e da non più di 15 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

4-*novies*. L'articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

22.3. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 56-*bis*, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione per gli enti locali che hanno un indebitamento inferiore al 10 per cento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I predetti enti possono conseguentemente svincolare il risultato di amministrazione per la corrispondente quota pari al 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali.

22.2. Tiramani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Svincolo dell'indebitamento dovuto al ricorso ai mutui dalla regola del pareggio di bilancio per gli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima

legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ».

22.01. Murelli.

ART. 23.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24 comma 5-*bis* del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

23.2. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 2-*ter* dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « parteciate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o parteciate da amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalla seguente: « controllate ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: dai comuni.

23.1. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

23.3. Vanessa Cattoi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: « , anche indirette, » sono soppresse;

b) al comma 3 dell'articolo 5, le parole: « o indiretta » sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: « La deliberazione di partecipazione » è inserita la seguente: « diretta ».

23.4. Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono soppresse.

2. Le pubbliche amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano proceduto agli obblighi di ricognizione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono tenute ad effettuare le suddette ricognizioni entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi gli obblighi di ricognizione a carico delle amministrazioni pubbliche stabiliti dal medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, da effettuarsi entro i limiti temporali stabili dal medesimo decreto.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, dopo le parole: materia di, inserire le seguenti: razionalizzazione e.

23.01. Fogliani.

ART. 24.

Sopprimere gli articoli 24, 25, 26 e 28.

24.1. Pella.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25.1. Fornaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 2014 al 2020 con le seguenti: dal 2014 al 2022.

25.2. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancasini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

1. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) primo periodo, le parole: “allo Stato il gettito” sono sostituite dalle seguenti: “allo Stato il 90 per cento del gettito derivante dalla riscossione”;

b) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

“f-bis) il restante 10 per cento del gettito, nel limite massimo delle risorse stabilito ciascun anno in sede di approvazione del bilancio, derivante dalla riscossione dell'imposta municipale propria sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui alla lettera precedente, è riservata ai comuni ed è destinata alla riqualificazione e al recupero degli immobili del patrimonio artistico locale ricadente nel territorio comunale o di proprietà dello stesso”;

2. Per gli anni 2020 e 2021, il limite massimo di risorse del gettito derivante dalla riscossione dell'imposta municipale propria sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui al comma precedente da riservare ai comuni è stabilito nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

entro il 30 agosto di ciascun anno in base alle entrate derivanti dai versamenti effettuati per l'acconto dell'imposta. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

25.01. Racchella.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO), a monte dell'interruzione della SP29, a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento alla rata in scadenza al 16 dicembre 2019.

2. Ai minori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 440 mila euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, con proprio decreto.

25.02. Parolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Esenzione dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per gli immobili di categoria catastale C/2 e C/6 di pertinenza all'abitazione)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,

nonché gli immobili di categoria catastale C/2 e C/6 di pertinenza all'abitazione ».

25.03. Binelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. In attuazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di attuazione della direttiva 2000/59/CE, concernente la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, anche quelle diverse dai porti gestiti da Autorità portuali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la titolarità della gestione del servizio non è definibile in capo ai Comuni.

25.04. Misiti.

ART. 26.

Sopprimerlo.

* **26.1.** Fornaro.

* **26.2.** Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27.1. Fornaro.

ART. 28.

Sopprimerlo.

* **28.1.** Fornaro.

* **28.2.** Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Servizi a domanda individuale)

1. All'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. I servizi a domanda individuale prestati dai Comuni sono gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Ente; è escluso l'obbligo di prevedere necessariamente una compartecipazione dell'utenza. Lo Stato, a partire dall'anno 2022, prevede a ridefinire il sistema di attribuzione delle risorse ai Comuni al fine di consentire un maggiore finanziamento pubblico dei servizi a domanda individuale, con priorità ai servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico. ».

2. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, è abrogato.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono abrogati.

28.01. Ruffino.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole da: « A tal fine » fino a: « dai contraenti » sono soppresse.

29.2. Comaroli, Fogliani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 29-bis.

(Differimento Fondo di Garanzia debiti commerciali)

1. Per le amministrazioni comunali l'obbligo di accantonamento di cui all'articolo 1 comma 862 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

29.01. Tartaglione, Sandra Savino, Pella, Novelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Differimento Fondo di Garanzia debiti commerciali)

1 All'articolo 1, comma 859, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 »

29.02. Sandra Savino, Tartaglione, Pella, Novelli.

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Riparto dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale)

1. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

30.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-*bis* le parole: « lettera *f-bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *f*), *f-bis*) ed *i*) » e le parole: « da euro 108 a euro 433 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 250 a euro 620 »;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 202 non si applicano alle sanzioni disposte per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 3-*bis*.

30.2. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Impiego dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia)

1. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « del patrimonio rurale pubblico » sono aggiunte le seguenti: « alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale ».

30.01. Enrico Borghi.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 35.

Sopprimere il comma 2.

* **35.1.** Mandelli.

* **35.2.** Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In occasione di affidamenti di contratti pubblici da parte di enti locali, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 80, comma 4, dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 81, comma 2, del medesimo codice, il pagamento di eventuali tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, dovuti e non ancora versati, compresi eventuali interessi o multe, può avvenire a scomputo del prezzo di appalto o della concessione qualora l'impresa vinca la gara.

35.4. Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « e degli affidamenti » sono soppresse.

35.3. Tiramani.

(Inammissibile)

ART. 36.

Sopprimerlo.

36.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-*bis*.

(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al comma 2, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono

stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

a) prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte corrente.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 finalizzato alla ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi

provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

36.01. Comaroli, Ziello.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

a) prevedere la nomina di apposito Commissario straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali e la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari di mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte corrente.

36.02. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

« 848-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma ».

36.03. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale)

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-bis*) è inserita la seguente:

« *d-ter*) ripartito, secondo indicatori di valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa, elaborati, con riferimento ai dati pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali dei comuni, con decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i principi di sostenibilità ESG (*Environmental, Social and Governance*) e tenendo conto dei PRI (*Principles for Responsible Investment*) dell'ONU ».

36.04. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alle parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 » sono premesse le seguenti: « Nelle more di un'organica revisione del titolo VIII del TUEL » e le parole: « Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno », sono soppresse.

36.05. Buompane, Manzo, Faro, Flati.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

* **36.06.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Sutto.

* **36.09.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alinea, le parole: « A partire dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2023 ».

2. Al terzo periodo dell'articolo 1, comma 861, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « all'esercizio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'esercizio 2023 ».

3. I comuni che abbiano già dato luogo, per l'anno 2021, all'accantonamento previsto dall'articolo 1, comma 862, legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono provvedere con variazione di bilancio alla liberazione delle risorse impiegate.

4. All'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ».

5. All'articolo 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alinea, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 ».

6. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2021 ».

36.07. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 2 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « al 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'1 per cento »;

c) alla lettera c), le parole: « al 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'1 per cento »;

d) la lettera d) è abrogata.

2. All'articolo 1, comma 864 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « del 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'1,5 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « del 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'1 per cento »;

c) le lettere c) e d) sono abrogate.

36.08. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Premialità per i comuni virtuosi)

1. Alla lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

le parole: « La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « La restante quota, sino all'anno 2029, è distribuita in base ad una graduatoria premiale, elaborata sulla base di criteri da definirsi con decreto del Ministero dell'interno che consentano di rilevare il livello di virtuosità dei comuni ».

36.010. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Cessione dei crediti)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze emana le istruzioni per la cessione di crediti di natura tributaria successivi al 2015 dei comuni fino a 15.000 abitanti, portati da titolo esecutivo non soggetto ad impugnazione, individuabili in blocco a società pubbliche di riscossione, stabilendo altresì il corrispettivo percentuale della cessione ed i termini di pagamento in relazione alla natura pro soluto o pro solvendo della stessa, come individuata dall'ente cedente.

2. L'ente cedente dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sul sito del comune alla sezione amministra-

zione trasparente e con ogni ulteriore forma di pubblicità idonea a darne la più ampia diffusione.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.

36.011. Bellachioma, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Proroga del fondo di garanzia per i debiti commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859, alinea, le parole: « A partire dall'anno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2023 »;

b) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2023 ».

36.012. Vanessa Cattoi.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (*Esame e rinvio*) ... 86

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Vittoria CASA, *presidente*, preliminarmente, ricorda che, trattandosi di seduta in sede referente nella quale non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno, dà la parola ai relatori, deputata Annibali per la II Commissione e deputato Tuzi per la VII Commissione, per l'illustrazione del provvedimento.

Manuel TUZI (M5S), *relatore per la VII Commissione*, riferisce che il disegno di legge di cui oggi le Commissioni iniziano l'esame intende realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da certi percorsi di studio universitari. In sostanza, si prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di alcuni corsi di studio sia anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle relative professioni. Inoltre, si prevede la possibilità di estendere tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei colleghi professionali interessati o delle relative federazioni.

Precisa che il provvedimento si inserisce nel percorso intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, il cui articolo 102 ha già introdotto il valore abilitante per la laurea magistrale in medicina e chirurgia: si è trattato, in quel caso, di un intervento d'urgenza per fare fronte – con l'immissione di personale medico abilitato – alle difficoltà in cui versava il Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con il provvedimento in esame il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è ampliato alle professioni sanitarie e alle

lauree professionalizzanti. Infatti, la misura riguarda innanzitutto i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, e i corsi di laurea professionalizzanti, e specificatamente le professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.

Ricorda che, pur trattandosi di un disegno di legge presentato dal precedente Governo, su iniziativa dell'ex Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, la sua approvazione è stata auspicata anche dalla nuova Ministra, Cristina Messa, che ne ha parlato anche nella sua audizione sulle linee programmatiche, il 17 marzo scorso, davanti alle Commissioni riunite VII della Camera dei deputati e 7^a del Senato.

Il provvedimento in esame è inoltre collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009, in quanto ritenuto funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma. Infatti la Nota di aggiornamento del DEF 2020 (Doc. LVII, n. 3-bis) – presentata dal Governo precedente – preannuncia tra i disegni di legge « collegati » alla decisione di bilancio 2021-2023 anche il disegno di legge in esame, che è stato infatti presentato alla Camera dal Governo Conte II il 27 ottobre 2020.

Ricorda, anche, che l'istituzione delle lauree abilitanti è inclusa nel Piano di Ripresa e Resilienza, tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio con la finalità di semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro.

Passando al contenuto del disegno di legge, specifica che si soffermerà sulle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, lasciando alla collega relatrice per la II Commissione di descrivere gli altri 3 articoli e di fare riferimento al quadro costituzionale.

L'articolo 1 dispone che l'abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo è acquisita con il conseguimento delle lauree

magistrali, rispettivamente, in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia e, pertanto, in esito all'esame finale dei corsi di studio. Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio, che si svolgerà durante i corsi di studio quale parte integrante degli stessi. Tale tirocinio consisterà nello svolgimento di attività formative di natura professionalizzante, che saranno previste nell'ambito della disciplina delle classi di laurea LM-46- Odontoiatria e protesi dentaria, LM-13- Farmacia e farmacia industriale, LM-42- Medicina veterinaria e LM-51-Psicologia, e che dovranno corrispondere a un numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) pari a trenta, rispetto all'ammontare complessivo dei crediti previsto per ciascun corso di studi. La normativa per le classi di laurea e i regolamenti didattici di ateneo definiranno altresì la disciplina delle modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio.

L'articolo 2 dispone un intervento analogo per le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante nelle rispettive categorie abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale. In particolare, il comma 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al comma 2, spetta alla disciplina delle citate classi di laurea, ed ai regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio, stabilire il numero di crediti formativi universitari acquisibili con il tirocinio, oltre alle modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice per la II Commissione*, nell'illustrare i restanti articoli del disegno di legge, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell'abilitazione dello stesso all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Il medesimo comma 1 demanda ad uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.

Il comma 2 dell'articolo 3 dispone che la disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale sia adeguata alle disposizioni del provvedimento al nostro esame tramite decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il comma 95 di tale articolo prevede infatti che in tema di ordinamento degli studi universitari i criteri generali siano definiti con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti. Segnalo a tale proposito che il comma 2 dell'articolo 3 esclude esplicitamente per il citato decreto l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la scelta deriva dalla considerazione che l'adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante

del titolo di studio, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge al nostro esame. A loro volta, come disposto dal comma 3 dell'articolo 3, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Come riportato nella relazione illustrativa, l'articolo 4 definisce un *iter* procedurale, attraverso il quale sarà possibile attuare, nel tempo, un progressivo ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti. A tal fine attraverso un regolamento di delegificazione (*ex* articolo 17, comma 2, della richiamata legge n. 400 del 1988) possono essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento di determinate professioni regolamentate. Si tratta nello specifico delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della giustizia: tecnologo alimentare; dottore agronomo e dottore forestale; pianificatore, paesaggista e conservatore (relativamente a tali categorie, ricorda che esse, insieme alla categoria dell'architetto, sulla base di quanto previsto dal capo III (articoli 15-19) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, formano un solo ordine professionale al quale si accede previo superamento di un esame di Stato che richiede il possesso, per ciascuna delle diverse professioni, di una laurea specialistica. Il disegno di legge in esame consente che la laurea possa avere valore abilitante all'esercizio della professione per i soli pianificatori, paesaggisti e conservatori, escludendo questa possibilità per gli architetti; assistente sociale; attuario; geologo e delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della salute: biologo; chimico.

In base al comma 1, il regolamento di delegificazione potrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione, « su richiesta dei consigli dei

competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali». La disposizione rimette dunque all'iniziativa degli ordini professionali la valutazione circa l'esigenza di prevedere lauree abilitanti ovvero di mantenere l'esame di Stato. Fa presente che il richiamato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 prevede che i regolamenti siano emanati per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano – diversamente dal disegno di legge al nostro esame – le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Come previsto dal comma 2, con i medesimi regolamenti sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

Infine, il comma 3, analogamente a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca e a decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Con riguardo al decreto ministeriale, segnala che, a differenza di quanto disposto dall'articolo 3, in questo caso non è prevista la deroga all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Come riportato nella relazione illustrativa, si ritiene infatti necessario, con riferimento ai futuri titoli

universitari abilitanti, applicare le ordinarie procedure.

L'articolo 5 reca al comma 1 una disciplina transitoria, disponendo che coloro che hanno conseguito il titolo di studio nelle classi di laurea e laurea magistrale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Non sembra, invece, disciplinata la disciplina applicabile agli studenti già iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale sulla base dei previgenti ordinamenti didattici. La durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio devono essere definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ai fini della valutazione del tirocinio, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti già svolte durante il corso di studio. Lo stesso articolo 5 stabilisce al comma 2 che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da ultimo, nel ricordare che la materia delle professioni, oggetto del presente provvedimento, è collocata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione tra quelle oggetto di potestà legislativa concorrente, fa presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 98 del 2013 costantemente richiamata nelle sentenze successive, ha stabilito che gli aspetti relativi all'esame di Stato per accedere alle professioni stesse – prescritto dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione – sono di competenza esclusiva dello Stato, trattandosi di profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale e per i quali si giustifica dunque una uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Quanto all'obbligatorietà dell'esame di Stato « per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale » stabilita dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha precisato che, affinché l'esame di Stato adem-

pia alla propria funzione, occorre che esso si traduca in un accertamento preventivo, svolto con serie garanzie, nell'interesse della collettività e dei committenti, circa il possesso di requisiti di preparazione e capacità necessari per il corretto esercizio della professione (sentenza 174/1980). La stessa Corte ha comunque riconosciuto che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di Stato altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza (sentenze n. 174 e n. 175 del 1980). In tali casi la Corte ha precisato che «tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, an-

ziché risultare in modo implicito» (sentenza 207/1983). Il legislatore può quindi stabilire che in taluni casi si prescindano dall'esame di Stato (sentenza n. 127/1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione (sentenza 5/1999).

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Autostrade per l'Italia Spa (ASPI), Società Autostrada Ligure Toscana Spa (SALT) e Autostrada dei Fiori Spa sulla viabilità e la sicurezza della circolazione sulle autostrade liguri	91
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Autostrade per l'Italia Spa (ASPI), Società Autostrada Ligure Toscana Spa (SALT) e Autostrada dei Fiori Spa sulla viabilità e la sicurezza della circolazione sulle autostrade liguri.

L'audizione si è svolta dalle 14.10 alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione Nazionale del Trasporto Aereo (ANPAC, ANPAV, ANP) sulla crisi industriale di Alitalia	92
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione Nazionale del Trasporto Aereo (ANPAC, ANPAV, ANP) sulla crisi industriale di Alitalia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	93
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	100

SEDE REFERENTE:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	97
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa, e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

C. 2945 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, si congratula con la neoletta presidente della XI

Commissione, onorevole Mura, alla quale formula i migliori auguri di buon lavoro.

Segnala che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che gli onorevoli Testamento e Baroni sottoscrivono gli emendamenti a prima firma Sapia 1.4, 1.5, 2.59, 2.60 e 2.61, l'onorevole Sutto sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gebhard 2.06 e l'onorevole Mollicone sottoscrive le seguenti proposte emendative a prima firma Bellucci: 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.27, 1.32, 1.018, 1.019, 2.102, 2.106, 2.103, 2.105, 2.104 e 2.107.

Avverte, poi, che è stato segnalato dalla deputata Bucalo che all'emendamento 2.38 a sua prima firma le parole: « della scuola pubblica o paritaria » devono intendersi sostituite dalle seguenti « della scuola pubblica e paritaria ».

Comunica, inoltre, che è pervenuto il parere favorevole con osservazioni della Commissione Affari costituzionali.

Ricorda che nella seduta di ieri i relatori, deputato Novelli per la XII Commissione e deputata Mura per la XI Commissione, e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 1 ed è stato avviato il relativo esame, che riprenderà oggi dall'emendamento Bellucci 1.31.

Ricorda, altresì, che sono stati accantonati gli identici emendamenti Gavino Manca 1.3 e Cappellacci 1.19, nonché gli articoli aggiuntivi Bellucci 1.018 e 1.019. Questi ultimi, per analogia di materia, saranno esaminati insieme alle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Chiede, quindi, ai relatori e al rappresentante del Governo di esprimere i rispettivi pareri sugli identici emendamenti Gavino Manca 1.3 e Cappellacci 1.19.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della collega Mura, relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gavino Manca 1.3 e Cappellacci 1.19, purché siano riformulati aggiungendo al comma 7-*quater*, dopo le parole: « costi di funzionamento » le parole: « al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni ».

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dei relatori.

Le Commissioni riprendono l'esame dall'emendamento Bellucci 1.31.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 1.31, sottolinea che esso mira a garantire l'apertura degli esercizi commerciali, obiettivo sostenuto da tutte le forze politiche, tanto in Aula quanto nelle piazze. Invita, quindi, i colleghi ad operare scelte coerenti con le proprie dichiarazioni pubbliche, sollecitando il Governo e i relatori a modificare il proprio parere o almeno ad accantonare la proposta emendativa in oggetto. Segnala che, agendo diversamente, la tanto proclamata solidarietà con le categorie economiche si ridurrebbe a un'ipocrita enunciazione di principio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bellucci 1.31 e De Martini 1.8.

Carmela BUCALO (FDI), illustrando l'emendamento Bellucci 1.28, di cui è cofirmataria, evidenzia che esso è coerente con gli obiettivi enunciati dallo stesso Ministro dell'istruzione in risposta a un *question time* del proprio gruppo: in quella sede, infatti, il Ministro ha assicurato una rapida ripresa dell'attività didattica in presenza per il 100 per cento degli studenti. Osserva che, anche in considerazione dell'impegno assunto dal Ministro, l'invito al ritiro dell'emendamento risulta ingiustificato.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della collega Mura, precisa che l'invito al ritiro è giustificato dal fatto che sarebbe più opportuno avanzare tale proposta emendativa in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021, in corso di discussione al Senato.

Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea che, stante l'apparente convergenza dei gruppi di maggioranza sul merito dell'emendamento, per ragioni di tempestività ed efficacia sarebbe opportuno approvarlo nella seduta odierna.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 1.28.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 1.29, di cui è cofirmataria, ne sottolinea la rilevanza e l'urgenza al fine di risolvere la situazione di gravissimo isolamento vissuta dagli studenti disabili e di promuovere la loro inclusione, incrementando la didattica digitale integrata ed evitando l'odiosa pratica delle classi differenziali. Pertanto, sollecita i relatori e il Governo a riconsiderare l'invito al ritiro.

Paolo TRANCASSINI (FDI) segnala che il tema dell'inclusione educativa dei disabili è una priorità anche a livello europeo. Risulta pertanto incomprensibile la scelta

della maggioranza di non accogliere questo emendamento, che andrebbe approvato quanto meno nella parte che vieta l'istituzione di classi differenziali.

Graziano MUSELLA (FI), pur concordando sul merito della proposta emendativa, ribadisce che il provvedimento in esame non è lo strumento opportuno per recepire tali obiettivi.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 1 si limita a disciplinare gli spostamenti e le misure applicabili con riferimento a un periodo circoscritto e oramai passato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 1.29.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Gavino Manca 1.3 e accetta la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Antonio PALMIERI (FI) sottoscrive l'emendamento Cappellacci 1.19 e accetta la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Paolo TRANCASSINI (FDI), esprime disappunto per il diverso trattamento a cui sono soggetti gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gavino Manca 1.3 e Cappellacci 1.19, come riformulati (*vedi allegato*).

Claudio BORGHI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.15, premette che non intende sollevare questioni politiche o assumere atteggiamenti provocatori.

Ricorda che, se in una prima fase le misure di restrizione della libertà personale, al netto delle sentenze dei tribunali, sono state introdotte con lo strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito dell'approvazione di un emendamento proposto dal collega Ciccanti al decreto-legge n. 19 del 2020 si è introdotta la prassi delle comunicazioni preventive alle Camere da parte del Go-

verno. Tuttavia, il fatto che le misure restrittive siano ora introdotte utilizzando lo strumento del decreto-legge restringe notevolmente la possibilità per il Parlamento di intervenire a monte del processo decisionale, riducendo il proprio ruolo a una mera validazione delle scelte assunte dall'Esecutivo. Pertanto, per tutelare le prerogative del Parlamento, occorre garantire che nelle varie « cabine di regia » che definiscono le misure restrittive sia rappresentato anche il Parlamento: i parlamentari, infatti, devono assumersi la responsabilità politica delle scelte e rispondere alle legittime rivendicazioni delle categorie produttive. Dichiarandosi disponibile ad accedere a una riformulazione che salvaguardi la finalità della proposta emendativa in oggetto, ribadisce l'esigenza di coinvolgere adeguatamente gli organi parlamentari nelle attività dei comitati tecnici che, pur non avendo alcuna legittimità democratica – e in taluni casi anche scarsa competenza – assumono decisioni di impatto così rilevante sulla vita delle persone e sull'economia del Paese.

Lisa NOJA (IV), intervenendo sull'emendamento Claudio Borghi 1.15, riconosce l'oggettività del problema di conciliare l'esigenza di intraprendere azioni tempestive per contrastare la pandemia con quella di rispettare il ruolo del Parlamento. Segnala, tuttavia, la necessità di rimanere nei limiti tracciati dalla Costituzione, mentre la soluzione proposta dall'emendamento in esame negherebbe al decreto-legge, la cui adozione verrebbe condizionata a una serie di passaggi di carattere politico e tecnico, il carattere di straordinaria necessità e urgenza che proprio la Costituzione riconosce a tale atto legislativo. Ritiene, quindi, ragionevole pensare ad introdurre uno strumento nuovo, per fronteggiare una situazione che i padri costituenti non potevano immaginare, ritenendo che l'esame del provvedimento in oggetto, in ragione del suo contenuto, non sia la sede più opportuna per discuterne.

Gilda SPORTIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Claudio Borghi 1.15, pur

comprendendo in parte le ragioni esposte dal proponente, evidenzia tuttavia come non esista nessuna circostanza che più della pandemia in atto rivesta i caratteri di straordinaria necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione per l'adozione dei decreti-legge. Ritiene, inoltre, che sia ingiusto accusare il Parlamento e il Governo, che hanno affrontato con gli strumenti giuridici a disposizione un dramma come quello dell'emergenza sanitaria né, tantomeno, che ci si possa riferire alla cabina di regia con l'appellativo « schifezza », quando è solo la scienza che può aiutare la politica ad individuare la strada per il superamento della pandemia, come dimostra l'esperienza di diversi Paesi.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che quello in discussione sia un tema molto serio, che dovrebbe essere affrontato prescindendo dalle appartenenze politiche. È innegabile che il Parlamento sia stato progressivamente marginalizzato e svuotato delle sue prerogative, come ha dimostrato la recente esperienza dell'esame della proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi i parlamentari vengono giudicati unicamente sulla base del numero di votazioni a cui partecipano, a prescindere dalla qualità della loro azione politica. È necessario, quindi, contrastare questa deriva, accentuata dall'abuso di determinati strumenti, quali i decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali il Governo sottopone al Parlamento decisioni solo da ratificare. Pertanto, poiché l'emendamento Claudio Borghi 1.15 costituisce un'occasione per affrontare il problema, auspica che le forze politiche rappresentate nelle Commissioni si adoperino perché sia approvato, anche riformulandone il testo.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime la sua frustrazione perché le riflessioni dei colleghi sembrano prescindere dal quadro attuale della pandemia, che vede, da un lato, il Parlamento rivestire il ruolo di raccordo tra i diversi piani istituzionali – Stato, Regioni, Unione europea – e, dall'altro, le forze politiche partecipare

alle decisioni, sia nella fase ascendente, nel processo di elaborazione delle norme, sia nella fase di approvazione delle stesse.

Bisogna, quindi, riconoscere che la pandemia ha imposto un nuovo ruolo al Parlamento, che risulta coerente con il nostro ordinamento, basato sul rapporto tra Stato e regioni, secondo le disposizioni recate dal Titolo V della Costituzione.

Antonio PALMIERI (FI) esprime apprezzamento per le argomentazioni addotte dalla collega Noja, che ha evidenziato problematiche a cui non è possibile rispondere con un emendamento riferito a un articolo che riguarda un periodo temporale oramai concluso.

Auspica, pertanto, che sia accolto l'invito al ritiro dell'emendamento Claudio Borghi 1.15 e che si affrontino le questioni rilevate in una sede più opportuna.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) chiede di poter accantonare l'emendamento Claudio Borghi 1.15, al fine di consentire di predisporre una riformulazione condivisa.

Elena CARNEVALI (PD), non condividendo la richiesta di accantonamento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo all'emendamento Claudio Borghi 1.15 che, prevedendo l'utilizzo dei decreti-legge al posto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, appare in contraddizione con le critiche all'abuso della decretazione d'urgenza più volte espresse da rappresentanti del gruppo Lega. Riconosce la necessità di trovare un equilibrio tra l'esigenza di contrasto dell'epidemia e quella del rispetto delle prerogative del Parlamento, ma ritiene che questa non sia la sede opportuna per farlo. Ricorda, infine, che in questa fase tutti i Paesi colpiti dalla pandemia hanno basato le proprie decisioni politiche sui pareri forniti dagli organi tecnico-scientifici.

Claudio BORGHI (LEGA) ritiene che la procedura di consultazione cui è subordinata l'adozione dei decreti-legge, delineata dal suo emendamento, non pregiudichi l'esigenza di intervenire con tempestività per

fronteggiare le conseguenze della pandemia. Al contrario, la sua proposta mira al coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, anche quelle di minoranza che, nonostante quanto affermato dalla collega Rossini, non partecipano alla fase di formazione della decisione politica. Pertanto, avendo constatato che tutte le forze politiche concordano sulla necessità di affrontare il problema, ribadisce la richiesta di accantonare il suo emendamento 1.15, per verificare in quale modo, attraverso una riformulazione ovvero la trasformazione in un ordine del giorno, il tema possa trovare una soluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Claudio Borghi 1.15.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata alle 19 della giornata odierna.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 19.05.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

C. 2945 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta pomeridiana.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica, inoltre, che la deputata Barzotti sottoscrive l'emendamento a prima firma Invidia 2.76 e che sono state ritirate le proposte emendative Dori 1.01 e 1.02 e Versace 2.13.

Ricorda, infine, che nella precedente seduta di oggi è stato votato, da ultimo, l'emendamento Claudio Borghi 1.15 e che l'esame riprenderà pertanto dall'emendamento Sapia 1.5.

Francesco SAPIA (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.5, volto a consentire la graduale esclusione dalle limitazioni e dalle misure di contenimento per i soggetti che dimostrino di essere stati immunizzati contro il COVID-19, fermo restando l'obbligo di portare la mascherina e di mantenere il distanziamento nei locali pubblici o all'aperto, evidenziando come detta proposta emendativa si muova esattamente nella direzione perseguita dal Governo in ordine alla necessità di consentire progressive riaperture solo in condizioni di accertata sicurezza. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sapia 1.5.

Rossana BOLDI (LEGA) ritira l'emendamento Fogliani 1.10, di cui è cofirmataria.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che gli emendamenti Foscolo 1.9, Tuzi 1.25 e Giaccone 1.11 sono stati ritirati.

Rossana BOLDI (LEGA) illustra l'emendamento 1.6 a sua prima firma, volto a ripristinare la corrispondenza tra zone di rischio e misure di contenimento, anche al fine di valorizzare pienamente la classificazione effettuata dal Governo sulla base di precisi criteri scientifici, che ha avuto quindi traduzione normativa in successivi decreti-

legge. Nel sottolineare come un effettivo rispetto della suddetta classificazione avrebbe consentito a molti territori di essere inquadrati come zone gialle già subito dopo le festività pasquali, onde permettere riaperture in sicurezza di alcune attività economiche, ritiene indispensabile evitare situazioni che possano generare ulteriore confusione. Dichiarandosi consapevole del fatto che il suo emendamento sarà respinto, segnala come sia nella piena prerogativa del Parlamento apportare modifiche puntuali e migliorative al provvedimento in discussione, tanto più dopo le note polemiche sorte in relazione utilizzo da parte del Governo, nella fase iniziale, del contestato strumento costituito dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boldi 1.6.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che gli emendamenti Racchella 1.17 e Paolin 1.7 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Montaruli 1.44, 1.38, 1.37 e 1.39.

Elena MURELLI (LEGA) ritira il suo emendamento 1.13.

Walter RIZZETTO (FDI), anche a nome della collega Bucalo, sottoscrive l'emendamento Murelli 1.13 e lo fa proprio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Murelli 1.13 e Montaruli 1.43.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo D'Ippolito 1.014, constatata l'assenza dei presentatori, s'intende decaduto. Ricorda, altresì, che gli articoli aggiuntivi Bellucci 1.018 e 1.019 sono stati accantonati per essere esaminati insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 2. Invita, quindi, i relatori e il ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Romina MURA (PD), *relatrice per la XI Commissione*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, ringrazia preliminarmente i gruppi parlamentari per il prezioso lavoro svolto nella formulazione dei singoli emendamenti, che affrontano tematiche di assai rilevante attualità nel quadro dell'emergenza sanitaria. Fa tuttavia presente che, sia pure a malincuore, solo alcune di esse potranno costituire oggetto dell'espressione di un parere favorevole, anche in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, che potranno semmai essere reperite in un momento successivo nell'ambito delle iniziative predisposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero in occasione di prossimi scostamenti di bilancio che dovessero essere autorizzati dalle Camere. Ciò premesso, avverte che è tuttavia in corso una fattiva interlocuzione con il Governo ai fini delle opportune verifiche tecniche sulle singole proposte emendative, con particolare riferimento a quelle sulle quali sembrerebbe potersi registrare una sostanziale convergenza tra le diverse forze politiche in ordine a temi di interesse trasversale. In tale contesto, anche a nome del relatore per la XII Commissione, propone pertanto un rinvio alla seduta di domani dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, in modo da poter disporre, alla luce della predetta interlocuzione, di un quadro più completo, anche con riferimento alla sussistenza di eventuali risorse finanziarie da destinare all'accoglimento di talune delle istanze rappresentate dalle proposte emendative medesime, che consenta di formulare pertanto un parere ponderato e maggiormente ragionato sulle stesse.

Walter RIZZETTO (FDI), pur apprezzando la sincerità della posizione espressa dalla relatrice Mura e condividendo l'opportunità di un maggiore approfondimento su talune delle proposte emendative riferite all'articolo 2, dubita tuttavia che l'interlocuzione in corso con il Governo potrà condurre all'accoglimento anche delle proposte emendative presentate dall'opposizione. Nel prendere comunque atto della mancanza, allo stato attuale, dei pareri da parte dei relatori e del Governo sugli emenda-

menti riferiti all'articolo 2, sottolinea l'irritualità di tale circostanza, considerata da un lato la sostanziale esiguità delle proposte emendative in questione, dall'altro la ristrettezza dei residui tempi di esame, tenuto conto del fatto che il provvedimento risulta calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana. Preannuncia, altresì, a l'intenzione del gruppo Fratelli d'Italia di procedere comunque ad una illustrazione delle proprie proposte emendative, pur rivendicando l'assenza di qualsivoglia atteggiamento ostruzionistico, come finora ampiamente dimostrato.

Romina MURA (PD), *relatrice per la XI Commissione*, chiarisce che, in realtà, su diversi emendamenti riferiti all'articolo 2 sarebbe possibile esprimere sin d'ora i pareri, ma evidenzia come il rinvio dell'esame alla giornata di domani consentirebbe di avere un quadro più definito e, soprattutto, di dirimere alcuni punti critici che ancora permangono rispetto a proposte emendative sulle quali sembrerebbe, come in precedenza sottolineato, potersi realizzare una sostanziale ed auspicabile convergenza tra i diversi gruppi parlamentari.

Walter RIZZETTO (FDI) osserva come, in alternativa alla proposta avanzata dalla relatrice, si potrebbe ipotizzare di impiegare utilmente la seduta odierna per esa-

minare, se non altro, quelle proposte emendative rispetto alle quali i pareri fossero già definiti.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), alla luce delle motivazioni addotte dalla relatrice Mura concorda con la proposta di rinvio dell'esame alla seduta di domani, da convocare auspicabilmente nella prima parte della mattinata.

Elena CARNEVALI (PD) condivide le indicazioni metodologiche proposte dalla relatrice Mura, evidentemente volte a favorire la definizione di un quadro complessivo sulle proposte emendative ancora da esaminare, concordando quindi con la proposta di rinviarne l'esame alla seduta di domani.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dalla relatrice Mura, secondo cui sarebbero ancora in corso valutazioni tecniche con il Governo tali da consigliare un rinvio dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, onde disporre di un quadro definitivo in merito alla formulazione dei pareri da esprimere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 19.30.

ALLEGATO

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata « *Mater Olbia* », per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna, a tal fine, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

7-ter. In considerazione di quanto previsto al comma *7-bis* del presente articolo, all'articolo 4, comma *8-bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

7-quater. È consentito alla regione Sardegna di riconoscere per un biennio al predetto ospedale *Mater Olbia* i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo *8-sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7-quinquies. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata « *Mater Olbia* », della qualità dell'offerta clinica, della piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonché in merito all'atteso recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere.

* **1.3.** (Nuova formulazione) Gavino Manca, Carnevali.

* **1.19.** (Nuova formulazione) Cappellacci, Palmieri.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	101
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	116
Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. Testo unificato C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C. 2069 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	118
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Testo unificato Doc. XXII n. 47, Doc. XXII n. 49 e Doc. XXII n. 51 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	120
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	113
DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

C. 2945 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite XI (Attività produttive) e XII Commissione (Affari sociali), il disegno di legge C. 2945, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice*, illustrando il contenuto del decreto-legge, che si compone di 4 articoli suddivisi in 24 commi, rileva innanzitutto come l'articolo 1 preveda l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia.

Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, si dispone l'applicazione alle regioni e province autonome in « zona gialla » delle misure previste per quelle situate in « zona arancione ».

Ai sensi del comma 2, dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *c*), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

Il comma 3, sempre nel medesimo intervallo temporale, prevede che i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possano disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Il comma 4 prevede che dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non auto-sufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Il comma 5 prevede per i giorni delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della « zona bianca ») delle misure previste per « la zona rossa ».

Al comma 6, viene inoltre prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle Regioni e province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio.

Ai sensi del comma 7, vengono stabilite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste.

L'articolo 2 reintroduce, al comma 1, dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021, la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per il lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici, di ricorrere, alternativamente all'altro genitore, al lavoro agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio, o, in alternativa, ai commi 2 e 3, nel caso in cui sia impossibile svolgere il lavoro in modalità agile, per il medesimo periodo e sempre alternativamente all'altro genitore, ad un congedo straordinario retribuito, se genitore di figlio convivente minore di 14 anni.

Ai sensi del comma 4, si prevede altresì la possibilità, ricorrendone le condizioni, di convertire nel predetto congedo straordinario retribuito gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi della normativa generale, dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021.

Ai sensi del comma 5, si prevede altresì la possibilità per tali lavoratori di ricorrere ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni, mentre, ai sensi del comma 6, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di servizi integrativi per l'infanzia.

Il comma 7 prevede che per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

Il comma 8 stabilisce che i benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021, intervenendo anche in tema di definizione da parte dell'INPS delle modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo.

Il comma 9 prevede la copertura finanziaria, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui all'articolo, mentre il comma 10 prevede che le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

Ai sensi del comma 11, agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3, mentre il comma 12 stabilisce che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente arti-

colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, prevedendo in particolare, al comma 1, un rinvio al ricorso all'indebitamento autorizzato ai sensi del « comma 3 lettera a) ».

Rileva, sul piano della formulazione del comma 1, come il riferimento al comma 3, lettera a), del medesimo articolo risulti erroneo e vada sostituito con quello, corretto, al comma 2, lettera a).

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge per il giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia come il decreto-legge, all'articolo 1, intervenga nell'ambito delle misure urgenti dirette a contrastare il rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19, riconducibili in via prevalente alle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza » e « profilassi internazionale », che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto concerne specificamente gli articoli 2 e 3, riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro, essi prevedono misure riconducibili in via prevalente alla materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In tale contesto ricorda che, con la sentenza n. 37 del 24 febbraio 2021 della Corte costituzionale sulla legge della regione Valle d'Aosta-*Vallée d'Aoste* n. 11 del 9 dicembre 2020 – legge sospesa in via cautelare con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021 – la Corte ha svolto alcuni chiarimenti sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni sugli interventi legislativi di contenimento e contrasto della pandemia.

Sulla base del comunicato emesso dalla Corte nelle more del deposito della sentenza, il ricorso del Governo è stato in particolare accolto con riguardo alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all'epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.

La Corte ha infatti ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, l'articolo 16 della Costituzione prevede che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». Tale disposizione – come evidenziato dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 419 del 1994) – presenta, rispetto all'articolo 13 della Costituzione, una diversa sfera di operatività, non costituendo un mero aspetto della libertà personale. La Corte ha in particolare posto in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni ponendo però quale condizione di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica. Tali motivi possono nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (n. 68 del 1964).

Relativamente alla riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale l'ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare, richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968 e n. 68 del 1964).

Al contempo, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Tale tutela implica e comprende – oltre alle misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte ha evidenziato come «deve ovviamente darsi prevalenza al primo» (sentenza n. 399 del 1996). In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (in particolare rinvia alla sentenza n. 307 del 1990).

Rileva, infine, come, nella seduta dell'11 marzo 2021, nel corso della discussione parlamentare alla Camera sul decreto-legge n. 2 del 2021, il Governo ha accolto, con una riformulazione, l'ordine del giorno n. 8; come riformulato, l'ordine del giorno, che fa seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato per la legislazione, afferma nelle premesse che «risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle

misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata – e non assoluta – posta a tutela delle medesime dalla Costituzione, che consente dunque l'intervento anche di fonti di rango secondario ».

L'ordine del giorno impegna quindi il Governo a « valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19) ».

Sul punto, la Corte costituzionale, nella già richiamata recente sentenza n. 37 del 24 febbraio 2021, ha segnalato che, nell'affrontare l'epidemia da COVID-19, « il legislatore statale si è affidato ad una sequenza normativa e amministrativa che muove dall'introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell'andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri » (considerato in diritto punto 9).

Chiede quindi una breve sospensione della seduta, al fine di formulare una proposta di parere.

Alberto STEFANI, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dalla relatrice, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.30.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

Testo unificato C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C. 2069.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 e C. 2069 Lattanzio, recante disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, illustrando il testo unificato in esame, adottato dalla VII Commissione quale testo base nella seduta del 17 dicembre 2020, rileva come esso preveda innanzitutto l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, disposta dal secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933. Conseguentemente, si introduce una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Al riguardo evidenzia preliminarmente come le relazioni illustrative di cui sono corredate tutte le proposte di legge abbinate sottolineino la necessità di adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli

ordinamenti degli altri paesi europei, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio, favorendo così anche l'interdisciplinarietà del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro.

Alcune relazioni illustrative, inoltre, evidenziano che il divieto di iscrizione contemporanea impedisce gli accordi tra atenei italiani in materia di titoli congiunti, lasciando agli studenti italiani la possibilità di conseguire un « *double degree* » solo sulla base di accordi stipulati tra università italiane e atenei stranieri.

Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del testo unificato in esame, rileva come l'articolo 1, comma 7, abroghi il secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933 (il quale prevede che nelle Università e negli Istituti superiori si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti e vieta in generale l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola).

Parallelamente, il comma 5 stabilisce che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l'iscrizione contemporanea:

ai sensi del comma 1, a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale;

ai sensi del comma 3, a un corso di laurea o di laurea magistrale e ad un corso di *master*, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;

sempre ai sensi del comma 3, a un corso di dottorato di ricerca o di *master* e ad un corso di specializzazione medica.

Il comma 2 stabilisce che non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso

corso di laurea, di laurea magistrale o di *master* neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Ai sensi del comma 4 l'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere.

Il comma 6 stabilisce che resta fermo quanto disposto dal DM 270/2004 in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

L'articolo 2, anzitutto, al comma 6 consente l'iscrizione contemporanea a corsi di studi universitari e a corsi di studi presso le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM.

Il comma 3 prevede che, che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l'iscrizione contemporanea, anche presso più istituzioni AFAM:

ai sensi del comma 1, a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di *master*;

ai sensi del comma 2, primo periodo, a un corso di diploma accademico di primo o secondo livello e un corso di *master* o di formazione alla ricerca o di specializzazione;

ai sensi del comma 2, secondo periodo, a un corso di formazione alla ricerca o di *master* e un corso di specializzazione.

Ai sensi del già citato comma 3, l'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere, e può riguardare – esplicitamente per le fattispecie di cui al comma 1 e, parzialmente, al comma 2, primo periodo – anche i corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 212 del 2005.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 11 del già citato DPR n. 212 del 2005 ha disposto che, fino all'entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il

riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore – il quale non è ancora intervenuto –, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Segnala come il riferimento alla necessità di possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai corsi di studio è presente sia, in termini generali, nel comma 3, sia nel comma 2, secondo periodo, per le fattispecie considerate in tale ultima disposizione.

In base al comma 4 non è, invece, consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio « presso due istituzioni AFAM italiane, ovvero italiane ed estere ».

Il comma 5 stabilisce altresì che resta fermo quanto disposto dal DPR n. 212 del 2005 in materia di disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.

Il comma 7, a fini di coordinamento normativo, abroga l'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010, il quale rinvia a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità organizzative per consentire l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM.

L'articolo 3, comma 1, dispone che lo studente il quale si iscrive contemporaneamente a due corsi ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a scelta dello stesso studente, fermo restando che l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad entrambe le iscrizioni.

Inoltre, il comma 2 prevede che le università e le istituzioni AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, primo periodo, che le modalità della contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e le modalità per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti, devono essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e sentito, per le parti di competenza, il Ministro dell'istruzione.

Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 1 lo stesso decreto ministeriale deve stabilire, oltre che le modalità di implementazione del fascicolo elettronico dello studente (universitario), le modalità di raccordo con il *curriculum* dello studente (delle scuole secondarie di secondo grado), prevedendo l'accesso tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), nei termini previsti, per l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, dall'articolo 64, comma 2-*quater*, 2-*novies* e 3-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il comma 2 prevede che, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono stabiliti i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

A sua volta, il comma 3, primo periodo, stabilisce che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati

istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti.

Il secondo periodo del comma 3 specifica che « Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 » del DPR n. 121 del 2005.

Sotto il profilo della formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di chiarire se la previsione « Tale disposizione si applica » si riferisca al primo periodo del comma 3.

Il terzo periodo dispone che « Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dall'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010 ».

Sotto il profilo della formulazione della disposizione, ricorda che l'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010, richiamato dalla disposizione, è abrogato dal comma 7 dell'articolo 2: pertanto segnala l'esigenza di individuare con precisione il termine dal quale decorre l'abrogazione del predetto articolo 29, comma 21, della legge n. 240.

L'articolo 5 dispone che il Ministro dell'università e della ricerca, entro 4 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima e una valutazione di impatto della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero.

L'articolo 6 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come le materie università e diritto allo studio non siano espressamente citate nell'articolo 117 della Costituzione. Con riferimento al diritto allo studio universitario, ricorda che, a livello legislativo ordinario, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 68 del 2012 ha affidato alle regioni la competenza esclusiva, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in mate-

ria di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale.

Con la sentenza n. 87 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 269, 270 e 272 della legge n. 232 del 2016 – in base ai quali, in particolare, ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, al bilancio del quale dovevano essere attribuite le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio – in quanto la previsione, che poneva un obbligo puntuale in capo alle regioni, incideva su ambiti afferenti alla competenza legislativa regionale, quali l'« organizzazione amministrativa della regione » (sentenze nn. 293/2012, 95/2008 e 387/2007) e il « diritto allo studio » (sentenze nn. 2/2013, 61/2011, 299/2010, 134/2010, 50/2008, 300/2005 e 33/2005).

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Al riguardo, ricorda che, con la sentenza n. 383 del 27 novembre 1998, la Corte costituzionale, ricordando preliminarmente che « L'accesso ai corsi universitari è materia di legge », ha sottolineato che l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione assume una funzione di « cerniera », attribuendo al legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria.

Nella specie, la Corte ha sottolineato che « La "riserva di legge" assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative "secondarie", sia imponendo all'autorità normativa

“primaria” di non sottrarsi al compito che solo a essa è affidato». Tuttavia, ha ritenuto che la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge, ma comporta, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'Esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università.

La sentenza 383 del 1998 è stata richiamata dalla Corte, più di recente, nella sentenza n. 423 del 2004.

Alla luce di quanto sottolineato dalla Corte costituzionale, rileva l'esigenza di verificare la compatibilità della previsione recata dall'articolo 4, comma 2, che demanda ad un regolamento la definizione dei criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale, con l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e con la giurisprudenza costituzionale in materia.

Rammenta poi che l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, dispone che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ricorda, infine, che l'articolo 9, primo comma, della Costituzione, stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*)

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».

Testo unificato Doc. XXII n. 47, Doc. XXII n. 49 e Doc. XXII n. 51.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione IX (Trasporti), il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 47 Andrea Romano, Doc. XXII, n. 49 Potenti e Doc. XXII, n. 51 Berti – adottato come testo base nella seduta del 7 aprile scorso e non modificato in sede referente dalla Commissione di merito – che ha ad oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustrando il contenuto del testo unificato, rileva come l'articolo 1, comma 1, specifici che il compito della Commissione è di accertare le cause della collisione del traghetto «Moby Prince» con la petroliera «Agip Abruzzo», avvenuta il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, e le circostanze della morte di centoquaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza della collisione.

Il comma 2 specifica in dettaglio gli accertamenti ai quali dovrà procedere la Commissione, che, in particolare dovrà:

a) ricercare e valutare eventuali nuovi elementi che possano integrare le conoscenze sulle cause e le circostanze del disastro del traghetto «Moby Prince», acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVII legislatura con deliberazione del Senato della Repubblica 22 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2015;

b) accertare eventuali responsabilità in ordine ai fatti riconducibili ad apparati, strutture o organizzazioni comunque denominati ovvero a persone;

c) accertare con la massima precisione le circostanze della collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici e privati nelle giornate del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza inerenti al tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nelle stesse giornate;

d) verificare fatti, atti e condotte commissive o omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro della nave « Moby Prince »;

e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;

f) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili, scorie e rifiuti tossici avvenuti la notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera a);

g) valutare i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma) Spa, l'Unione mediterranea di sicurtà e *The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited* da una parte e, dall'altra, l'ENI Spa, la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e *l'Assuranceforeningen Skuld*, con particolare riferimento alle pe-

rizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime.

Il comma 3 richiede che la Commissione concluda i suoi lavori entro il termine della legislatura.

Il comma 4 dispone che la Commissione presenti alla Camera dei deputati una relazione annuale sulla sua attività e al termine dei suoi lavori, una relazione finale sulle conclusioni dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

Ai sensi del comma 2, il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

In base al comma 3, la nomina del Presidente è effettuata dalla Commissione stessa, nella sua prima seduta, nel corso della quale sono eletti anche due vicepresidenti e due segretari applicando le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati. Ricorda, in particolare, che, nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede in analogia a quanto previsto per le elezioni del presidente. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e, al

comma 2, che – analogamente a quanto previsto dalle leggi istitutive delle Commissioni d'inchiesta antimafia a partire dal 2006 (legge n. 277 del 2006, legge n. 132 del 2008 e legge n. 87 del 2013) – non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Rammenta, al riguardo, che la limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta fu introdotta la prima volta con la legge n. 277 del 2006, di istituzione della Commissione antimafia nella XV legislatura, per la necessità di predisporre adeguate cautele in ordine alla possibilità per la Commissione di disporre provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare le intercettazioni, al fine di tutelare i soggetti interessati, in quanto all'interno della Commissione non è attivabile quella garanzia che invece può ravvisarsi all'interno dell'autorità giudiziaria quando assume analoghi provvedimenti, che sono disposti dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Il comma 3 stabilisce che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale, disciplinanti diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) alla calunnia (articolo 368), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla frode processuale (articolo 374), dall'intralcio alla giustizia (articolo 377) al favoreggiamento (articoli 378 e 379), alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-*bis*), al patrocinio o consulenza infedele (articoli 380 e 381) e alla punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-*bis*).

Il comma 4 prevede che per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Circa la richiesta di atti e documenti, l'articolo 4, al comma 1, prevede la facoltà della Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Il comma 2 prevede, al primo periodo, che sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero), stabilendo altresì, al secondo periodo del medesimo comma, che l'autorità giudiziaria possa trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

Ai sensi del comma 3, la Commissione può inoltre acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari; la Commissione acquisisce ed esamina la documentazione raccolta e le relazioni presentate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*); quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

Il comma 4 prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi precedenti siano coperti dal segreto.

Ai sensi del comma 5, la Commissione ha inoltre la facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta.

Si dispone, altresì, al comma 6, primo periodo, che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso, prevedendosi altresì, al secondo periodo del medesimo comma, che debbano comun-

que essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto, prevedendo, al comma 1, che i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti; tale obbligo permane anche dopo la cessazione dell'incarico.

Ai sensi del comma 2, la violazione dell'obbligo sopra indicato e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.

L'articolo 6 dispone, per l'organizzazione della Commissione, al comma 1, l'adozione di un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori, stabilendo che ciascun componente possa proporre la modifica delle norme regolamentari.

Ai sensi del comma 2, le sedute della Commissione sono pubbliche, ma essa può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Il comma 3, primo periodo, prevede che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga opportune, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti; si prevede poi, al secondo periodo del medesimo comma, che con il regolamento interno di cui al comma 1 sia stabilito il numero massimo di collaborazioni.

Il comma 4 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Ai sensi del comma 5, spetta alla Commissione curare l'informatizzazione dei do-

documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Il comma 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e dei principi costituzionali, ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive Assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni, che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei

Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

Rammenta altresì che l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limita-

tive dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di « giudicare », ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente, la deputata Tartaglione cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a

farne parte il deputato Gianfranco Rontoni.

Comunica altresì che, per il Movimento 5 Stelle, il deputato Francesco Silvestri cessa di far parte della Commissione.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

C. 3002 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 26 aprile prossimo: pertanto l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la prossima settimana.

Rammenta altresì che nella precedente seduta di esame la relatrice, De Carlo, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Emanuele PRISCO (FDI), riservandosi di intervenire, nel prosieguo dell'esame, in modo più approfondito sul contenuto del provvedimento, rileva come esso si ponga in contraddizione con le motivazioni poste alla base dello svolgimento delle consultazioni del 2020 nel mese di settembre. Osserva, infatti, come in tale occasione sia stata sostenuta l'inopportunità di svolgere le consultazioni nel mese di ottobre in relazione a una prevedibile recrudescenza dell'epidemia nel periodo autunnale, mentre ora, con il provvedimento in esame, si prevede una « finestra » elettorale fino al 15 ottobre.

Stigmatizza il fatto che ai cittadini italiani venga impedito di esercitare il diritto di voto e di partecipare alla vita democratica, al contrario di quanto accade ai cittadini di numerosi altri Paesi, da ultimo il Perù, ai quali è consentito di votare anche durante la pandemia. Ritiene che il diritto di voto debba essere considerato un diritto fondamentale, alla stregua del diritto al lavoro e del diritto alla salute, e come dunque le elezioni debbano svolgersi regolarmente alle scadenze stabilite, pur nel rispetto delle doverose misure di profilassi sanitaria.

Chiede al rappresentante del Governo se il provvedimento in esame si fondi su valutazioni del comitato tecnico-scientifico e, in caso affermativo, chiede che tali valutazioni siano messe a disposizione della Commissione.

Stefano CECCANTI (PD), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dal deputato Prisco, ricorda che, in occasione del precedente rinvio delle consultazioni elettorali, vi fu una sostanziale convergenza dei gruppi circa l'opportunità di disporre tale tipo di intervento, registrandosi solo talune circoscritte perplessità, manifestate da taluni singoli deputati, in ordine al fatto di far svolgere la votazione referendaria in concomitanza con le altre elezioni.

Evidenzia quindi come il provvedimento in esame, ponendosi sulla medesima scia di quello precedente, abbia la finalità di evitare un peggioramento della situazione epidemiologica, prevedendo un differimento delle consultazioni elettorali che consenta, nel frattempo, di portare a compimento la campagna vaccinale e di assicurare poi lo svolgimento di tali elezioni in piena sicurezza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare; avverte quindi che la seduta in sede referente già prevista per domani non avrà luogo.

Fa inoltre presente che il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà fissato nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, già prevista come successivo punto all'ordine del giorno nella giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

ALLEGATO 1

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (C. 2945 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2945, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

preso atto che il provvedimento rimodula sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, allo scopo di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia, prevedendo altresì disposizioni relative alla possibilità di ricorrere al lavoro agile o al congedo straordinario per i lavoratori con figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza;

richiamata l'esigenza, per quanto attiene alla formulazione dell'articolo 3, comma 1, recante le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, di sostituire il riferimento, erroneo, al comma 3, lettera a), del medesimo articolo, con quello al comma 2, lettera a);

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto-legge in esame appaia riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza », « ordinamento civile » e « profilassi internazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h), l) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che, con la sentenza del 24 febbraio 2021 della Corte costituzionale sulla legge della regione Valle d'Aosta-*Vallée d'Aoste* n. 11 del 9 dicembre 2020 – legge sospesa in via cautelare con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021 – la Corte ha svolto alcuni chiarimenti sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni sugli interventi legislativi di contenimento e contrasto della pandemia; in tale occasione la Corte, accogliendo il ricorso del Governo, ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ribadita l'opportunità, già espressa in occasione dell'esame di analoghi decreti – legge sull'emergenza da COVID-19, di avviare, alla luce dell'esperienza maturata, una riflessione sul superamento dello strumento del DPCM, atteso che, mentre inizialmente i DPCM contenevano le misure dettagliate di contrasto all'epidemia individuate all'interno del catalogo di misure adottabili previsto prima dal decreto-legge n. 6 del 2020 e quindi dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, a partire dal DPCM del 3 novembre 2020 essi a loro volta definiscono il quadro delle misure generali da applicare nelle diverse zone individuate sulla base della diffusione del contagio (« zona gialla »; « zona arancione »; « zona rossa » e, da ultimo, « zona bianca »), mentre la concreta individuazione dei territori è rimessa ad ordinanze del Ministero della salute;

considerato che il predetto quadro normativo si è dimostrato tendenzialmente stabile negli ultimi mesi e che anche per la definizione del dettaglio delle misure di contrasto, gli stessi DPCM fanno ormai riferimento in molti casi ad altri atti (quali protocolli ecc.);

segnalata quindi, a tale, proposito, l'opportunità di ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – il quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone;

richiamato, in proposito, l'ordine del giorno n. 8, accolto dal Governo con una riformulazione nella seduta dell'11 marzo 2021, nel corso della discussione alla Camera del decreto-legge n. 2 del 2021, il quale, come riformulato, facendo seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato per la legislazione, impegna il Governo a « valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una defi-

nizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19) »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala, in linea generale, l'opportunità che il Parlamento e il Governo avviino una riflessione sulla possibilità di spostare nella fonte legislativa le disposizioni di più diretta attinenza con le libertà fondamentali, quali la libertà di circolazione;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, provvedano le Commissioni di merito a sostituire il riferimento al comma 2, lettera *a)*, del medesimo articolo, in luogo di quello, erroneo, al comma 3, lettera *a)*.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (Testo unificato C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C. 2069).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C. 2069, recante « Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la VII Commissione;

preso atto che il testo unificato in esame prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, disposta dal secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933, introducendo, conseguentemente, una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le materie università e diritto allo studio non siano espressamente citate nell'articolo 117 della Costituzione e come, con riferimento alla materia diritto allo studio universitario, a livello legislativo ordinario, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 68 del 2012 abbia affidato alle regioni la competenza esclusiva, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale;

osservato, quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, che l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi

ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

ricordato, al riguardo, che, con la sentenza n. 383 del 1998, la Corte costituzionale, richiamando preliminarmente che « L'accesso ai corsi universitari è materia di legge », ha sottolineato che l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione assume una funzione di « cerniera », attribuendo al legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria, sottolineando che « La "riserva di legge" assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative "secondarie", sia imponendo all'autorità normativa "primaria" di non sottrarsi al compito che solo a essa è affidato »;

osservato che nella medesima sentenza n. 383 del 1998 – richiamata, più di recente, nella sentenza n. 423 del 2004 – la Corte, tuttavia, ha ritenuto che la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge, ma comporta, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'Esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università;

evidenziata l'esigenza di valutare la compatibilità con tale contesto normativo e

giurisprudenziale dell'articolo 4, comma 2, del provvedimento, che demanda ad un regolamento – da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – la definizione dei criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale;

segnalato che la necessità del possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai corsi di studio è stabilita sia, in termini generali, dal comma 3 dell'articolo 2, sia dal comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 2, per le fattispecie considerate in tale ultima disposizione;

rilevato come il comma 3, primo periodo, dell'articolo 4 stabilisca che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti, e come il secondo periodo del medesimo comma 3 specifica che « Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 » del DPR n. 121 del 2005;

rilevato come il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 4 disponga che « Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dall'articolo 29, comma

21, della legge n. 240 del 2010 », il quale è abrogato dal comma 7 dell'articolo 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a valutare la compatibilità della previsione recata dall'articolo 4, comma 2, con l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e con la giurisprudenza costituzionale in materia;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare formulazione del comma 3 dell'articolo 2, il quale sancisce in termini generali la necessità del possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai corsi di studio, con quella del comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo, il quale ribadisce specificamente la necessità di tale possesso per le fattispecie considerate in quest'ultima disposizione;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, al fine di chiarire se la previsione « Tale disposizione si applica » si riferisca al primo periodo del medesimo comma 3;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 con quella del comma 7 dell'articolo 2, individuando con maggiore precisione il termine dal quale decorre l'abrogazione dell'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince » (Testo unificato Doc. XXII n. 47, Doc. XXII n. 49 e Doc. XXII n. 51).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 47 Andrea Romano, Doc. XXII, n. 49 Potenti e Doc. XXII, n. 51 Berti – adottato come testo base nella seduta del 7 aprile scorso e non modificato in sede referente dalla Commissione di merito – che ha ad oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince »;

sottolineata l'esigenza di porre in essere tutti gli strumenti affinché si possano accertare le cause della collisione del tra-

ghetto « Moby Prince » con la petroliera « Agip Abruzzo », avvenuta il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, e le circostanze della morte di centoquaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza della collisione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Testo unificato Doc. XXII n. 47 Andrea Romano, Doc. XXII n. 49 Potenti e Doc. XXII n. 51 Berti (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
--	-----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
AVVERTENZA	128

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ».

Testo unificato Doc. XXII n. 47 Andrea Romano, Doc. XXII n. 49 Potenti e Doc. XXII n. 51 Berti.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Sarti, ha illustrato il testo unificato e ha preannunciato una proposta di parere favorevole. Nessun chiedendo di intervenire in discussione generale, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, conferma la proposta di parere favorevole.

Ciro MASCHIO (FDI), come anticipato nella seduta di ieri, conferma che il gruppo di Fratelli d'Italia voterà in senso favorevole alla proposta di parere favorevole della relatrice, sottolineando che l'oggetto dell'inchiesta parlamentare è un fatto molto grave, su cui è assolutamente necessario fare chiarezza e giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole formulata dal presidente, in sostituzione della relattrice.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.10.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 aprile i gruppi hanno manifestato il loro orientamento in merito all'individuazione del testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente. Chiede quindi ai relatori, onorevole Bazoli e onorevole Saitta, se, alla luce del dibattito svoltosi in quella seduta e delle interlocuzioni intervenute, intendano proporre alla Commissione un testo da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome del collega Bazoli, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione e degli esiti delle audizioni, nonché del confronto in corso con il Governo, propone di adottare come testo base per il prosieguo del-

l'esame in sede referente il disegno di legge del precedente Governo C. 2681 che appare più completo rispetto alle abbinate proposte di legge. Rassicurando sull'apertura al confronto dei relatori, fa presente che tale testo base potrà comunque essere migliorato, anche sulla base delle posizioni espresse nel corso delle discussioni, che risultano per taluni aspetti divergenti, com'è naturale in considerazione della complessità del tema trattato.

Pierantonio ZANETTIN (FI), come anticipato nel corso della precedente seduta, ribadisce che, per quanto riguarda Forza Italia, nulla osta all'adozione come testo base del disegno di legge del precedente Governo. Rammenta inoltre che, se non erra, si era convenuto di audire il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa notare come il Consiglio superiore della magistratura si accinga a formulare un parere sul disegno di legge C. 2681 e che, una volta acquisito tale parere, potrà valutarsi l'opportunità o meno di procedere all'audizione del vicepresidente del CSM.

Pierantonio ZANETTIN (FI) esprime la convinzione che la Commissione Giustizia avesse già deciso in merito alla citata audizione.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel fare presente l'inopportunità a suo avviso di procedere all'audizione del vicepresidente del CSM soprattutto in considerazione del parere che l'organo di autogoverno della magistratura formulerà sul disegno di legge C. 2681, anticipa la sua intenzione di prevedere un termine ampio per la presentazione delle proposte emendative. Pertanto ritiene che vi sarà tutto il tempo per fare le opportune valutazioni.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), nel rammentare di aver presentato una proposta di legge in materia di sistema elettorale del CSM, fa presente che si sarebbe risparmiato l'attuale intervento, se ieri il presi-

dente Perantoni, durante la riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni I e II, non avesse assunto una posizione difforme rispetto a quella attuale. Rammenta infatti che in quell'occasione si è rinviato l'incardinamento della proposta di legge C. 2965 Gelmini sull'istituzione di una Commissione di inchiesta sull'uso politico della magistratura, in attesa che venisse presentata formalmente una ulteriore proposta da parte del gruppo della Lega. Chiede pertanto di rinviare la prevista adozione del testo base, in attesa dell'assegnazione della sua proposta di legge, ritenendo che una decisione diversa da parte del presidente dimostrerebbe la strumentalità dell'atteggiamento assunto ieri.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente in primo luogo che è sua intenzione trattare in modo uguale situazioni uguali. Pertanto fa alcune precisazioni in risposta a quanto a lui contestato nella richiamata riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, in ordine all'allora calendarizzazione del disegno di legge C. 2681 e al successivo abbinamento delle altre proposte di legge in materia. A tale proposito sottolinea di avere previsto all'epoca l'incardinamento del disegno di legge sulla base dell'orientamento concorde delle forze dell'allora maggioranza e di aver disposto il successivo abbinamento degli altri provvedimenti attendendo anche le eventuali riassegnazioni alla sola Commissione Giustizia di alcuni di essi. Ritiene quindi che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, tenutasi nella giornata di ieri, si è configurata una situazione diversa, dal momento che in quell'occasione sono emerse posizioni divergenti all'interno delle forze di maggioranza. Sulla base di quanto premesso, ribadisce che due situazioni diverse non possono essere trattate in egual modo.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) chiede al presidente come intenda quindi procedere nella situazione odierna.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che, a suo avviso, non vi sono ragioni per non procedere all'adozione del testo base.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) interviene in maniera costruttiva per rammentare al presidente Perantoni che, se ieri nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, fossero state effettivamente prese in considerazione le posizioni espresse dai rappresentanti dei gruppi, il riscontro numerico avrebbe dovuto condurre la presidenza a una decisione diversa rispetto alla quella assunta.

Mario PERANTONI, *presidente*, come già chiarito, ribadisce che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, non è emersa una posizione concorde dei gruppi della maggioranza e che le presidenze hanno quindi ritenuto di rinviare la decisione sull'incardinamento della proposta di legge sulla Commissione di inchiesta per l'uso politico della magistratura.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) rammenta che il ruolo del presidente è quello di essere garante dell'intera Commissione e non della maggioranza.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene di essere stato e di essere garante di tutte le forze politiche.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), ritornando al merito della questione, esprime la contrarietà della sua componente all'adozione come testo base del disegno di legge C. 2681 per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, fa presente che sul Consiglio superiore della magistratura si può intervenire anche senza un disegno di legge di delega, ritenendo che il Parlamento possa agire con norme immediatamente precettive. In secondo luogo, ritiene, come peraltro evidenziato anche nel corso delle audizioni, che il disegno di legge peggiora la situazione perché non riduce il correnti-

simo nella magistratura né l'occupazione del CSM da parte della politica per mezzo dei membri laici. Ritiene pertanto che in tal modo non si contrasti né chi agisce in nome della magistratura per mantenere le proprie posizioni di potere, né chi agisce in nome dei partiti politici per tutelare altri ambiti di potere. In conclusione ribadisce che il disegno di legge del precedente Governo non soltanto aggrava la situazione del Consiglio superiore della magistratura, ma oltretutto ridimensiona anche il ruolo del Parlamento.

Roberto TURRI (LEGA), con riferimento a quanto rilevato dal collega Costa, rammenta di aver evidenziato, nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, svoltasi nella giornata di ieri, come fossero presenti tutti gli elementi per poter avviare l'esame della proposta di legge Gelmini C. 2565 assegnata alle Commissioni riunite. Sottolinea anche come in quella sede abbia fatto notare che l'avvio dell'esame della proposta di legge C. 2565 avrebbe potuto anche accelerare il percorso della proposta di legge presentata dal suo gruppo sulla stessa materia, da abbinare quindi successivamente. Ciò premesso, fa presente che anche il suo gruppo, come quello di Forza Italia, voterà favorevolmente alla proposta dei relatori di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge del Governo C. 2681, non in quanto ne condivide pienamente il contenuto, sul quale peraltro anche nel corso delle audizioni sono emerse numerose criticità, ma in quanto tale disegno di legge rappresenta, anche sulla base degli accordi intercorsi tra i gruppi di maggioranza e la Ministra della giustizia, una scelta obbligata di partenza suscettibile di modifiche attraverso proposte emendative.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, ritiene che sia opportuno adottare il disegno di legge del Governo C. 2681 come testo base in quanto tale testo appare il più completo. Sottolinea che l'adozione di tale testo base costituisce soltanto il punto di partenza e non determina una adesione al suo conte-

nuto, che ciascun parlamentare potrà provare a modificare presentando proposte emendative. A suo avviso tale scelta, sulla quale registra ampia condivisione, appare la più saggia. Ritiene utile, inoltre, non appena il Consiglio superiore della magistratura avrà espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge C. 2681, che la Commissione abbia la possibilità di audire il vicepresidente di tale organo. Non entrando nel merito della vicenda evidenziata dal collega Costa, desidera sottolineare come tuttavia la questione posta nella riunione congiunta di ieri degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, sia differente da quella odierna. Rileva infatti che in questa sede la Commissione è chiamata ad adottare un testo base, dopo aver svolto un'ampia attività conoscitiva, mentre le Commissioni I e II, nella giornata di ieri, dovevano deliberare in merito all'incardinamento dell'esame di un provvedimento. A suo avviso è stato saggio ed utile rinviare l'avvio di tale esame, mentre sottolinea come invece oggi la Commissione debba assumere una decisione.

Cosimo Maria FERRI (IV) rammenta che nel corso della audizione della Ministra Cartabia sulle linee programmatiche del suo dicastero è emerso il tema dei rapporti tra la Commissione ministeriale di studio sull'ordinamento giudiziario e sul CSM e il Parlamento, segnatamente la Commissione Giustizia. Fa notare come in quell'occasione avesse colto l'orientamento della Ministra di modificare il testo del disegno di legge C. 2681 attraverso una serie di interventi emendativi elaborati dalla Commissione ministeriale. Sottolinea come quindi la Commissione Giustizia si stia accingendo ad adottare come testo base un provvedimento che necessariamente subirà modificazioni. Rileva come vi sia, da una parte, un'esigenza di continuità e, dall'altra, una di discontinuità con il vecchio Esecutivo. Rammentando quindi che il suo gruppo faceva parte della maggioranza che sosteneva il precedente Governo, sottolinea come esso sulla materia in esame abbia sviluppato una approfondita discussione. Chiede quindi al sottosegretario Sisto chiarimenti

sulla posizione del Governo nei confronti del disegno di legge frutto del lavoro del precedente Esecutivo e in che misura intenda intervenire sullo stesso.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel condividere le osservazioni dei colleghi Ferri e Costa, ritiene che l'affermazione di quest'ultimo in merito al fatto che la presidenza tratta in modo differente situazioni uguali, sia fondata. Rammenta che la proposta di legge Gelmini C. 2565, sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia, non è soltanto una proposta di legge del suo gruppo, essendo sottoscritta da numerosi parlamentari della Lega e di Fratelli d'Italia, oltre che dai rispettivi capigruppo. A suo avviso quindi gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, nella riunione di ieri, avrebbero dovuto deliberare l'avvio dell'esame di tale proposta di legge, come richiesto dalla maggioranza della maggioranza. Sottolinea, inoltre, che la proposta di legge del collega Costa in materia di sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura è stata già depositata, esattamente come quella del collega Turri sulla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti, incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, riguardanti il conferimento di incarichi e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Ritiene pertanto che, come le Commissioni riunite hanno ritenuto di attendere di prendere visione del contenuto di tale ultima proposta di legge per avviare l'esame della proposta di legge Gelmini C. 2565, nella stessa maniera la presidenza dovrebbe oggi rinviare l'adozione del testo base per consentire ai relatori e alla Commissione di prendere atto del contenuto della preannunciata proposta di legge del collega Costa. A suo avviso, se la presidenza non ritenesse di dover adottare tale decisione, non farebbe l'interesse della Commissione e neanche quello della maggioranza.

Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che il suo gruppo è favorevole all'adozione del

disegno di legge C. 2681 Governo come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, in quanto di contenuto ampio. Evidenzia come su molti aspetti di tale provvedimento si debba comunque riflettere e ritiene che sarà fondamentale l'attività emendativa.

Federico CONTE (LEU) sottolinea la profonda differenza esistente tra la vicenda affrontata nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, e quella che la Commissione Giustizia è chiamata ad affrontare in questa sede. Evidenzia come infatti la prima si riferisse all'avvio dell'esame di una proposta di legge sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, di iniziativa di alcuni gruppi parlamentari, mentre la seconda è relativa alla riforma del Consiglio superiore della magistratura, materia che è racchiusa all'interno del perimetro dell'accordo fondativo del lavoro sulla giustizia della nuova maggioranza. Rammenta che i capigruppo della maggioranza hanno avuto un incontro con la Ministra della giustizia per concordare il metodo di lavoro da utilizzare nell'affrontare materie delicate come la riforma della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, all'esito del quale si è convenuto di proseguire il lavoro avviato dalla precedente maggioranza per integrarlo con i contenuti che verranno offerti dai nuovi soggetti che formano l'attuale compagine di Governo. Ricorda anche che la Ministra Cartabia, sulla base di tale intesa, ha costituito due gruppi di lavoro presso il Ministero della Giustizia su tali materie. Sottolinea come l'attività di tali gruppi di lavoro ministeriale non possa sostituire il lavoro che la Commissione Giustizia dovrà svolgere, ma dovrà coordinarsi con questo. Comprende che la discussione svoltasi ieri nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, riguarda una vicenda politicamente molto significativa, ma fa notare che si tratta di questione totalmente diversa da quella odierna. Ritiene pertanto coerente con l'accordo politico posto alla base della attuale maggio-

ranza adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge C. 2681 e far confluire su tale testo tutti i contributi che i gruppi offriranno nel tentativo di addivenire ad una sintesi condivisa.

Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che, come è noto, Fratelli d'Italia ha in più occasioni sollevato perplessità sul metodo adottato dalla maggioranza e sull'intenzione di scegliere come testo base il disegno di legge dell'allora Ministro Bonafede, che interviene sulla materia attraverso una delega. Ribadisce pertanto che Fratelli d'Italia è dell'avviso di cambiare il percorso adottato, ripartendo con una nuova proposta. Con riguardo alle differenze tra il metodo odierno e quello adottato ieri nella riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite I e II, si dichiara d'accordo con i colleghi Bartolozzi e Costa. Pertanto, così come ieri è stato rinviato l'incardinamento della proposta di legge sull'istituzione della Commissione di inchiesta, oggi si dovrebbe differire l'adozione del testo base per poter prendere visione dei contenuti della preannunciata proposta di legge del collega Costa. Precisando a tale proposito di non averne potuto valutare i contenuti, ritiene del tutto logica la richiesta di una ulteriore riflessione sull'argomento. Con riguardo al merito, nel caso in cui dovesse essere adottato come testo base il disegno di legge del precedente Governo, esprime, da un lato, la certezza matematica che non sarà quello attuale il testo definitivo per l'esame dell'Assemblea, e, dall'altro, il forte dubbio che si possa giungere a destinazione considerate le persistenti divisioni all'interno della maggioranza. Nell'esprimere pertanto la propria preoccupazione relativamente al fatto che il lavoro di sintesi tra le diverse posizioni si tradurrà in un compromesso al ribasso, nel caso in cui non fosse accolta la richiesta del collega Costa, preannuncia l'intenzione di Fratelli d'Italia di fare ricorso a qualsiasi azione nel prosieguo dei lavori.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), dopo aver ascoltato il dibattito ribadisce che ieri è stata adottata una decisione opposta a

quella odierna e ricorda al presidente che il suo ruolo è quello di rappresentare la Commissione, a prescindere dalla propria appartenenza alla maggioranza, sottolineando che, se il presidente fosse un esponente dell'opposizione, non potrebbe certamente fare ostruzionismo sugli atti all'esame della Commissione. Avanza quindi una proposta ragionevole attinente a una questione esclusivamente tecnica, rilevando che il disegno di legge C. 2681 delega il Governo ad intervenire entro un anno dalla sua entrata in vigore. Pertanto, nel sottolineare la necessità di intervenire tempestivamente prima delle nuove elezioni dei membri del Consiglio superiore della magistratura, propone, analogamente a quanto disposto dalla sua preannunciata proposta di legge, di adottare il testo del disegno di legge C. 2681 in un nuovo testo che riduce il previsto termine per l'esercizio della delega legislativa da un anno a tre mesi. Nel rivolgersi ai relatori, fa presente di non poter votare in senso favorevole sull'adozione del testo base in assenza della citata modifica.

Eugenio SAITTA (M5S), nel prendere atto della proposta del collega Costa, fa presente che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite I e II svoltosi nella giornata di ieri, si è rinviato l'incardinamento della proposta di legge di Forza Italia in attesa dell'assegnazione della preannunciata proposta del gruppo della Lega, con l'intenzione di fare una ricognizione di tutti i provvedimenti in materia e di stabilire il perimetro dell'intervento. Pertanto, nel ribadire che il rinvio è stato deciso in un'ottica costruttiva, rammenta che anche con riguardo alla materia della riforma del Consiglio superiore della magistratura è stata operata una ricognizione di tutte le proposte di legge pendenti, che sono state successivamente abbinare e oggetto delle audizioni. Pertanto, nel ribadire che la scelta del disegno di legge del precedente Governo come testo base è determinata dal fatto che il provvedimento interviene su tutti i diversi aspetti della materia, evidenzia che le forze politiche condividono l'obiettivo di contrastare la degenerazione delle correnti della magistra-

tura, pur con modi diversi. Ritiene pertanto che attraverso il comune lavoro sul testo base sarà possibile individuare molti punti di contatto, ribadendo nel contempo la disponibilità dei relatori a modificarne il contenuto. Nel rammentare infine la necessità di attendere anche gli orientamenti della Ministra Cartabia, ribadisce la richiesta di adottare il disegno di legge C. 2681 come testo base e di intervenire a modificarne il contenuto nella fase emendativa, anche eventualmente prendendo in considerazione la proposta del collega Costa.

Pierantonio ZANETTIN (FI), rivolgendosi ai relatori, ritiene che non sia assolutamente urgente adottare il testo base nella seduta odierna, tanto più che i tempi di lavoro della Commissione ministeriale non saranno brevi. Nel merito, fa presente che, come ha avuto occasione di verificare per le vie brevi, la proposta del collega Costa prevede con riguardo al sistema elettorale del CSM il ricorso al voto singolo trasferibile. Nel rammentare a tale proposito che analoga opzione è stata prospettata anche nel corso delle audizioni, ritiene opportuno rinviare l'adozione del testo base nell'attesa che venga assegnata la proposta di legge del collega Costa. Invita pertanto i colleghi a non dividersi sulla questione, ritenendo che ciò non sia nello spirito della maggioranza.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo in modo irrituale sull'ordine dei lavori in quanto esponente del Governo, rammenta che la Commissione istituita dalla Ministra Cartabia sta lavorando sul testo del disegno di legge del precedente Governo. Fa presente pertanto che al Governo non dispiacerebbe un eventuale rinvio dell'adozione del testo base, al fine di meglio sincronizzare i lavori della Commissione Giustizia e della commissione ministeriale. Evitando di entrare nel merito, ribadisce che il Governo chiede il differimento del voto sul testo base al fine di non mettere a rischio il confronto tra le istanze del Governo e quelle della maggioranza. Ritiene infatti che da tale confronto possa derivare il raggiungimento di un elevato livello di consenso sui contenuti del

provvedimento che potrebbe riguardare anche l'opposizione, alla quale rivolge nuovamente il proprio ringraziamento per la maturità dimostrata sul decreto-legge per l'esame di abilitazione alla professione forense.

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene volutamente dopo che tutti i gruppi si sono espressi in modo più o meno favorevole sul testo del suo disegno di legge, senza entrare nel merito dei contenuti, per far presente che il provvedimento non ha alcuna pretesa di perfezione né contiene tutti gli strumenti idonei a raggiungere l'obiettivo. In dissenso con quanto dichiarato dal collega Maschio, ritiene che non vi sia una divisione su tutti i profili della materia, dal momento che gli obiettivi della valorizzazione meritocratica della magistratura, della limitazione del correntismo e della correzione del fenomeno delle cosiddette porte girevoli tra politica e magistratura siano unanimemente condivisi. Nel ritenere che a tali ambizioni obiettivi si possa pervenire attraverso strade diverse, rileva l'apertura sostanziale alla modifica del testo del disegno di legge. Nel prendere atto dell'invito del Governo, sul quale si esprimeranno i relatori, non ritiene che il differimento del voto di una settimana possa fare la differenza con riguardo alla sincronizzazione dei lavori fra la Commissione Giustizia e il Ministero. Sottolineando che la Commissione Giustizia potrebbe comunque essere disposta ad attendere la conclusione dei lavori ministeriali, ritiene importante dare all'esterno un segnale di intervento, pur in presenza di tutte le legittime divisioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiarisce che l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna della discussione sui provvedimenti in materia di CSM è frutto della sua personale iniziativa, determinata in primo luogo da una considerazione di carattere generale. A tale proposito fa infatti presente di aver ritenuto del tutto pacifico che, a seguito di quanto sostenuto dalla Ministra Cartabia, le riforme in atto in materia di giustizia prendessero avvio dai testi già all'attenzione delle Camere. Fa

presente altresì che l'ulteriore elemento che lo ha indotto a verificare per le vie brevi le intenzioni dei gruppi sull'adozione del testo base, scusandosi per averlo fatto in maniera probabilmente incompleta, è il fatto che i provvedimenti di riforma del processo penale e del CSM sono stati inseriti nel calendario dell'Assemblea per il mese di giugno. Sapendo che i lavori della Commissione ministeriale si stanno concentrando sul testo del disegno di legge del precedente Governo, ha ritenuto che consentire l'adozione dello stesso come testo base nella seduta odierna, desse ai gruppi un ampio margine di tempo ai fini dell'attività emendativa. In conclusione fa presente di aver assunto la predetta decisione in assoluta autonomia.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene in primo luogo che il comportamento tenuto dal presidente sia stato del tutto corretto, come peraltro perfettamente chiarito nel suo ultimo intervento. Considera dunque giusto che si sia programmata nella seduta odierna l'adozione del testo base, considerando che è stato concluso il ciclo di audizioni e che è intercorso un accordo informale all'interno della maggioranza con riguardo al disegno di legge del precedente Governo. Nel condividere le considerazioni dell'allora Ministro Bonafede, ritiene che sulla questione vi sia la possibilità di un'ampia condivisione anche con l'opposizione, considerata la comune convergenza sugli obiettivi generali dell'intervento riformatore. Con riguardo alla richiesta del Governo non pensa che il rinvio o meno di una settimana nell'adozione del testo base sconvolga i tempi di lavoro della Commissione Giustizia, tanto più considerato che il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà sufficientemente congruo da consentire tutte le opportune valutazioni. In conclusione, pur non ritenendo fondate le richieste avanzate da alcuni colleghi, non ha difficoltà ad accogliere la proposta di differire il voto.

Cosimo Maria FERRI (IV) interviene per evidenziare come sia prioritario anche il tema della riforma del processo civile.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il disegno di legge sulla riforma del processo civile è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel rammentare che il Presidente del Consiglio Draghi ha posto l'accento sulla necessità di riformare la giustizia civile, anche in considerazione dei suoi riflessi sul contesto economico del Paese, si domanda se vi sia la possibilità di collaborare con il Senato al fine di dare priorità alla questione.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadisce che il disegno di legge sulla riforma del processo civile è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e che la Camera lo esaminerà non appena trasmesso.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), con riguardo alle considerazioni del collega Ferri, precisa che domani scade il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge sulla riforma del processo civile presso la Commissione Giustizia del Senato. Rivolgendosi al presidente, chiede se il differimento di una settimana significhi che si procederà comunque all'adozione come testo base del disegno di legge dell'allora Ministro Bonafede o se invece si sfrutterà l'occasione per valutare soluzioni diverse.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiarando di non potere allo stato stabilire quali saranno gli intendimenti dei relatori e della Commissione in merito alla questione posta, accogliendo la richiesta del Governo, rinvia l'adozione del testo base ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di sospensione dell'attività, scioglimento e confisca dei beni di

gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti di carattere fascista o che propugnano la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

C.1327 Pastorino.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione

del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

C. 2514 Costa.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 250 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 130

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Atto n. 250.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della nota metodologica con la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 relativi alla funzione Viabilità e Territorio e alla funzione Settore sociale, nonché l'aggiornamento del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, da utilizzarsi per l'assegnazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2021. Osserva, più in particolare, che con lo schema in esame si provvede all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale-asili nido, Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi alle due funzioni Viabilità e Territorio e Settore sociale, al netto dei servizi asili nido. In particolare, segnala quanto segue.

La nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 – trasmessa da SOSE Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 settembre 2020 – è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante.

In appendice allo schema di decreto in esame sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabilità e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio.

Sullo schema di decreto in esame la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2020. Tale disposizione prevede, inoltre, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard, che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. L'atto in esame è pertanto assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Commissione bilancio, che devono esprimere il proprio parere entro il 21 aprile 2021. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

Ricorda, in via preliminare, che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fon-

damentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale.

Il decreto legislativo n. 216 del 2010, relativo alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, prevede che i fabbisogni standard siano calcolati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale. Il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla SOSE Spa, con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL.

Successivamente, l'articolo 1, commi da 29 a 34, della legge n. 208 del 2015 ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata.

La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sono adottati, anche distintamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, mentre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata. Negli ultimi anni i fabbisogni standard dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 per il 2018, 18 aprile 2019 per il 2019 e 5 marzo 2020 per il 2020. Da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2020 è stata aggiornata la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Venendo, più specificamente, al contenuto dello schema di decreto in esame, esso provvede, in primo luogo, all'aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relativi alle funzioni Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell'ambiente (servizio smaltimento rifiuti), Settore sociale (servizi di asili nido), Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto pubblico locale. I coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali sono stati aggiornati all'annualità 2017, considerando le informazioni acquisite con l'apposito questionario alla data del 3 luglio 2020.

Lo schema di decreto provvede, inoltre, ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi alla funzione Viabilità e Territorio e alla funzione relativa ai servizi del Settore sociale al netto del servizio asilo nido. La funzione Viabilità e territorio comprende il servizio di Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica, volto a garantire la fruibilità della rete stradale all'interno del comune e i servizi di Urbanistica e gestione del territorio, di Protezione civile e di Tutela ambientale del verde e altri servizi ad esso relativi. In tale ambito sono intervenute, sostanzialmente, due modifiche. In primo luogo è cambiato il *client* di riferimento, ossia l'entità più rappresentativa della spesa per la funzione: il nuovo rife-

rimento è ora rappresentato dalle unità immobiliari complessive (somma delle abitazioni, delle pertinenze e degli immobili non residenziali) e non più dalla popolazione, la quale si affianca, comunque, al nuovo *client* per identificare le situazioni di maggiore densità abitativa. In secondo luogo la funzione di riferimento è passata da una funzione di spesa a una funzione di spesa aumentata, permettendo di misurare servizi erogati attraverso un'informazione sintetica dei servizi effettivamente svolti sia per il territorio che per la viabilità.

La funzione relativa ai servizi del Settore sociale, al netto del servizio di asili nido (servizi sociali), include una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza: i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, le persone con disabilità, le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico. Gli elementi di novità della metodologia di calcolo riguardano: l'utilizzo di un modello di tipo *panel* a due stadi prendendo in considerazione tre annualità (2015, 2016 e 2017); il modello della funzione di spesa aumentata, che si arricchisce di una misura più precisa del numero dei servizi erogati, identificata dal numero di ore di assistenza per le strutture, dagli utenti della macro area utenti e servizi e della macro area contributi economici; la sostituzione delle *dummy* regionali con quelle provinciali, in quanto si è ritenuto che queste ultime fossero più idonee a cogliere la differenziazione di spesa specifica della funzione.

A seguito dell'aggiornamento metodologico il peso della funzione Viabilità e territorio nella composizione del fabbisogno standard complessivo è passato dal 13,54 per cento all'11,93 per cento, con una diminuzione di circa il 12 per cento. Si registra, invece, un aumento del peso della funzione Servizi sociali (+3,7 per cento) nella composizione del fabbisogno standard complessivo, salita al 14,22 per cento, e del servizio Asili nido (+3 per cento circa) rispetto al precedente aggiornamento dei fabbisogni standard per il 2019

Per quel che concerne, in particolare, la funzione Servizi sociali, ricorda che la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, commi da 791 a 794, ha disposto l'incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il miglioramento dei servizi sociali comunali e il potenziamento degli asili nido.

In particolare, la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) è stata incrementata per lo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, e per il potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022. La disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta all'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente modificata al fine di ricomprendervi i criteri di ripartizione delle quote incrementali del Fondo stanziato per servizi sociali e per il potenziamento degli asili nido. In particolare, per i contributi destinati allo sviluppo dei servizi sociali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, se ne prevede la ripartizione in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione « Servizi sociali » ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, saranno stabiliti entro il 30 giugno 2021 (e, successivamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nell'ambito della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021, sul cui schema è già stato raggiunto l'ac-

cordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 12 gennaio 2021, il coefficiente per il riparto della dotazione del Fondo destinata ai servizi sociali corrisponde al coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 30 settembre 2020, ovvero quello adottato dal decreto in esame.

Per quel che concerne, invece, i contributi per il potenziamento degli asili nido nei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, assegnati al Fondo di solidarietà comunale, essi sono finalizzati ad incrementare l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione « Asili nido ». Tali contributi sono ripartiti su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione « Asili nido » approvati dalla stessa Commissione.

Al riguardo segnala, infine, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in corso di conversione, il quale all'articolo 31, comma 6, nel modificare la lettera *d-sexies*) del citato comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, ha precisato che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sono ripartite, fermo restando la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anziché nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa

in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In conclusione, nel rilevare che il provvedimento in esame non sembra comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, si riserva di formulare una proposta di parere già nella prossima seduta utile.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.

Atto n. 249.

(Rilievi alle Commissioni II e VIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che l'articolo 1 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio e che l'articolo 2, relativamente alle definizioni presenti nel provvedimento, rinvia all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei

rifiuti e dei rifiuti di mercurio, rinvia a quanto di seguito osserverà in merito all'articolo 6.

Con riguardo a tale ultimo articolo, recante disposizioni sull'attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, atteso che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 25 del 2013 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, individua espressamente il solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale ente deputato all'attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni, ritiene che andrebbe confermato che le funzioni previste dal presente provvedimento e attribuite anche al Ministero della salute, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle regioni e province autonome, nonché il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, potranno effettivamente svolgersi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinino in capo a tali istituzioni una aggiunta di nuovi compiti con conseguente necessità di utilizzare maggiori risorse finanziarie, strumentali ed umane finalizzate al loro svolgimento.

Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 8, recante clausola di invarianza finanziaria, osserva che la relazione tecnica indica per alcune attività previste dal presente provvedimento i capitoli di bilancio destinati a coprire i relativi oneri, senza peraltro precisare quanta parte delle risorse presenti sui predetti capitoli sono disponibili per le finalità previste dal decreto in esame. Per le altre funzioni la relazione tecnica si limita ad affermare che le stesse rientreranno nelle ordinarie attività, che saranno poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal proposito, considerata la pre-

senza di una espressa clausola di invarianza finanziaria osserva che la relazione tecnica dovrebbe accompagnare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con i dati e gli elementi idonei a suffragare tale valutazione di assenza di effetti finanziari, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in merito alle abrogazioni, fa presente di non avere nulla da osservare.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Confindustria, sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato dalla pandemia da Covid-19	136
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	137
5-03536 Bitonci: Disparità di trattamento dei titolari di conto corrente bancario in caso di pignoramento del conto medesimo	137
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	139
5-05261 Fragomeli: Chiarimenti sulle modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte di imprese destinatarie di sanzioni interdittive .	137
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	141
5-05384 Ungaro: Semplificazione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari previsti dalla misura « Resto al Sud »	137
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	142
5-05598 Cancellieri: Proroga della sospensione dei mutui per liberi professionisti ed imprenditori individuali	137
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	143
5-05717 Pastorino: Chiarimenti ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche	138
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2021.

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Confindustria, sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato dalla pandemia da Covid-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSME-

ROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03536 Bitonci: Disparità di trattamento dei titolari di conto corrente bancario in caso di pignoramento del conto medesimo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura CAVANDOLI (Lega), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara parzialmente soddisfatta. Osserva infatti che le disparità di trattamento evidenziate nell'interrogazione, della quale è cofirmataria, provocano ricadute a livello di *welfare* sociale e che la sentenza della Corte costituzionale del 1989, citata nella risposta, risulta superata dall'evoluzione che ha subito il lavoro autonomo negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda i soggetti che operano nei confronti di un unico committente. Ringrazia infine per il richiamo all'articolo 36 della Costituzione, che tutela il diritto di tutti i lavoratori a un'esistenza libera e dignitosa.

5-05261 Fragomeli: Chiarimenti sulle modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte di imprese destinate a sanzioni interdittive.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego ZARDINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la chiarezza della

risposta, che consentirà di fugare i dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione del credito di imposta in oggetto. Ringrazia pertanto il rappresentante del Governo.

5-05384 Ungaro: Semplificazione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari previsti dalla misura « Resto al Sud ».

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo UNGARO (IV), replicando, ringrazia per la risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Ritiene infatti che gli effetti positivi della misura « Resto al Sud », che giudica apprezzabile, siano di fatto ridotti dai tempi di erogazione dei finanziamenti da parte delle banche. Accade infatti che talvolta gli importi richiesti per la realizzazione di determinati progetti aziendali giungano con un ritardo tale da rendere inutile il finanziamento. Raccomanda quindi che il Governo vigili per il garantire che le banche convenzionate erogino celermente i finanziamenti agli aventi diritto.

5-05598 Cancellieri: Proroga della sospensione dei mutui per liberi professionisti ed imprenditori individuali.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta e auspica che l'intervento normativo di proroga ed estensione dell'operatività dell'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, prospettato nella risposta, sia adottato al più presto, inserendolo nel prossimo provvedimento utile e preannuncia che, qualora ciò non dovesse avvenire, si adopererà per giungere quanto prima ad una soluzione. Ritiene inoltre che l'esclusione della possibilità di sospensione dei mutui per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e

gli imprenditori individuali sia stata frutto di un errore, in quanto sono proprio queste le categorie che hanno maggiormente subito le negative ricadute economiche della pandemia.

5-05717 Pastorino: Chiarimenti ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca PASTORINO (LEU), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, che chiarisce, anche se in senso opposto a quello auspicato, l'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1

del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni. Segnala peraltro come la risposta del rappresentante del Governo non consideri la possibile estensione analogica, suggerita nell'interrogazione, delle previsioni relative alle cessioni di tabacchi.

Conclude osservando come gli elementi di risposta forniti riflettano anche una posizione politica e si traducano di fatto nell'assenza di misure di sostegno per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro; si ripromette in ogni caso di adoperarsi per il superamento del problema segnalato.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-03536 Bitonci: Disparità di trattamento dei titolari di conto corrente bancario in caso di pignoramento del conto medesimo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro alle richieste formulate dagli onorevoli interroganti, il Ministero della giustizia, appositamente sentito in ragione della sua competenza in materia, rileva, in primo luogo, che il pignoramento del conto corrente fa parte della più ampia categoria del pignoramento presso terzi (articoli 543 e ss. cpc), nella quale rientra anche il pignoramento avente ad oggetto somme derivanti da pensione, stipendio e TFR. Il successivo articolo 545 cpc detta specifiche disposizioni in tema di erediti impignorabili.

Ai sensi di tale disposizione non possono essere pignorati:

a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;

b) crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, purché il relativo pignoramento avvenga per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato; il limite di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e in eguale misura per ogni altro credito.

La citata disposizione prevede, altresì, che il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente

non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. Inoltre, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge.

Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti di legge è parzialmente inefficace e tale inefficacia è rilevabile dal giudice anche d'ufficio.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Le deroghe alla pignorabilità del crediti hanno, dunque, carattere puntuale e tassativo e non possono essere oggetto di estensione generalizzata.

La *ratio* sottesa alla piena pignorabilità dei conti correnti dei lavoratori non dipendenti, — continua il Ministero della giustizia — risiede verosimilmente nel fatto che i relativi proventi, derivanti da attività di impresa o professionale, non hanno carattere fisso e cadenza regolare ma possono variare nell'ammontare ed essere percepiti anche in forme diverse dall'accredito sul conto corrente, così sfuggendo agli effetti del precedente pignoramento.

Infatti, il pignoramento del conto corrente, sul quale viene accreditato lo stipendio del lavoratore dipendente, ha carattere permanente ed è idoneo a perdurare fino al soddisfacimento dell'intero credito, mentre quello del conto corrente del lavoratore autonomo si esaurisce nell'unica attività istantanea consistente appunto nel pignoramento di tutte le somme ivi presenti, potendo il titolare bloccare i successivi accrediti e percepire la propria remunerazione.

zione con altre modalità o ottenere dal giudice la liberazione del conto corrente una volta prelevato tutto quanto ivi depositato. Peraltro, il lavoratore autonomo ha un'organizzazione lavorativa propria e, di norma, percepisce più retribuzioni/compenzi da diversi clienti e non si può individuare un rapporto di lavoro in cui vi sia un solo datore/mandante e un lavoratore/mandatario; ne deriva che prevedere il limite di pignorabilità su ogni singola fattura o prestazione non risponderebbe alla *ratio* dell'articolo 545 cpc.

La problematica in esame è stata anche sottoposta al vaglio della Corte costituzio-

nale, la quale in riferimento ai limiti posti alla pignorabilità dei crediti da lavoro dipendente ha ritenuto tali limiti differenti « e quindi non comparabili agli effetti di cui all'articolo 3 della Costituzione » con quelli dei lavoratori autonomi, (sent. n. 580 del 1989).

Cionondimeno, meritano sicuramente attenzione e considerazione quelle particolari fattispecie che dovessero vedere i lavoratori autonomi privati dei mezzi economici necessari per condurre un'esistenza libera e dignitosa, tutelata dall'articolo 36 della Costituzione.

ALLEGATO 2

5-05261 Fragomeli: Chiarimenti sulle modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte di imprese destinatarie di sanzioni interdittive.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni che disciplinano il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. In particolare, nel rammentare che l'articolo 1, comma 1052, della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021) prevede, tra le cause di esclusione dal beneficio, l'ipotesi in cui le imprese siano destinatarie di sanzioni interdittive, chiedono di sapere quale sia la corretta interpretazione della norma, vale a dire se l'applicazione della sanzione interdittiva escluda in generale la possibilità di accesso al beneficio, ovvero se l'esclusione operi per il solo periodo di interdizione o per l'intero anno fiscale durante il quale l'interdizione produce effetti.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rappresentano quanto segue.

Il comma 1052 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 stabilisce taluni requisiti soggettivi in presenza dei quali non è consentito avvalersi dell'agevolazione.

In particolare, il primo periodo del citato comma 1052 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 prevede che sono escluse dall'accesso al beneficio, *inter alia*, « le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 », recante la « Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ».

In proposito, si osserva che l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comporta una limitazione temporanea nell'esercizio di un diritto

o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione. L'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legislativo stabilisce un limite minimo e un limite massimo alla durata della predetta limitazione (« Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni »).

Con riguardo al quesito formulato dagli Onorevoli interroganti, si ritiene, per motivi di ordine sistematico e di ragionevolezza, che l'esclusione soggettiva dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – e, precedentemente, dall'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva.

Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell'arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d'imposta in questione.

Ad esempio, un « periodo di interdizione » di 6 mesi che va dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 comporterà l'impossibilità, per l'impresa destinataria della sanzione interdittiva, di finire del credito d'imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021-1° settembre 2021).

Si ricorda, al riguardo, che ai fini della determinazione del momento di « effettuazione » degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

ALLEGATO 3

5-05384 Ungaro: Semplificazione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari previsti dalla misura « Resto al Sud ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro alle richieste formulate dagli onorevoli interroganti sull'erogazione dei finanziamenti previsti dalla misura « resto al Sud », il Ministro per il sud e la coesione territoriale – appositamente sentito in ragione della sua competenza in materia – anche a seguito di interlocuzioni con Invitalia, soggetto gestore della misura, conferma, preliminarmente, quanto sottolineato nell'interrogazione in merito all'*iter* di applicazione della norma ed alla relativa velocità nella sua fase iniziale.

Tempi di risposta forniti alle imprese – e concernenti la valutazione dei progetti da parte di Invitalia – si attestano infatti, di norma, al disotto dei 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsti dalla normativa di riferimento, (salvo eventuali richieste di integrazione documentale o trasmissione dei motivi ostativi).

Per quanto riguarda, più nello specifico, l'ambito bancario risulta che, sulla base del volume complessivo dei finanziamenti concessi, ad oggi, dalle banche (240 milioni di euro) e di quelli effettivamente già erogati (230 milioni di euro) in poco più di tre anni di operatività dello strumento agevolativo, siano stati raggiunti risultati soddisfacenti, anche nella considerazione delle oggettive e complessive difficoltà di accesso al credito per le attività produttive meridionali, e ancor di più per le *start up* micro-imprenditoriali.

In riscontro, inoltre, alla richiesta formulata dagli onorevoli interroganti su un

accordo con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), il Ministro per il sud comunica che Invitalia ha attivato una costante e proficua interlocuzione con ABI, con la sottoscrizione fin dal 2017 della Convenzione (in attuazione dell'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 91/2017) che ha definito le modalità e i termini in base ai quali le banche aderenti concedono i finanziamenti e che, recentemente, è stata aggiornata alla luce delle modifiche normative apportate allo strumento e, da ultimo, dalla legge di bilancio per il 2021.

Alla Convenzione ABI/Invitalia risultano aver aderito – con dati riferiti al 4 trimestre 2020 – più di 80 fra i principali Istituti di Credito nazionali e locali, che complessivamente garantiscono una capillare presenza territoriale nelle regioni di intervento della misura, con circa 5.000 filiali, alle quali i proponenti/beneficiari possono rivolgersi per richiedere/ottenere il finanziamento bancario.

Il Ministro per il sud comunica, infine, che ABI, con una recente circolare, ha richiamato l'attenzione delle banche convenzionate, in particolare in ordine alle caratteristiche dei finanziamenti bancari sui quali è riconosciuto il contributo in conto interessi, alla tempistica delle procedure di concessione dei finanziamenti ed alle modalità di alimentazione della piattaforma informatica di Invitalia.

ALLEGATO 4

5-05598 Cancellieri: Proroga della sospensione dei mutui per liberi professionisti ed imprenditori individuali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dall'onorevole Cancellieri il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che, all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50 per cento degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha esteso da 9 a 24 mesi, ovvero fino all'8 aprile 2022, la deroga introdotta con il decreto-legge n. 23 del 2020, che ammette ai benefici del fondo anche i contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno. In tale sede è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di sospensione dei mutui.

In occasione dell'emergenza sanitaria e per la particolare e difficile contingenza economico-finanziaria e lavorativa provocata dall'epidemia da Coronavirus, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 (« DL Cura Italia ») e dall'articolo 12 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile (« DL liquidità »), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata, fino al 17 dicembre 2020, alle seguenti categorie di beneficiari:

1. lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);

2. I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

3. I titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro;

4. I titolari di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Fondo di garanzia per i mutui prima casa).

Allo stesso tempo, per l'accesso al Fondo non è stata richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché in regola con il pagamento delle rate degli ultimi 3 mesi.

In base al decreto-legge n. 23 del 2020, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l'accesso al Fondo è stato possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.

La prevista proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di sospensione dei mutui non è stata attivata per tutte le categorie alle quali era stato concesso temporaneamente il beneficio. Alcune delle misure attivate in questi mesi, infatti, avevano una

scadenza programmata in virtù della *ratio* emergenziale sottesa alla crisi pandemica. Molte erano agganciate alla richiamata data del 17 dicembre 2020. Tra queste persistono anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli artigiani e i commercianti, come ricordato dagli onorevoli interroganti.

Al riguardo, in considerazione di dette segnalazioni parlamentari e del persistere della situazione emergenziale che investe l'intera realtà economica del Paese, si rap-

presenta che è allo studio del Ministero dell'economia e delle finanze una verifica tecnica per valutare la possibilità di elaborare una norma di proroga dell'operatività dell'articolo 54 del decreto-legge 9 marzo 2020 n. 18, finalizzata ad estendere anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli imprenditori individuali, per il tempo necessario, i benefici dell'accesso al Fondo per la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa.

ALLEGATO 5

5-05717 Pastorino: Chiarimenti ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che il contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici – di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni) – include « anche gli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali », e che « fra i soggetti beneficiari, oltre alle società sportive dilettantistiche (Ssd) e ai professionisti operanti con partita Iva nell'ambito dello sport, rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) con partita Iva », sottolinea che « trattandosi di un incentivo per lo più rivolto al mondo dell'impresa e non a quello sportivo, emerge una criticità per quanto concerne la base di calcolo del contributo stesso ».

In particolare, secondo l'Onorevole Interrogante, « non vi è chiarezza interpretativa, in relazione alle Società sportive dilettantistiche e Associazioni sportive dilettantistiche, dei termini: “fatturato, corrispettivi, ricavi e attività commerciale” ».

Per le prime infatti sono da considerarsi ricavi i proventi derivanti da tutte le prestazioni di servizi, includendo presumibilmente quelle istituzionali, poiché, ancorché non perseguano fini di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale la natura commerciale, quindi tutta l'attività svolta potrebbe considerarsi come commerciale e il termine ricavi dovrebbe comprendere tutte le entrate; invece, per le Associazioni sportive dilettantistiche non sono fiscalmente rilevanti le quote associati, mentre i corrispettivi specifici (gli abbonamenti) sono commerciali ma vengono de-commercializzati se svolti a favore di soci/tesserati, dunque, non è chiaro se queste entrate possano fare parte nel concetto di ricavi, in quanto non fatturate.

Pertanto, con riferimento alle associazioni in regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991, che sono la quasi totalità, non è noto se, oltre a quelli commerciali che tuttavia vista la natura delle associazioni sono particolarmente esigui, i ricavi da attività istituzionali possano essere ricompresi nella voce ricavi.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se « il Governo intenda chiarire se le attività istituzionali svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche vadano inserite nella voce ricavi ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, posto che tale interpretazione consentirebbe di concedere un importante ristoro al settore sportivo dilettantistico, duramente provato da questo anno di emergenza sanitaria, e visto che, in caso di diversa interpretazione sarebbe fortemente limitata l'entità del contributo ».

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rappresentano quanto segue.

Il decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto « Sostegni ») ha introdotto all'articolo 1 un nuovo contributo – in analogia alle disposizioni emanate con l'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e con l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 – la cui finalità è quella di sostenere i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 con la concessione di un contributo a fondo perduto.

Per quanto riguarda la platea degli aventi diritto, nella relazione illustrativa al de-

creto *de quo* viene chiarito che «tra i soggetti indicati al comma uno rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali».

Conseguentemente, anche gli enti non commerciali potranno ricevere il beneficio in questione limitatamente, però, alle sole attività commerciali eventualmente svolte, rimanendo esclusa l'attività istituzionale dagli stessi esercitata.

Possono a tal proposito richiamarsi, in quanto attuali rispetto al contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 1 del decreto-legge Sostegni, i chiarimenti forniti con circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 dell'Agenzia delle entrate, par. 2.5, con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge Rilancio).

Nel paragrafo 2.5 della citata circolare n. 22/E del 2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che, stante il rinvio espresso operato dalla norma «all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali».

Tale criterio risulta applicabile anche alle società sportive dilettantistiche le quali, pur essendo sempre qualificabili quali enti commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, possono fruire, ai fini IRES, della previsione di decommercializzazione prevista dall'articolo 148, comma 3, del TUIR, fra l'altro, per le

associazioni sportive dilettantistiche (cfr. circolare n. 18/E del 2018, par. 4).

Per completezza, è opportuno sottolineare che non si considerano computabili tra i ricavi rilevanti ai fini IRES i proventi, conseguiti da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, rientranti nella previsione agevolativa ai fini IRES di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 (cfr. circolare n. 18/E del 2018, par. 3.6).

L'Onorevole interrogante fa presente che, a favore della ipotesi di poter ricomprendere anche i ricavi delle attività istituzionali nel computo dei ricavi su cui fondare l'accesso al contributo, ci sarebbe la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E/2020, in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, e che «tali concetti, quindi, potrebbero essere estesi per analogia alle attività istituzionali delle Società sportive dilettantistiche e delle Associazione sportive dilettantistiche».

A tal proposito si precisa che, quanto previsto per il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda non risulta estendibile, *sic et simpliciter*, ai fini della erogazione del contributo *de quo* atteso che il comma 4 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede espressamente l'ammissibilità al credito d'imposta in relazione anche agli immobili destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Alla luce di quanto suesposto, deve ribadirsi che, ai fini dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge Sostegni, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, devono fare riferimento ai ricavi connessi all'attività commerciale da essi svolta e rilevante ai fini IRES.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05327 Quartapelle Procopio: Sulle attività in corso per garantire la didattica in presenza nelle scuole	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	150
5-05399 Bucalo: Sulla partecipazione a selezioni pubbliche dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione	148
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	151
5-05427 Fassina: Sull'assunzione nelle scuole del personale delle imprese private incaricate dei servizi ausiliari	148
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	152
5-05653 Vietina: Sui mutui BEI per interventi di edilizia scolastica	148
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. Esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola	149

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 13.35.

5-05327 Quartapelle Procopio: Sulle attività in corso per garantire la didattica in presenza nelle scuole.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Aggiunge che il Ministero ha emanato la scorsa settimana una circolare per chiarire

ai dirigenti scolastici le modalità di utilizzo dei 150 milioni per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene. Nell'assicurare, poi, che è volontà del Governo riportare gli studenti a scuola, non appena i dati sull'epidemia lo consentiranno, per garantire loro la frequentazione in presenza almeno per l'ultimo mese dell'anno scolastico, sottolinea il sacrificio a cui sono stati obbligati, in particolare, gli adolescenti. A tale riguardo condivide l'appello della dirigente del liceo Righi di Roma, che ha annunciato l'istituzione di premi per i ragazzi, da consegnare a fine anno scolastico per il lavoro svolto; premi che, a suo avviso, andrebbero dati anche agli inse-

gnanti di ogni ordine e grado che sono stati in trincea senza sosta.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si dichiara soddisfatta per la precisione con cui la risposta ha dato conto delle misure adottate e degli stanziamenti disposti, nonché per l'impegno dichiarato dal rappresentante del Governo per la ripresa dell'attività didattica in presenza. Premesso di far parte di un gruppo parlamentare che sostiene le ragioni di quanti – famiglie, docenti, studenti, dirigenti scolastici – chiedono la riapertura delle scuole, rileva che per riaprire le scuole sono indispensabili alcune condizioni e che la sua interrogazione mirava ad accertare a che punto fosse la realizzazione di quelle condizioni: si riferisce, in particolare, all'introduzione dei test salivari all'ingresso delle scuole; alla messa in sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico, che non è competenza del Ministero dell'istruzione, ma sulla quale il Ministero può esercitare un ruolo di promozione e di coordinamento; e all'aerazione dei locali scolastici. Sottolinea anche l'importanza di capire che cosa il Ministero intenda fare per organizzare le attività estive di recupero, non solo degli apprendimenti scolastici, ma anche della socialità. Auspica che il Governo possa quanto prima fare chiarezza anche su queste domande.

5-05399 Bucalo: Sulla partecipazione a selezioni pubbliche dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmela BUCALO (FDI), nel dichiararsi assolutamente insoddisfatta della risposta, evidenzia che i candidati esterni non hanno potuto svolgere gli esami in tempo utile a causa della situazione pandemica. Non possono pertanto scontare una colpa non loro. Ritiene inaccettabile l'atteggiamento di chiusura del Ministero, che non sembra prendere in considerazione alcuna soluzione alternativa, quale l'immissione con riserva nelle graduatorie. Si sarebbe aspettata una

risposta diversa, soprattutto alla luce dell'ordinanza del TAR Lazio, che ha accolto la richiesta di alcuni ricorrenti, disponendo la loro ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

5-05427 Fassina: Sull'assunzione nelle scuole del personale delle imprese private incaricate dei servizi ausiliari.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano FASSINA (LEU), nell'apprezzare la notizia che sono pervenuti i concerti dei dicasteri coinvolti nell'adozione del decreto interministeriale, auspica che l'indizione della procedura selettiva avvenga effettivamente in tempi brevi, come la risposta del Governo lascia pensare. Sottolinea che il decreto per l'assunzione interessa 1.593 persone, padri e madri di famiglia, che si trovano da mesi senza reddito, essendosi risolti i rispettivi contratti con le ditte di pulizie. Nella consapevolezza che l'amministrazione ha i suoi tempi e le sue procedure, auspica che il tormento di questi lavoratori abbia termine nel più breve tempo possibile.

5-05653 Vietina: Sui mutui BEI per interventi di edilizia scolastica.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), sottolineando, con riferimento al decreto ministeriale del marzo 2021, che le risorse di cui si parla erano nelle casse del Ministero da tempo e rivendicando a merito del nuovo Governo il fatto che siano stati utilizzati e che sia stato emanato il bando per la messa in sicurezza e la costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia.

Simona VIETINA (FI), nel prendere atto con rammarico della risposta, si dichiara insoddisfatta per la decisione di non concedere un'ulteriore proroga ai comuni che non hanno potuto completare i lavori nei

termini previsti a causa della pandemia e delle misure volte a prevenire i contagi. Rimarca che molti ritardi sono dovuti al fatto che, a causa delle misure di contenimento della pandemia, il personale della pubblica amministrazione lavora in *smart working*, il che comporta l'accumulo di ritardi. Sottolinea di non comprendere le ragioni del diniego, che, a suo avviso, rischia non solo di far perdere ai comuni i finanziamenti, ma anche di mandare sprecata la parte dei lavori già svolta. Conclude invitando il rappresentante del Governo a farsi promotore di un ripensamento delle amministrazioni competenti.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 aprile 2021.

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. Esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-05327 Quartapelle Procopio: Sulle attività in corso per garantire la didattica in presenza nelle scuole.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Quartapelle Procopio, questo Governo ha profuso il massimo impegno per garantire, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, la messa in sicurezza delle scuole in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, come da ultimo disposta con il decreto-legge di aprile.

Solo con il decreto-legge Sostegni, adottato lo scorso marzo, sono stati stanziati 300 milioni per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica.

In particolare, 150 milioni sono destinati all'acquisto di ulteriori dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, come ad esempio: dispositivi di aerazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, *thermo scanner*, pannelli in *plexiglass*, *kit* pronto soccorso, macchinari per pulizie e per la predisposizione di servizi per la sicurezza di studentesse, studenti e personale; le risorse anzidette possono essere utilizzate anche per potenziare i servizi professionali per l'assistenza psicologica e pedagogica; per la messa a punto di presidi medico-sanitari volti a supportare le scuole nella somministrazione facoltativa di test diagnostici e all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti. Queste risorse sono già a disposizione delle istituzioni scolastiche.

Oltre ai finanziamenti per la ripresa in sicurezza di tutte le attività in presenza, sono stati stanziati altri 150 milioni per il potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, per il consolidamento delle discipline e il recupero delle competenze di base e della socialità.

L'implementazione delle risorse ha pertanto consentito di disporre – come sopra accennato – con l'ultimo decreto-legge la ripresa delle attività didattiche in presenza, limitando l'uso della didattica a distanza

alle sole situazioni « estreme » caratterizzate da una particolare gravità del rischio epidemiologico.

Il provvedimento infatti prevede che dal sette aprile e fino alla fine del mese, sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Per i successivi gradi di istruzione è previsto lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca nelle zone cosiddette arancioni mentre nelle zone rosse le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Infine, quanto alle precedenti misure, si rappresenta che sono già stati stanziati 30 milioni a favore degli enti locali per l'adeguamento degli spazi alle esigenze Covid-19. Ad oggi il 91 per cento degli interventi è stato attuato e concluso e circa il 9 per cento degli interventi è in corso o in fase di completamento. Successivamente, sono stati rimodulati per l'emergenza sanitaria 330 milioni di fondi strutturali del Programma operativo nazionale PON « Per la Scuola » 2014-2020 i cui interventi risultano ad oggi definitivamente rendicontati nel 48 per cento dei casi. La restante percentuale riguarda interventi conclusi, ma non ancora tutti rendicontati. Ulteriore azione posta in essere è quella che ha previsto lo stanziamento di più di 100 milioni per affitti e noleggi di ulteriori spazi per la didattica e relativi adeguamenti edilizi. Il monitoraggio effettuato fa registrare che tutti gli interventi sono in corso e per il 50 per cento di essi sono anche state liquidate le relative mensilità per le quote di affitto e noleggio.

ALLEGATO 2

5-05399 Bucalo: Sulla partecipazione a selezioni pubbliche dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bucalo, l'iscrizione dei docenti diplomati, ovvero dei cosiddetti insegnanti tecnico pratici, nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, è disciplinata dall'articolo 3, comma 6, lettera *b*) punto *ii* dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020: «Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

ii per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 59 del 2017;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 59 del 2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. ».

Sul sito del Ministero, inoltre, è pubblicata la FAQ n. 12, reperibile nella sezione dedicata alla procedura per l'inserimento nelle GPS che chiarisce:

«Il decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020, e in particolare l'articolo 1, comma 7, ultimo periodo ha disposto che: "Nel periodo inter-

corrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95" ».

Tale previsione di ammissione con riserva non può, pertanto, trovare applicazione nel caso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze trattandosi di procedure per soli titoli. Si ricorda inoltre che il titolo di studio, comunque, da solo non sarebbe sufficiente, perché occorrerebbe possedere uno degli altri titoli congiunti riportati nell'ordinanza.

Si rappresenta infine che la procedura di istituzione delle GPS è stata avviata immediatamente dopo la conversione del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020, nella legge n. 41 del 6 giugno 2020. L'Ordinanza n. 60 è stata adottata in data 10 luglio 2020, fissando termini ristretti per la presentazione delle istanze: dal 22 luglio al 6 agosto 2020. Ciò per consentire agli uffici territoriali di completare le valutazioni dei titoli entro la fine del mese di agosto 2020 e di costituire le graduatorie per garantire il corretto conferimento delle supplenze al personale docente in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

ALLEGATO 3

5-05427 Fassina: Sull'assunzione nelle scuole del personale delle imprese private incaricate dei servizi ausiliari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Fassina, il decreto interministeriale cui si fa riferimento nell'interrogazione in discorso, disciplina i requisiti di partecipazione, i termini per la presentazione delle domande, nonché le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge n. 69 del giugno 2013.

Secondo la previsione del medesimo decreto, la procedura in esame è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento degli anzidetti servizi. Come è noto, l'adozione del decreto sconta la complessa modalità procedimentale connessa all'attuale quadro normativo, nonché la necessità di far fronte ai ritardi accumulatisi, in ragione dell'emergenza epidemiologica, nello svolgimento delle fasi

procedurali di assunzione precedentemente attuate.

Tant'è che l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, cosiddetto « mille proroghe 2021 », ha rinviato al 1° marzo scorso il termine originariamente fissato al 1° gennaio per poter procedere all'immissione in ruolo del personale selezionato in esito alla procedura di cui all'articolo 58, comma 5-*sexies*.

Nondimeno, si rappresenta che il procedimento di formalizzazione del decreto interministeriale di disciplina della selezione di cui all'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, si appresta a concludersi, essendo pervenuti i concerti dei Dicasteri coinvolti nell'adozione del decreto in parola.

Conseguentemente, è prossima l'indizione della procedura selettiva, la quale, come noto, è destinata al personale con anzianità almeno quinquennale maturata alle dipendenze di imprese ex affidatarie del servizio di pulizia presso le istituzioni scolastiche nazionali.

ALLEGATO 4

5-05653 Vietina: Sui mutui BEI per interventi di edilizia scolastica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Vietina, come da Lei evidenziato, la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico è una delle priorità del Ministero dell'istruzione.

È, infatti, fondamentale garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati. Consapevole dell'importanza della sicurezza delle scuole, il Ministero dell'istruzione nel solo mese di marzo 2021 ha previsto con decreto del Ministro uno stanziamento di 1,125 miliardi per la riqualificazione e sicurezza delle scuole superiori e un bando da 700 milioni per la messa in sicurezza e costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia. Proprio per raggiungere l'obiettivo della sicurezza, occorre fare presto e utilizzare tutte le risorse che lo Stato sta mettendo a disposizione, comprese quelle derivanti dai mutui con la Banca europea degli investimenti che, come noto, hanno una loro tempistica precisa, legata alla scadenza del contratto di mutuo.

Ricordo che i comuni da Lei indicati sono stati autorizzati al finanziamento con un contratto di progetto sottoscritto nel 2018 e con successivo decreto interministeriale 1° febbraio 2019, n. 87, e quindi prima dell'emergenza pandemica e ricordo anche la possibilità concessa a tutti gli enti finanziati di disporre di semplificazioni e poteri commissariali per accelerare le procedure e le progettazioni, anche per l'acquisizione di pareri e nulla osta.

Inoltre, non sfuggirà, che proprio in considerazione dell'emergenza sanitaria, questa linea di finanziamento è già stata oggetto di 3 proroghe dei termini e che i termini del 30 giugno 2021 e del 31 agosto 2021, rispettivamente per progetti di messa in sicurezza e per progetti di nuova costruzione, si riferiscono solo all'adozione di un atto di aggiudicazione provvisoria dei lavori. Non è richiesta, infatti, entro quella data né l'aggiudicazione definitiva né tan-

to meno la stipula del contratto. Per cui un ulteriore differimento rischierebbe di compromettere l'intera ed efficace attuazione del piano di mutui con la Banca europea degli investimenti e anche la difficoltà di perdere tutte le risorse derivanti dalle economie di gara, per le quali non ci sarebbe il tempo per una riassegnazione a favore di altri enti, come già fatto proficuamente per i piani 2015 e 2016 con la BEI.

Infatti, il caso richiamato nella Sua interrogazione riferito al parere della Banca europea degli investimenti riguardava proprio una proroga eccezionale, intervenuta in pieno *lockdown*, per gli interventi autorizzati non all'inizio dei piani 2016, ma proprio a seguito del citato reinvestimento delle economie di gara, lì dove gli enti locali avevano avuto obiettivamente circa 1 anno e mezzo sia per l'aggiudicazione sia anche per il completamento e la rendicontazione dei lavori e si sono trovati contemporaneamente, in quello stesso anno, anche con un blocco dei cantieri di opere pubbliche per circa 4 mesi.

Invece, su questa linea di finanziamento dei mutui BEI 2018 sono già intervenute, come anticipato, n. 3 proroghe dei termini. Infatti, il termine di aggiudicazione provvisoria, inizialmente fissato al 2 novembre 2019, è stato già prorogato prima con decreto ministeriale 18 ottobre 2019, n. 960, poi con decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 188 e infine con decreto ministeriale 26 novembre 2020, n. 163.

I termini fissati sono ora 30 giugno 2021 per tutti gli interventi e 31 agosto 2021 per i soli interventi di nuova costruzione. Purtroppo, tali termini non sono ulteriormente prorogabili attesa la durata del mutuo, gli impegni formali assunti con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti e considerato che sono decorsi

ormai già oltre 2 anni e mezzo dall'autorizzazione degli interventi.

Si rappresenta comunque che sono attive molteplici linee di finanziamento cui gli enti locali possono accedere e che è in corso di definizione la nuova programmazione triennale nazionale 2021-2023 in materia di edilizia scolastica, utile anche in

vista delle risorse che saranno destinate alla sicurezza delle scuole con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, proprio nella consapevolezza della necessità di assegnare tutte le risorse disponibili ma anche di garantire il rispetto delle tempistiche per un efficace utilizzo delle risorse pubbliche.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	155
5-05755 Pezzopane: Tempi per l'autorizzazione VIA relativa alla realizzazione del progetto « Ponte sull'Adda » nell'ambito della riqualificazione della ex SS415 Paullese	156
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	158
5-05756 Cortelazzo: Incuria nella gestione del patrimonio boschivo del comune di San Lorenzo da parte dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte	156
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	159
5-05757 Silvestri: Iniziative per la tutela dell'ambiente propedeutiche all'adozione del PiTESAI	156
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	161
5-05758 Maraia: Iniziative per la messa in esercizio del sistema di depurazione dei comuni di Nardò e Porto Cesareo (LE)	156
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	162
5-05759 Lucchini: Iniziative e obiettivi per la promozione del riciclo e riutilizzo della plastica, anche a seguito dell'anomalo aumento del prezzo dei polimeri	157
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato della transizione ecologica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Comunico che per il Gruppo Misto è entrato a far parte della Commissione il deputato Carmelo Lo Monte, sostituendosi alla deputata Daniela Cardinale.

La Commissione prende atto.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Transizione ecologica.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di

tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-05755 Pezzopane: Tempi per l'autorizzazione VIA relativa alla realizzazione del progetto « Ponte sull'Adda » nell'ambito della riqualificazione della ex SS415 Paulese.

Luciano PIZZETTI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, tenendo a segnalare che si tratta di un procedimento in essere dal 2001, che meriterebbe quindi una chiusura tempestiva, cui auspica si diriga la risposta della rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, che ringrazia.

5-05756 Cortelazzo: Incuria nella gestione del patrimonio boschivo del comune di San Lorenzo da parte dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Vincenza LABRIOLA (FI), illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmataria.

La sottosegretaria Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenza LABRIOLA (FI), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta di cui si dichiara soddisfatta. Comprende che i nove anni di incuria nella gestione del parco, che presenta ancora i segni dell'incendio verificatosi nel 2012, non è imputabile all'attuale Governo, che anzi ha dichiarato il proprio impegno nel voler affrontare la questione. Auspica che si possa pervenire rapidamente alla pulitura del Parco nazionale dell'Aspromonte, elemento di pregio nonché fattore di grande rilevanza economica per il territorio, paventando il rischio che durante la stagione estiva si possano verificare incendi a se-

guito di siccità e temperature elevate, causando un vero e proprio disastro ambientale in quella zona.

5-05757 Silvestri: Iniziative per la tutela dell'ambiente propedeutiche all'adozione del PITSAI.

Rachele SILVESTRI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rachele SILVESTRI (FDI), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta, in cui sono contenuti elementi informativi importanti. Rileva tuttavia che ad oggi non esiste ancora un Piano definitivo e auspica che il termine per l'emanazione del PITSAI, fissato da ultimo al 30 settembre 2021 per effetto del cosiddetto « decreto-legge mille proroghe » non venga ulteriormente differito e si pervenga finalmente alla individuazione delle aree idonee.

Alessia ROTTA, *presidente*, si unisce all'auspicio della collega Silvestri.

5-05758 Maraia: Iniziative per la messa in esercizio del sistema di depurazione dei comuni di Nardò e Porto Cesareo (LE).

Maria Soave ALEMANNI (M5S), illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmataria.

La sottosegretaria Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Soave ALEMANNI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta della sottosegretaria, che finalmente fornisce utili chiarimenti ai numerosi interrogativi dei territori, fornendo elementi di certezza, soprattutto con riguardo alla tempistica di realizzazione degli interventi. Rileva che la data del 2023, prospettata dalla rappresentante del Governo per la chiusura definitiva degli interventi, non è così

prossima, chiedendosi ai cittadini un ulteriore sforzo, anche dal punto di vista economico, stante la procedura di infrazione europea al riguardo e le relative sanzioni.

Rileva che lo scarico in battigia si colloca in una linea di confine tra un sito di interesse comunitario e un'area marina protetta ed esprime il timore che i ritardi del gestore e della regione nell'individuare soluzioni alternative adeguate e soddisfacenti possano creare una dilazione ulteriore nella risoluzione della questione posta, che auspica invece tempestiva, anche al fine di evitare ulteriori aggravii di natura economica ai cittadini.

5-05759 Lucchini: Iniziative e obiettivi per la promozione del riciclo e riutilizzo della plastica, anche a seguito dell'anomalo aumento del prezzo dei polimeri.

Elena LUCCHINI (LEGA), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elena LUCCHINI (LEGA), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, che ha fornito dati precisi e specifici sulle percentuali di riciclo della plastica, soprattutto per quanto riguarda gli imballaggi. Apprezza la volontà del Ministero di adottare iniziative volte a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti e a recuperare il ritardo impiantistico del Paese, elemento quest'ultimo che permetterà di rispettare gli obiettivi posti in Europa con riguardo all'economia circolare.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.04.

ALLEGATO 1

5-05755 Pezzopane: Tempi per l'autorizzazione VIA relativa alla realizzazione del progetto « Ponte sull'Adda » nell'ambito della riqualificazione della ex SS415 Paullese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onn.li interroganti va in primo luogo confermata l'indubbia rilevanza dell'intervento viario in questione, la cui rilevanza strategica per il territorio è ben nota al Ministero che rappresento.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi in corso (e, in particolare il procedimento di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, decreto legislativo n. 163/2006) evidenzio che la Provincia di Cremona, in qualità di Soggetto proponente, ha richiesto nel febbraio 2020 una sospensione dei termini istruttori del procedimento « [...] considerata la necessità di produrre ulteriori approfondimenti e integrazioni dell'elaborato presentato per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del C.I.P.E. nonché considerato che sono tutt'ora in corso le istruttorie per l'acquisizione dei pareri di AIPO,

Autorità di Bacino e del Parco Adda Sud [...] ».

Il Ministero ha concesso, quindi, la richiesta proroga di 60 giorni, fissando al 25 aprile 2020 il termine per la consegna della documentazione integrativa volontaria.

Il soggetto proponente ha quindi trasmesso nel luglio 2020 la documentazione richiesta ai fini del riavvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza.

Si sono quindi succedute interlocuzioni con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, che ha richiesto elementi integrativi per gli aspetti di propria competenza.

Posso quindi assicurare che l'istruttoria sugli interventi indicati dagli Onn.li interroganti è in via di conclusione e che la procedura sarà posta in esame ed approvazione a breve.

ALLEGATO 2

5-05756 Cortelazzo: Incuria nella gestione del patrimonio boschivo del comune di San Lorenzo da parte dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I quesiti posti dagli Onn.li interroganti mi consentono di svolgere alcune considerazioni preliminari sul delicato tema della prevenzione e del contrasto agli incendi boschivi.

Al riguardo, osservo in via preliminare che il Ministero della transizione ecologica ha diretta competenza in materia di incendi per quanto riguarda i piani anti-incendi boschivi delle aree protette statali (Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali), in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 353 del 2000.

Le aree protette statali sono, infatti, dotate di un proprio piano anti-incendi pluriennale (da rinnovare ogni 5 anni) che viene aggiornato con una relazione annuale da parte degli Enti gestori.

Per quanto concerne, invece, la « lotta attiva » (o spegnimento degli incendi boschivi) su tutto il territorio nazionale, anche all'interno delle suddette aree protette statali, occorre segnalare che la vigente normativa di settore attribuisce alle Regioni le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, con l'obbligo di dotarsi di un Piano regionale per il contrasto agli incendi boschivi, da revisionare annualmente.

Le attività di prevenzione diretta e lotta agli incendi boschivi sono coordinate, pertanto, direttamente dalle Regioni mediante un'organizzazione articolata e complessa, che coinvolge vari soggetti.

Com'è noto, inoltre, attualmente i compiti prima attribuiti al disciolto Corpo Forestale dello Stato in tema di contrasto attivo agli incendi di bosco sono stati riallocati in capo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base al decreto legislativo n. 177 del 2016, che, a titolo esemplifica-

tivo, di concerto con l'Amministrazione regionale, ha il compito di gestire i mezzi aerei della flotta nazionale allocati presso il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato, afferente al Dipartimento della protezione Civile), con proprio idoneo personale, adeguatamente formato.

Con particolare riguardo alle questioni poste dagli Onn.li interroganti, osservo che il Parco Nazionale dell'Aspromonte è dotato di un piano anti-incendi pluriennale che viene rinnovato sistematicamente ogni cinque anni, consultando il CUFA dell'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei VVFF e di intesa con la Regione territorialmente competente.

Allo stato attuale, il vigente piano anti-incendi, con validità 2018-2022, è stato adottato dal Ministero che rappresento con DM n. 205 del 9 luglio 2019. Tale piano consente di programmare e attivare annualmente le attività AIB ritenute le più appropriate per il territorio del parco.

Per gli aspetti di gestione forestale, il Regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte, approvato con Decreto n. 378 del 7 dicembre 2016 dal Ministero dell'ambiente, disciplina in generale l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte, inclusa la difesa dagli incendi boschivi.

In particolare, gli allegati al regolamento contengono i criteri per la gestione forestale sostenibile per le zone « B », « C » e « D » del Parco, che l'Ente è preposto a fare rispettare, con l'ausilio del pertinente Reparto Carabinieri Forestali.

Anche la relazione del piano anti-pluriennale e i relativi aggiornamenti annuali possono prevedere interventi di gestione forestale sostenibile a tutela nel territorio del Parco Nazionale.

Considerati i temi posti dagli Onn.li interroganti, il Ministero che rappresento provvederà ad interessare l'Ente parco ed il Reparto del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari (CUFA) al fine di ricevere, nel più breve tempo possibile, le opportune informazioni sulla problematica in questione.

ALLEGATO 3

5-05757 Silvestri: Iniziative per la tutela dell'ambiente propedeutiche all'adozione del PiTESAI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si osserva che, ai fini dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), il cui termine ultimo è previsto per il 30 settembre 2021, il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente/proponente, ha trasmesso il 2 marzo 2021 il Rapporto preliminare ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale. È stata quindi avviata la procedura di VAS, attualmente in fase di *scoping*, con un tempo di 60 giorni per la presentazione di eventuali contributi.

Nelle more dell'adozione del PiTESAI, quale strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile, a partire dal 2019 il Ministero dello sviluppo economico (in seguito: MiTE), su propria indicazione o su iniziativa dei concessionari, ha provveduto ad autorizzare una complessiva riduzione e razionalizzazione delle aree interessate dalle attività in materia di idrocarburi.

Tale attività ha avuto l'effetto di restituire al territorio gran parte delle aree impegnate da vincoli minerari, nelle quali sono stati già chiusi e smantellati, ove presenti, i relativi impianti.

Solo nel mese di dicembre 2019 sono stati emanati 45 Decreti ministeriali di riduzione di area, per altrettante concessioni, di cui 44 in terraferma e una a mare, a seguito dei quali vi è stata una riduzione complessiva del 26,6 per cento delle aree in

terraferma complessivamente interessate dalle attività di coltivazione, concentrate soprattutto nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche, Basilicata e Puglia.

Si è passati così da una superficie totale coperta da concessioni di coltivazione di 8.112,34 km² al 13 febbraio 2019, ad una di 5.717,71 km² al 31 dicembre 2020, con una riduzione di 2.394,63 km² e quindi del -29,5 per cento.

Per le concessioni vigenti in mare un'analogha significativa riduzione di superficie è stata già avviata e sono in corso di elaborazione unificazioni e ripermetrazioni di aree delle concessioni da effettuare contestualmente alla proroga, senza consentire nuove attività, che appena perfezionate con i relativi DM di proroga potrebbero comportare una riduzione pari a circa il 24 per cento sul totale delle superfici delle concessioni in mare.

Sono, infine, oggetto di costante monitoraggio le attività di *decommissioning* legate a titoli minerari cessati o in fase finale di produttività, sia in terraferma e sia in mare.

A tal proposito, constatata l'eccessiva lunghezza dei termini dell'iter di dismissione delle piattaforme, così come attualmente previsto dal D.M. 15 febbraio 2019, il Ministero della transizione ecologica ha allo studio proposte di modifica, per ridimensionare i tempi del processo di *decommissioning* a quanto strettamente necessario per la predisposizione delle relative istanze di dismissione e/o riutilizzo, in armonia con quanto indicato nello schema di rapporto preliminare ambientale sul PiTESAI in corso di consultazione.

ALLEGATO 4

5-05758 Maraia: Iniziative per la messa in esercizio del sistema di depurazione dei comuni di Nardò e Porto Cesareo (LE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onn.li interroganti va premesso che, come segnalato, la Corte di giustizia ha adottato nei confronti dell'Italia una sentenza di condanna – con irrogazione di sanzioni pecuniarie – per la violazione della normativa UE in tema di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue nel Comune di Porto Cesareo.

Si osserva al riguardo che, proprio al fine di superare le criticità contestate in sede europea, l'agglomerato di Porto Cesareo è attualmente interessato da 4 interventi la cui conclusione condurrà, entro il dicembre del 2023, all'adeguamento dello stesso ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue.

Lo stato di attuazione degli interventi, di cui l'Acquedotto Pugliese è il Soggetto attuatore, risulta il seguente:

per quanto riguarda il progetto per le opere di normalizzazione della fognatura nera e adeguamento dell'impianto di depurazione di Nardò e costruzione del collettore emissario i lavori sono stati completati a luglio 2019;

per quanto riguarda il completamento della rete fognaria e idrica al servizio dell'area urbana di Porto Cesareo e della località La Strea (codice P9110), anche in questo caso i lavori sono stati completati a luglio 2019;

per ciò che concerne l'adeguamento dell'impianto depurativo di Porto Cesareo i lavori sono attualmente in corso. Si osserva al riguardo che in data 20 febbraio 2020 l'intervento è stato appaltato e, a causa delle impreviste circostanze in ordine all'evoluzione dell'emergenza COVID-19, la consegna dei lavori è stata effettuata solo in data 25 maggio 2020. I lavori sono comunque attualmente in corso;

per quanto riguarda, infine, il completamento rete idrica e fognaria dell'abitato di Porto Cesareo, segnalo che è in corso l'iter autorizzativo sul progetto definitivo.

Rappresento, inoltre, che la mancata realizzazione della condotta sottomarina, già finanziata a valere sulle risorse del POR FESR 2007/2013, è conseguente alla variazione, nel Piano di Tutela delle Acque (deliberata dalla Regione nel dicembre 2017), del recapito finale degli impianti di depurazione degli agglomerati di Nardò e di Porto Cesareo, avvenuta a seguito delle forti opposizioni manifestate dal territorio e dallo stesso Comune di Nardò, il quale si è opposto alla soluzione per cui la condotta sottomarina recante i reflui provenienti dall'impianto di depurazione di Porto Cesareo transitasse nel tratto di costa di fronte al Comune di Nardò.

Pertanto, il recapito finale di entrambi gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di Porto Cesareo e Nardò, già individuato nel Mar Ionio con condotta sottomarina, è stato modificato attraverso la soluzione del riuso / suolo / mare in battigia (previa depurazione con eco-filtri e riuso in agricoltura di parte dei reflui).

L'adozione di questa nuova modalità di scarico dei depuratori ha inevitabilmente comportato la necessità di richiedere una deroga da parte del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente) per lo scarico su suolo con distanza dal mare inferiore ai valori stabiliti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, deroga che non è stata al momento concessa e per la quale non sono state ancora individuate, allo stato, idonee soluzioni tecniche.

Nelle more della definizione della concessione della deroga da parte del Mini-

stero, ovvero di una diversa soluzione condivisa con la struttura ministeriale e quella del Commissario straordinario unico di cui al decreto-legge n. 243/2016, dopo il completamento dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Porto Cesareo – finalizzati ad incrementare la potenzialità di trattamento dell'impianto a 31.200 AE (abitanti equivalenti) – e relativo collaudo tecnico-amministrativo, la Regione potrà valutare la possibilità di rilasciare un'autorizzazione provvisoria allo scarico

ex articolo 124 del Cod. ambiente. Ciò sarà possibile a condizione che la Giunta Regionale approvi un piano di azione che preveda la possibilità di scaricare i reflui depurati dall'impianto di Porto Cesareo, insieme a quelli provenienti dal depuratore di Nardò, nell'attuale punto di scarico già utilizzato da quest'ultimo (attraverso la richiamata soluzione del mare in battigia, previa depurazione con eco-filtri e riuso in agricoltura di parte dei reflui).

ALLEGATO 5

5-05759 Lucchini: Iniziative e obiettivi per la promozione del riciclo e riutilizzo della plastica, anche a seguito dell'anomalo aumento del prezzo dei polimeri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, appare innanzitutto opportuno distinguere tra i rifiuti da imballaggi in plastica dai beni in polietilene, i primi gestiti nell'ambito del sistema CONAI (e in particolare dal Consorzio COREPLA e dai sistemi autonomi CONIP, ALIPLAST e CORIPET), gli altri gestiti dal Consorzio POLIECO e dal sistema alternativo Consorzio ECOPOLIETILENE.

In particolare, per quel che riguarda i rifiuti da imballaggi in plastica, dal Programma di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, presentato dal CONAI si evince che, nel 2019, sono stati immessi al consumo 2,315 Milioni di ton. di imballaggi in plastica e ne sono stati avviati al riciclo 1,054 Milioni di ton., pari al 45,5 per cento sull'immesso.

Dal Rapporto Rifiuti ed. 2020 di ISPRA emerge che i rifiuti in plastica raccolti in modo differenziato sono pari a 1.528,1 Milioni di ton., di cui il 94 per cento è costituito da imballaggi.

Quanto ai rifiuti da beni in polietilene, dalla relazione sulla gestione prodotta dal Consorzio POLIECO, che riporta uno studio della Plastic Consult si evince che nel 2019 sono stati immessi al consumo 780.000 ton. di beni in polietilene, di cui sono state raccolte 363.000 ton. in modo differenziato.

Da queste ultime sono state ottenute 311.800 ton di prodotto riciclato, quindi polietilene rigenerato in uscita dagli impianti di riciclo come nuova materia, pari ad un tasso di riciclo del 39,97 per cento sull'immesso al consumo.

Il Ministero che rappresento sta comunque implementando le azioni volte a mi-

gliorare il sistema di raccolta dei rifiuti da imballaggi in plastica e da beni in polietilene. In particolare, sono in previsione alcune modifiche normative atte ad accrescere i livelli di qualità della gestione di tali rifiuti.

Fondamentale poi è recuperare il ritardo impiantistico per aumentare sempre più le percentuali di riciclaggio della plastica anche per il pieno conseguimento degli obiettivi del pacchetto economia circolare dell'Unione europea.

Infine, per quel che riguarda la crescita dei prezzi degli imballaggi in plastica – le cui cause dipendono da complessi fattori internazionali – si osserva che il prezzo dei materiali è strettamente connesso al reperimento delle materie prime e ai processi di produzione industriale, su cui il Ministero non esercita competenze dirette, a meno che si tratti di materiali recuperati da processi di « economia circolare », il cui costo rappresenta una « misura di sostenibilità ambientale ».

Ove l'aumento sia dovuto anche all'incremento del contributo ambientale determinato dai produttori, il Ministero della transizione ecologica – pur non intervenendo sulla sua quantificazione, nel caso degli imballaggi determinata da CONAI e dai relativi consorzi di filiera – esercita l'azione di vigilanza circa la corretta determinazione dello stesso contributo, in applicazione ai criteri definiti dalla norma di settore, nonché sul corretto impiego delle risorse da esso derivanti.

In ogni caso posso segnalare che sono allo studio misure volte ad incentivare i processi di recupero di materia anche ricorrendo a forme di tassazione agevolata.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
---	-----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero recanti disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

Audizione di rappresentanti di Assogestioni	166
Audizione di rappresentanti di Invitalia	166
Audizione di rappresentanti di InnovUp	166
Audizione di rappresentanti di Assolombarda	166
Audizione di rappresentanti di Assosim	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero recanti disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

Audizione di rappresentanti di Assogestioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.15.

Audizione di rappresentanti di Invitalia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti di InnovUp.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti di Assolombarda.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

Audizione di rappresentanti di Assosim.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	167
---	-----

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI, indi della presidente eletta Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Simone Baldelli, Daniela Cardinale, Wanda Ferro, Federico Fornaro, Roberto Rosso, Andrea Ruggieri, Francesco Silvestri, Matilde Siracusano e Annaelsa Tartaglione.

Fa presente, altresì, che è entrata a far parte della Commissione la deputata Silvana Snider, in sostituzione di Claudio Durigon, componente del Governo.

Comunica, inoltre, che hanno cessato di far parte della Commissione i deputati Pasquale Cannatelli, Ettore Guglielmo Epifani, Carlo Fatuzzo, Carmelo Lo Monte e Gianfranco Rotondi.

Indice, quindi, la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	43
Maggioranza assoluta dei voti .	22

Hanno riportato voti:

Romina Mura	21
Simone Baldelli	20
Antonio Viscomi	1

Schede nulle	0
Schede bianche	1

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aiello, Amitrano, Baldelli, Barzotti, Bucalo, Carla Cantone, Caparvi, Cardinale, Ciprini, Cominardi, Costanzo, Cubeddu, D'Alessandro, Ferro, Fornaro, Frate, Giaccone, Gribaudo, Invidia, Lacarra, Lepri, Librandi, Menga, Minardo, Moschioni, Mura, Murelli, Musella, Pallini, Polverini, Rizzetto, Rosso, Ruggieri, Segneri, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Snider, Tartaglione, Tripiedi, Tucci, Viscomi e Zangrillo.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno avendo raggiunto la maggioranza prescritta, indice la votazione di ballottaggio tra i deputati Mura e Baldelli.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	43
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Romina Mura	23
Simone Baldelli	19

Schede nulle	1
--------------------	---

Schede bianche 0

Proclama eletta presidente la deputata Romina Mura.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aiello, Amitrano, Baldelli, Barzotti, Bucalo, Carla Cantone, Caparvi, Cardinale, Ciprini, Cominardi, Costanzo, Cubeddu, D'Alessandro, Ferro, Fornaro, Frate, Giaccone, Gribaudo, Invidia, Lacarra, Lepri, Librandi, Menga, Moschioni, Mura, Murelli, Musella, Pallini, Parolo, Polverini, Rizzetto, Rosso,

Ruggieri, Segneri, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Snider, Tartaglione, Tripiedi, Tucci, Viscomi e Zangrillo.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia i colleghi della Commissione per la fiducia che le hanno voluto accordare e si augura di potere proseguire il proficuo lavoro avviato con il presidente Giaccone e la presidente Serracchiani, all'insegna della collaborazione e del rispetto reciproco.

La seduta termina alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05748 Bagnasco: Valutazioni sui nuovi protocolli di cura del Covid-19	169
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	173
5-05749 Bologna: Iniziative per garantire l'effettiva priorità di vaccinazione ai malati rari su tutto il territorio nazionale	170
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	174
5-05747 Carnevali: Iniziative per garantire la piena esecuzione del Regolamento UE n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali	170
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	176
5-05750 Lorefice: Nomina di un nuovo commissario delegato a gestire l'emergenza da Covid-19 nella regione siciliana	170
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	177
5-05751 Panizzut: Rivalutazione dei limiti relativi alla prescrizione del farmaco Zolgensma a carico del Servizio sanitario nazionale	171
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	179
5-05752 Noja: Validazione di tamponi salivari molecolari per Sars-CoV-2 quale esame diagnostico autorizzato	171
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	180
5-05753 Gemmato: Chiarimenti sulla vicenda del mancato investimento nel vaccino AstraZeneca	171
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	182

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 13.15.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la

trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-05748 Bagnasco: Valutazioni sui nuovi protocolli di cura del Covid-19.

Roberto BAGNASCO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto BAGNASCO (FI), replicando, rileva che la risposta puntualizza l'importanza dell'utilizzo degli anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti affetti da Covid-19, osservando che, pur trattandosi di farmaci dal costo rilevante, essi permettono di evitare il ricorso a successive terapie, sicuramente molto più onerose. Si augura, pertanto, che nei casi indicati si possa fare, da ora in avanti, un uso ancora più incisivo di tale forma di cura. Esprime, quindi, l'auspicio che il Ministero della salute effettui un costante monitoraggio degli avanzamenti della ricerca al fine di fornire informazioni aggiornate ai medici di medicina generale sulle novità terapeutiche in relazione alla pandemia in atto.

5-05749 Bologna: Iniziative per garantire l'effettiva priorità di vaccinazione ai malati rari su tutto il territorio nazionale.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), raccogliendo in conclusione la sollecitazione effettuata dall'interrogante rispetto all'esigenza di assicurare la massima trasparenza.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI), replicando, ringrazia il sottosegretario Costa per l'apertura manifestata al termine del suo intervento, evidenziando che, in particolare nell'attuale contesto, occorre assicurare la massima trasparenza. Rileva che con il precedente Governo tali aspettative sono state disattese, ricordando che è stato necessario l'intervento della magistratura amministrativa per la pubblicazione dei verbali del Comitato tecnico scientifico.

Osserva che, avendo il rappresentante del Governo a disposizione il testo dell'interrogazione fin dalla giornata precedente, avrebbe potuto oggi far pervenire agli interroganti il documento redatto dal Tavolo interregionale malattie rare. Segnala che le associazioni dei pazienti non possono in-

terloquere con le istituzioni senza conoscere le motivazioni alla base delle decisioni che sono state prese. Auspica, pertanto, di ricevere quanto richiesto in un breve lasso di tempo, rilevando che la risposta non sembra fornire elementi rispetto all'esigenza di assicurare la priorità per i malati rari nella somministrazione dei vaccini. Sottolinea, in conclusione, che per le persone che si trovano in un particolare stato di fragilità gli esiti del Covid-19 possono essere particolarmente gravi.

5-05747 Carnevali: Iniziative per garantire la piena esecuzione del Regolamento UE n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali.

Paolo SIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo SIANI (PD), replicando, si dichiara grato per la risposta che appare tranquillizzante rispetto al fatto che la piena applicazione del Regolamento europeo in oggetto potrà avvenire in tempi rapidi. Ricorda che il potenziamento della sperimentazione clinica dei medicinali non deve considerarsi un « lusso » ma rappresenta invece una necessità per il Paese, citando, ad esempio, l'importanza degli attuali studi sulle reazioni ai vaccini anti Covid. In tale contesto evidenzia che le spese per assumere giovani ricercatori rappresentano un investimento che si traduce nel futuro in una popolazione più sana e curata meglio. Ribadisce, in conclusione, l'esigenza di procedere con celerità nella direzione indicata per assicurare all'Italia tali vantaggi.

5-05750 Lorefice: Nomina di un nuovo commissario delegato a gestire l'emergenza da Covid-19 nella regione siciliana.

Antonella PAPIRO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Eugenio SAITTA (M5S), replicando, segnala di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, fermo restando che spetta alla magistratura stabilire la portata penale di quanto emerso.

Sottolinea che in Sicilia non vi è ormai nessuna fiducia rispetto alle modalità di gestione della pandemia da parte delle istituzioni regionali, ricordando che, oltre a quanto segnalato con l'interrogazione in oggetto, in questi mesi sono emersi altri gravi fatti quali casi di corruzione, il disallineamento dei dati tra Istituto superiore di sanità e Protezione civile regionale e il numero delle prestazioni relative al tracciamento e alla vaccinazione degli anziani nettamente inferiore alla media nazionale. Osserva che tale incrinamento dei rapporti tra cittadini e istituzioni rende difficoltoso anche l'operato degli amministratori locali che si trovano costretti a introdurre misure restrittive. Auspica, pertanto, un intervento del Governo al fine di ristabilire un rapporto di fiducia all'interno della regione.

5-05751 Panizzut: Rivalutazione dei limiti relativi alla prescrizione del farmaco Zolgensma a carico del Servizio sanitario nazionale.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), replicando, nel ringraziare per la risposta, si riserva di approfondirne il contenuto data la natura prevalentemente tecnica della stessa. Ricorda, in ogni caso, che il farmaco oggetto della sua interrogazione è largamente utilizzato in altri Paesi.

5-05752 Noja: Validazione di tamponi salivari molecolari per Sars-CoV-2 quale esame diagnostico autorizzato.

Lisa NOJA (IV), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lisa NOJA (IV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, precisando che la propria interrogazione verte esclusivamente sui test salivari molecolari e ricordando che tale strumento è largamente utilizzato in altri Paesi, a partire dalla Francia.

Segnala, inoltre, che numerose pubblicazioni scientifiche dimostrano l'alta affidabilità di tale strumento diagnostico e si dichiara pertanto stupita delle difficoltà di utilizzo che si registrano in Italia. Chiede, quindi, di seguire con attenzione la problematica in oggetto, assicurando nello stesso tempo la massima trasparenza, e ricorda che vi sono molte richieste per aumentare l'utilizzo dei tamponi salivari. Pone in evidenza l'importanza del loro impiego per i bambini piccoli per i quali il tampone nasale può risultare molto fastidioso e anche pericoloso.

5-05753 Gemmato: Chiarimenti sulla vicenda del mancato investimento nel vaccino AstraZeneca.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario Costa per la risposta, precisando che quest'ultimo non può avere alcuna responsabilità per i fatti richiamati nell'interrogazione, in quanto relativi al precedente Esecutivo. Rileva, però, che di fronte a parole ascoltate da milioni di italiani, il Governo non può mostrarsi indifferente, dovendo eventualmente procedere ad una querela nel caso in cui fossero state affermate cose false. Se, invece, quanto emerso nella trasmissione *Porta a porta* corrispondesse a verità, ciò costituirebbe una ulteriore conferma della incapacità del precedente Governo nella gestione della pandemia.

Rileva, infatti, che la mancata partecipazione allo sviluppo del vaccino AstraZe-

neca comporta gravi ritardi nel ritorno alla normalità, come dimostrato da un confronto con l'attuale situazione nel Regno Unito. Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-05748 Bagnasco: Valutazioni sui nuovi protocolli di cura del Covid-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine alla questione in esame, preciso che presso il Ministero della salute è stato istituito un Gruppo di lavoro con l'obiettivo di aggiornare il Documento « Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 », diramato con la Circolare n. 24970/2020, alla luce delle nuove conoscenze acquisite « sul campo » e delle esperienze intervenute in ambito farmacologico e clinico.

Dal punto di vista terapeutico, nella versione aggiornata del Documento, che deve essere sottoposto alle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità, viene sottolineata la possibilità di avviare i pazienti affetti da COVID-19 di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati, alla terapia con anticorpi monoclonali.

L'individuazione dei pazienti che possono beneficiare di tale approccio terapeutico spetta ai Medici di Medicina Generale, sulla base dei criteri indicati dall'AIFA.

Riguardo all'utilizzo dei medicinali corticosteroidi, idrossiclorochina, eparine, le indicazioni permangono invariate rispetto al precedente Documento.

In effetti, in base alle raccomandazioni divulgate dall'OMS ed aggiornate al 31 marzo 2021, i trattamenti sintomatici, come paracetamolo o FANS, possono essere utilizzati in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, ove non esista una chiara controindicazione all'uso, mentre altri farmaci potranno essere utilizzati dietro giudizio clinico.

Rimanendo sempre sul tema, l'AIFA ha precisato di aver sempre fornito informa-

zioni aggiornate sui farmaci utilizzati per il trattamento del virus, anche mediante una serie di schede che rendono espliciti gli indirizzi terapeutici nei cui ambiti è possibile prevedere un uso controllato e sicuro dei farmaci utilizzati a seguito della pandemia.

In merito alla nota diffusa in data 9 dicembre 2020, l'AIFA ha precisato di aver fornito raccomandazioni sul trattamento farmacologico domiciliare dei casi lievi, ed una panoramica generale sulle principali categorie di farmaci utilizzabili in ambiente domiciliare.

Quanto all'utilizzo dei medicinali anti-infiammatori non steroidei (FANS), l'Agenzia precisa che è lasciata alla discrezionalità del medico curante la scelta dell'uso dei differenti FANS rispetto al paracetamolo, in ragione delle peculiarità dei singoli casi.

In merito ai farmaci utilizzabili nei pazienti con patologia lieve-moderata, la CTS di AIFA ha recentemente espresso il proprio parere circa la possibilità di utilizzo degli anticorpi monoclonali nei soggetti non ospedalizzati che, pur con malattia lieve/moderata risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di COVID-19.

Sugli anticorpi monoclonali sono state adottate due determinazioni Aifa, segnatamente la n. 318 del 17 marzo 2021 e la n. 340 del 22 marzo 2021. Altri anticorpi monoclonali sono attualmente oggetto degli studi autorizzati dalla Commissione Tecnica Scientifica di AIFA.

ALLEGATO 2

5-05749 Bologna: Iniziative per garantire l'effettiva priorità di vaccinazione ai malati rari su tutto il territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021 è stato approvato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, costituito dal Documento recante « Elementi di preparazione della strategia vaccinale », di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 2021, nonché dal Documento recante « Raccomandazioni *ad interim* sui gruppi *target* della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 » del 10 marzo 2021.

Con il citato decreto sono state definite le seguenti ulteriori categorie prioritarie, oltre alle prime categorie già indicate nel decreto ministeriale del 2 gennaio 2021, sulla base di criteri concernenti il rischio e l'età, quali le persone con elevata fragilità, che includono le persone estremamente vulnerabili per determinate condizioni patologiche e i disabili gravi, ai sensi della legge n. 104/1992, le persone di età compresa tra 70 e 79 anni, le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni, le persone con comorbilità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per la fragilità, ed il resto della popolazione di età <60 anni.

Vengono, inoltre, considerate prioritarie a prescindere dall'età e dalle condizioni patologiche, le seguenti categorie: personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate e Polizia, personale adibito al soccorso pubblico, Servizi penitenziari e altre Comunità residenziali.

Relativamente alla categoria dei soggetti estremamente vulnerabili, il Documento riporta nel dettaglio l'elenco delle condizioni relative a soggetti che, per un danno d'organo preesistente, o in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2, hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19.

Tale elenco comprende condizioni che sono anche malattie rare propriamente dette (ad esempio, fibrosi polmonare idiopatica, sclerosi laterale amiotrofica, ecc...) e condizioni riconducibili ad uno spettro fisiopatologico proprio di diverse malattie rare (ad esempio, Malattie autoimmuni – immunodeficienze primitive con marcata immunodeficienza anche secondaria a trattamento terapeutico).

Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che, come noto, ha aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza-LEA, già garantisce ai pazienti in questione, negli ambiti dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, riabilitative, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 « Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera », dispone che il dimensionamento delle diverse discipline, nell'ambito della rete ospedaliera, sia articolato in dipendenza del bacino di utenza, il quale viene calcolato sulla base delle patologie normalmente trattate dalla disciplina, delle patologie nella popolazione e della numerosità minima di casi.

Per completezza, desidero ricordare che il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Documento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare con i Fondi europei di NEXT GENERATION EU, ha individuato come finalità nell'ambito della missione « SALUTE »: il potenziamento ed il ri-orienta-

mento del Servizio Sanitario Nazionale verso un modello incentrato sui territori e sulle reti di assistenza socio-sanitaria, nonché il superamento della frammentazione e del divario strutturale tra i diversi Sistemi sanitari regionali, garantendo l'omogeneità

nell'erogazione dei LEA, ed il potenziamento della prevenzione e dell'assistenza territoriale, consentendo in tal modo il miglioramento della capacità di integrare i vari Servizi ospedalieri, Servizi sanitari locali e Servizi sociali per gli utenti.

ALLEGATO 3

5-05747 Carnevali: Iniziative per garantire la piena esecuzione del Regolamento UE n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla richiesta formulata nell'atto ispettivo in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha segnalato quanto segue.

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del Regolamento UE n. 536/2014, sono attualmente in corso le attività per la predisposizione dei decreti ministeriali e dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 3/2018, per poter adeguare l'assetto normativo nazionale in tema di sperimentazioni cliniche alla normativa europea.

La finalizzazione dei provvedimenti in questione avverrà in tempi brevi, onde poter realizzare già dai prossimi mesi tutte le misure necessarie per una corretta implementazione del Regolamento UE n. 536/2014, in modo da contribuire a rafforzare il sistema della sperimentazione clinica in Italia.

Concludo precisando che, attesa la delicatezza della materia in esame, sarà mia cura sollecitare i tempi per il perfezionamento dei provvedimenti.

ALLEGATO 4

5-05750 Lorefice: Nomina di un nuovo commissario delegato a gestire l'emergenza da Covid-19 nella regione siciliana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, le regioni e le province autonome, sulla base della modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione a seguito della Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, hanno autonomia organizzativa e finanziaria in materia dei Servizi sanitari e dei Servizi sociali, nell'ambito territoriale di loro competenza.

La fase iniziale della sorveglianza dell'evento pandemico da COVID-19 da parte del Ministero della salute risale alla Circolare ministeriale n. 1997 del 22 gennaio 2020.

Il 27 febbraio 2020, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'Ordinanza n. 640, ha affidato la sorveglianza epidemiologica e microbiologica per COVID-19 all'Istituto Superiore di Sanità.

Si tratta di uno strumento di osservazione necessario e utile, sia per informare i cittadini sull'impatto e sull'evoluzione dell'epidemia sia per offrire supporto decisionale per le risposte di sanità pubblica delle Autorità sanitarie.

Il sistema di sorveglianza è in grado di «catturare» casi individuali di infezione confermata da virus SARS-CoV-2, a prescindere dalla presentazione clinica, ed è coordinato dall'ISS, con una produzione giornaliera di dati nella forma di «*dashboard*» ed «*open data*» e con produzione di approfondimenti settimanali.

La compilazione dei casi da riportare alla sorveglianza epidemiologica del COVID-19 avviene attraverso la «Piattaforma Web della Sorveglianza Integrata dei casi di COVID-19» che, nel sito web dedicato (COVID-19.iss.it), presenta un «Manuale Utente della Piattaforma Web della Sorveglianza Integrata dei casi di COVID-19», in cui sono dettagliate le indicazioni sulla compilazione dei dati di sorveglianza.

A livello locale, ogni regione/provincia autonoma ha identificato uno o più referenti.

Il Dipartimento di Malattie infettive dell'ISS processa e analizza i dati della Piattaforma e li rende disponibili per consentire l'analisi dell'epidemia in tutto il Paese.

Si sottolinea che la situazione pandemica in atto appare mutevole, sia dal punto di vista epidemiologico/sanitario che da quello legislativo, e pertanto può richiedere che la sorveglianza integrata COVID-19 subisca modifiche e/o adeguamenti.

Un'ulteriore fonte di informazioni sull'epidemia da COVID-19 è rappresentata dal flusso relativo ai dati aggregati (Ministero della salute/Protezione Civile), che raccoglie quotidianamente informazioni sul numero di test diagnostici (totale tamponi effettuati – tamponi processati con test molecolare – tamponi processati con test antigenico rapido), decessi, ricoveri in ospedale e ricoveri in terapia intensiva, in ogni provincia d'Italia.

In data 26 aprile 2020, nell'allegato 10 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 108, veniva riportato un dettagliato algoritmo decisionale dedicato alle modalità di passaggio di fase, dalla fase 1 («*lockdown*») alla fase 2A (iniziale transizione), finalizzato a modulare gli interventi in una ottica di miglioramento ovvero di peggioramento epidemico.

Tale strumento ha trovato la sua applicazione concreta nel sistema di monitoraggio di fase 2 formalizzato con il decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020.

Con tale decreto, infatti, è stato istituito il sistema di monitoraggio del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile a livello regionale in Italia.

Più in particolare, ricordo che per l'elaborazione del calcolo del rischio, sono

stati definiti 21 indicatori, di cui 16 obbligatori e 5 opzionali, che permettono di valutare tre aspetti di interesse per la valutazione del rischio: probabilità di diffusione dell'epidemia, impatto sui sistemi sanitari e resilienza territoriale.

Il loro elenco completo è riportato nel decreto del 30 aprile 2020.

Si è scelto di utilizzare più indicatori da più flussi informativi perché, soprattutto nelle emergenze, è più alto il rischio che i dati risentano del sovraccarico dei sistemi sanitari e abbiano, quindi, una completezza e tempestività non ottimale.

Nell'ambito dell'epidemiologia, si considera maggiore la solidità di un'analisi quando più fonti di informazione confermano una stessa tendenza (ad esempio, la tendenza ad un aumento dei casi).

I dati vengono inviati dagli Enti territoriali alle regioni, che a loro volta li trasmettono al Ministero della salute e all'ISS.

Sulla base di questi dati vengono applicati degli algoritmi che, combinati, permettono di valutare settimanalmente il rischio per ogni regione.

Il sistema di monitoraggio prevede meccanismi di consultazione regolare con i referenti tecnici dei sistemi sanitari regionali e con un Comitato di coordinamento nazionale istituito ai sensi dello stesso de-

creto del 30 aprile 2020, denominato « Cabina di Regia ».

I *Report* relativi alla classificazione del rischio vengono pubblicati settimanalmente nel sito istituzionale del Ministero della salute e sono consultabili « *online* ».

Nello specifico della questione posta, l'Assessorato per la Salute della regione Sicilia ha precisato che il competente Dipartimento regionale « ha proceduto ad una immediata attivazione di tutti gli idonei procedimenti amministrativi tesi sia alla verifica della puntuale trasmissione dei dati *de quo* che dei processi di acquisizione degli stessi da parte delle strutture periferiche ».

Inoltre, proprio « al fine di accertare la correttezza delle attività fino ad ora poste in essere dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, nonché dell'operato di tutti gli attori del sistema a vario titolo coinvolti » il Presidente della regione, che ha assunto *ad interim* l'Ufficio di vertice dell'Assessorato per la Salute, « ha chiesto l'istituzione di un'apposita commissione di indagine sui dati comunicati al Ministero della salute, per il tramite del portale ISS ».

Concludo, rappresentando che sui fatti in esame sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, su cui è riposta la massima fiducia istituzionale.

ALLEGATO 5

5-05751 Panizzut: Rivalutazione dei limiti relativi alla prescrizione del farmaco Zolgensma a carico del Servizio sanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla tematica in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA ha inteso precisare quanto segue.

La terapia genica a base del medicinale Zolgensma (*onasemnogene abeparvovec*), è stata approvata con autorizzazione condizionata, con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione C (2020)3362 del 18 maggio 2020 (rettificata con decisione della Commissione europea C (2020)5579 del 10 agosto 2020), ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero EU/1/20/1443.

La terapia ha ricevuto la designazione di farmaco orfano per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale prossimale.

A seguito dell'istanza presentata dall'azienda *Novartis Gene Therapies EU Limited*, di classificazione in regime di rimborsabilità a carico del servizio sanitario nazionale, a seguito del parere espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS), l'Agenzia ha disposto, con Determinazione n. 126266/2020 del 12 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 286 del 17 novembre 2020, l'inserimento nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento entro i primi sei mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2), o diagnosi clinica di atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA 1).

Successivamente, in esito agli ulteriori approfondimenti condotti dall'Agenzia e tenuto conto dei pareri espressi nelle varie sedute dalla CTS, nonché dal Comitato prezzi e rimborso (CPR), l'AIFA ha adottato la Determinazione n. 277 del 10 marzo 2021, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* –

Serie Generale – n. 62 del 13 marzo 2021, con la quale ha proceduto ad approvare la terapia genica Zolgensma ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Alla terapia in esame è stata riconosciuta, altresì, l'innovatività per 12 mesi, rinnovabile, ed è stata inserita tra i farmaci sottoposti a registro di monitoraggio AIFA.

Confermo che fra i criteri indicati dall'AIFA, che limitano l'accesso al trattamento con Zolgensma, ampiamente supportati da evidenze scientifiche e da dati di Letteratura Scientifica, vi è l'esecuzione di interventi di tracheostomia su bambini per i quali, quindi, non è possibile accedere alla terapia genica Zolgensma.

La Gastrostomia Endoscopica Percutanea-PEG, invece, non è di per sé un criterio di esclusione al trattamento con Zolgensma in regime di rimborsabilità SSN, mentre è criterio di esclusione «...lo perdita totale (100 per cento) della capacità di deglutizione (eventualmente valutata con esame videofluoroscopico)».

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio «*web-based*», onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti, le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e di appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che il mutato assetto regolatorio, come sopra delineato, fornisce adeguati strumenti per l'accesso alla terapia, rimettendo però al medico curante la valutazione clinica e farmacologica, al fine di individuare il percorso di cura da intraprendere tra quelli rientranti tra i criteri di inclusione sopra indicati.

ALLEGATO 6

5-05752 Noja: Validazione di tamponi salivari molecolari per Sars-CoV-2 quale esame diagnostico autorizzato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le indicazioni della *World Health Organization* (WHO) – per i profili dei prodotti per la diagnostica che hanno come «target» il COVID-19, così come riportati nel Documento del 28 settembre 2020 – descrivono le caratteristiche principali dei test per SARS-CoV-2, ma sottolineano anche la necessità che essi soddisfino non solo i criteri di specificità e sensibilità, ma anche caratteristiche di test rapido che ne favorisca l'uso in determinati contesti.

Alla luce delle evidenze al momento disponibili, della situazione epidemiologica e della necessità di garantire test in tempi compatibili con le diverse esigenze di salute pubblica, è fondamentale una scelta appropriata tra i test disponibili, in funzione delle diverse strategie per l'identificazione di infezione da SARS-CoV-2.

L'elevata sensibilità e specificità dei test non possono rappresentare l'unico criterio nella scelta del tipo di test da utilizzare, nell'ambito di una strategia che prevede non solo la diagnosi clinica in un preciso momento, ma anche la ripetizione del test all'interno di una attività di sorveglianza che sia sostenibile e in grado di rilevare i soggetti positivi nel loro reale periodo di contagiosità.

Rimane essenziale la rapidità di diagnosi nei soggetti con sospetto clinico e/o sintomatici e dei contatti per controllare il focolaio, per limitarne la diffusione.

Sono quindi importanti per la valutazione della scelta del test da utilizzare diversi parametri, come ad esempio:

i tempi di esecuzione del test (alcune ore per i test molecolari, contro i 15-30 minuti di un test antigenico rapido ad esempio);

la necessità di personale specializzato e di strumentazione dedicata disponibile

solo in laboratorio vs. piccole strumentazioni portatili da utilizzare ovunque;

i costi da affrontare per una politica basata sulla ripetizione dei test; il trasporto dei campioni vs l'esecuzione in loco;

l'accettabilità del test da parte dei soggetti per l'invasività del test; la facilità di raccolta del campione; l'addestramento necessario a raccogliere/processare i campioni;

la disponibilità dei reagenti; la stabilità dei campioni.

Le prime indicazioni in merito all'impiego dei test salivari sono state fornite dal Ministero della salute con la Circolare n. 31400 del 29 settembre 2020.

In particolare, è stato precisato che come per i tamponi, anche per i test salivari esistono test di tipo molecolare (che rilevano cioè la presenza nel campione dell'RNA del virus) e di tipo antigenico (che rilevano nel campione le proteine virali).

Il prelievo di saliva risulta essere indubbiamente più semplice e meno invasivo rispetto al tampone naso-faringeo, pertanto, grazie a tali caratteristiche questa tipologia di test potrebbe risultare maneggevole per lo *screening* di grandi numeri di persone.

Tuttavia, in genere la saliva non si presta bene all'utilizzo con le apparecchiature di laboratorio altamente automatizzate, di regola utilizzate per processare elevati volumi di campioni molecolari, perché essa ha densità variabile e può creare problemi ai sistemi di pescaggio ad alta automazione.

Inoltre, per quanto riguarda i test antigenici, la sensibilità del test è simile a quella dei test antigenici rapidi solo nel caso in cui il test venga effettuato in labo-

ratorio; quindi, a meno che non si attivino unità di laboratorio presso i punti dove viene effettuato il prelievo, difficilmente è utilizzabile in contesti di *screening* rapido.

Pertanto, i test antigenici e molecolari su campioni di saliva, allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si prestano allo *screening* rapido di numerose persone, in quanto richiedono un laboratorio attrezzato.

La Circolare ministeriale n. 35324 del 30 ottobre 2020 ha aggiunto ulteriori informazioni.

Allo stato attuale, infatti, i test rapidi salivari (antigenici o molecolari) sono in fase di valutazione anche in contesti territoriali, e le attuali esperienze pilota permetteranno di raccogliere dati utili per definire le indicazioni di utilizzo nel prossimo futuro.

I test antigenici rapidi salivari, attualmente in fase di sperimentazione, andranno considerati come alternativa ai test antigenici rapidi su tampone oro-naso faringeo o nasali, se le validazioni e le esperienze pilota oggi in corso in Italia daranno risultati che ne indicano un uso anche nella « *routine* » di sanità pubblica.

I sistemi di raccolta della saliva tipo « *Salivette* » non appaiono al momento adeguati, per le modalità di svolgimento, nei casi di soggetti non collaboranti a causa del rischio di ingestione del dispositivo di raccolta.

Riguardo ai test su tampone salivare, il dispositivo di rilevazione è lo stesso, ma cambiando il campione analizzato possono cambiare le caratteristiche di sensibilità e specificità del test.

In effetti, la sensibilità e la specificità di questi test antigenici rapidi dovranno essere valutate per i loro valori predittivi nel corso del relativo sviluppo tecnologico.

Nella Circolare del Ministero della salute n. 5616 del 15 febbraio 2021, viene precisato che alcuni test antigenici di laboratorio sono validati anche sulla saliva: pertanto, la facilità di prelievo li rende facilmente utilizzabili anche per lo *screening* di ampi numeri di campioni, in contesti per i quali i tempi di ottenimento dei risultati sono compatibili con la processazione in laboratorio, come per le comunità scolastiche a basso rischio.

ALLEGATO 7

5-05753 Gemmato: Chiarimenti sulla vicenda del mancato investimento nel vaccino AstraZeneca.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla richiesta formulata nell'atto ispettivo in esame, si comunica che all'esito dell'istruttoria condotta sia con la Direzione della prevenzione, che con l'ISS e con L'Aifa, è emerso che gli Uffici menzionati non sono a conoscenza dei fatti citati nell'atto ispettivo, pertanto, non si hanno elementi utili da fornire.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	183
5-05760 Loss: Sulla convenzione tra l'AGEA e i CAA	184
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186
5-05761 Nevi: Iniziative urgenti a tutela dei consumatori sull'utilizzo dell'applicazione Yuka e del marchio <i>Nutriform Battery</i>	184
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	187
5-05762 Benedetti: Sulla ripartizione dei fondi FEASR assegnati all'Italia per gli anni 2021-2022	184
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	188
5-05763 Incerti: Iniziative urgenti a favore delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali nelle ultime settimane	184
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	189
5-05764 Caretta: Iniziativa urgente a favore del settore della pesca anche in riferimento al piano pluriennale per lo sfruttamento degli <i>stock</i> demersali nel mar Mediterraneo occidentale .	185
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	191
5-05765 Gagnarli: Iniziative urgenti a favore delle aziende vitivinicole colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria	185
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	192

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ASeS (Agricoltori solidarietà e sviluppo) – CIA, dell'Ufficio agricoltura sociale di Confagricoltura, della Rete di agricoltura sociale di Campagna amica – Coldiretti, dell'Associazione nazionale bioagricoltura sociale, della Sezione agricoltura sociale di Copagri e del comparto agricoltura sociale di Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare (Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop Agro-alimentare), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spina e C. 2930 Cenni, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	185
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, comunica che i deputati Federico Fornaro e Vincenzo Fasano cessano di far parte della Commissione, mentre entrano a far parte della stessa i deputati Ettore Guglielmi Epifani e Antonino Salvatore Germanà. Saluta i col-

leggi Fornaro e Fasano e dà il benvenuto ai colleghi Epifani e Germanà augurando loro buon lavoro.

Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05760 Loss: Sulla convenzione tra l'AGEA e i CAA.

Martina LOSS (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Martina LOSS (LEGA) replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ritiene opportuno che la questione segnalata sull'applicazione della Convenzione con l'Agea ed il relativo contenzioso in atto si chiariscano quanto prima nelle sedi opportune, tramite il pronunciamento del Tar competente. Auspica inoltre che si possa tutelare adeguatamente la categoria dei professionisti, che da tempo assicura la propria collaborazione con i Centri di assistenza agricola (Caa).

5-05761 Nevi: Iniziative urgenti a tutela dei consumatori sull'utilizzo dell'applicazione Yuka e del marchio Nutrifarm Battery.

Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele NEVI (FI) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che ha confermato la pericolosità dell'applicazione Yuka rispetto alle informazioni nutrizionali fornite ai consumatori. Sottolinea, quindi, l'importanza che il Governo monitori l'evoluzione di tale vicenda al fine di evitare

conseguenze lesive per i prodotti italiani. Esprime, infine, apprezzamento per la posizione espressa dal Governo sul marchio *Nutriscore*, evidenziando come la platea degli Stati europei si stia progressivamente ampliando.

5-05762 Benedetti: Sulla ripartizione dei fondi FE-ASR assegnati all'Italia per gli anni 2021-2022.

Antonio LOMBARDO (MISTO-FE-FDV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio LOMBARDO (MISTO-FE-FDV), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce come la proposta avanzata dal Mipaaf di ripartizione dei fondi FEARS per il biennio di transizione 2021-2022, di fatto, violi le disposizioni del regolamento europeo vigente in materia.

5-05763 Incerti: Iniziative urgenti a favore delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali nelle ultime settimane.

Antonella INCERTI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonella INCERTI (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e, segnatamente, per l'attenzione da parte del Ministero alle diverse criticità segnalate relative alla grave crisi delle aziende colpite da calamità naturali. Auspica, pertanto, che possano essere attivati tempestivamente tutti gli strumenti di indennizzo previsti dalla normativa vigente a favore delle aziende citate.

5-05764 Caretta: Iniziativa urgente a favore del settore della pesca anche in riferimento al piano pluriennale per lo sfruttamento degli *stock* demersali nel mar Mediterraneo occidentale.

Lucia ALBANO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele PRISCO (FDI) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che le perplessità da lui manifestate in questa sede possano essere portate all'attenzione anche del Ministro Patuanelli.

Nel sottolineare come l'Italia sia evidentemente vittima di *dumping* economico in un settore come quello della pesca che, al contrario, dovrebbe essere tutelato soprattutto a seguito degli ulteriori effetti negativi della pandemia, ritiene che la difesa degli interessi dell'Italia debba essere perseguita dal Governo nelle sedi europee con tutti gli strumenti a disposizione; ciò allo scopo di salvaguardare le attività della pesca nel rispetto degli equilibri degli eco-sistemi, di cui non mette in discussione la necessità di tutela.

5-05765 Gagnarli: Iniziative urgenti a favore delle aziende vitivinicole colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria.

Chiara GAGNARLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, preannunciando che a breve sarà convocato il tavolo della filiera del vino al fine di affrontare le criticità più urgenti del settore (*vedi allegato 6*).

Chiara GAGNARLI (M5S) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo auspicando che si possa procedere tempestivamente all'erogazione dei contributi dovuti da parte dell'ente pagatore. Auspica altresì che si possa intervenire semplificando le previste procedure di erogazione dei richiamati contributi.

Esprime, quindi, apprezzamento per gli ulteriori elementi di risposta sulla questione dei contributi per i distillati e sul tema degli stoccaggi privati, di cui ritiene auspicabile un innalzamento dei contributi.

Più in generale, ritiene necessario che nei prossimi provvedimenti legislativi possano essere fornite risposte concrete ad un settore duramente colpito dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ASeS (Agricoltori solidarietà e sviluppo) – CIA, dell'Ufficio agricoltura sociale di Confagricoltura, della Rete di agricoltura sociale di Campagna amica – Coldiretti, dell'Associazione nazionale bioagricoltura sociale, della Sezione agricoltura sociale di Copagri e del comparto agricoltura sociale di Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare (Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop Agroalimentare), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spena e C. 2930 Cenni, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.00 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05760 Loss: Sulla convenzione tra l'AGEA e i CAA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come noto, Agea, in qualità di Organismo Pagatore (Op), per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

Con riferimento alla vicenda relativa al contenzioso in atto tra alcuni Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (Caa) e Agea, a seguito della predisposizione della Convenzione che disciplina, per gli anni 2020-2021, la delega di funzioni da parte dell'Organismo Pagatore Nazionale, si fa presente che Agea ha motivato la propria scelta con l'intento di assicurare che lo svolgimento di funzioni pubbliche delegate sia riservato dai Caa ai propri dipendenti, stabilmente vincolati ad essi da un rapporto gerarchico e dagli stringenti obblighi di fedeltà, derivanti dall'inserimento in organico del dipendente nell'organizzazione societaria.

La «delega» di funzioni pubbliche a soggetti di natura privatistica parrebbe inquadabile infatti, in termini generali, nello schema delineato dall'articolo 1, comma 1-ter della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che richiede il rigoroso rispetto del principio di imparzialità amministrativa, anche da parte del soggetto privato delegato « con

un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni ».

I ricorrenti hanno formulato in sede cautelare domanda di sospensione degli atti impugnati, laddove si prevede che entro il 31 marzo 2021 almeno il 50 per cento degli operatori titolari, abilitati ad accedere e operare nei servizi informativi dell'Organismo pagatore, devono essere lavoratori dipendenti dei Caa o delle società con esso convenzionate.

Successivamente, in sede di udienza, camerale tenutasi il 9 febbraio 2021, gli stessi ricorrenti, mediante i propri procuratori costituiti nel giudizio, hanno rinunciato all'istanza cautelare, manifestando la sopravvenuta mancanza di interesse alla delibazione giudiziale della suddetta domanda di sospensione del termine del 31 marzo scorso.

L'udienza di merito è stata fissata per il prossimo 27 aprile, in ogni caso la predetta disposizione convenzionale non incide direttamente sullo *status* giuridico contrattuale dell'operatore del Caa, comportando in caso di inosservanza una sanzione amministrativa, la cui irrogazione dipenderà dall'esito della sentenza di merito, che determinerà la legittimità dell'operato dei Caa, rispetto alla previsione convenzionale impugnata.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05761 Nevi: Iniziative urgenti a tutela dei consumatori sull'utilizzo dell'applicazione Yuka e del marchio *Nutriform Battery*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la corretta informazione sugli alimenti è stata sempre una priorità per il Ministero delle politiche agricole il cui obiettivo è fornire al consumatore idonee indicazioni sui componenti presenti nel prodotto, in rapporto al fabbisogno nutrizionale quotidiano.

Ciò a cui teniamo fortemente è informare il consumatore, non condizionarlo. Ed è questa la filosofia del nostro sistema *NutrInform Battery* che, a differenza di altri, fornisce le informazioni giuste per orientare il consumatore verso scelte alimentari salutari e una dieta equilibrata.

Purtroppo, assistiamo – ad una crescente adesione al sistema *Nutriscore*, determinata probabilmente dall'immediatezza dei colori che, all'apparenza, orientano in maniera semplicistica il consumatore. Ed è proprio in questa ottica che nasce l'*app* francese Yuka che, come sostenuto dai suoi sviluppatori, ne valuta la qualità nutrizionale secondo l'algoritmo del *Nutriscore*, ovvero mediante colori e giudizi sintetici, con l'aggiunta del giudizio sugli additivi e sul biologico.

In particolare, agli alimenti viene assegnato un punteggio da zero a cento, in cui la qualità nutrizionale del prodotto (valutata secondo l'algoritmo del *Nutriscore*) incide per il 60 per cento nel giudizio finale. A ciò si aggiunge la presenza di additivi (30 per cento del punteggio) e la dimensione biologica (etichetta biologica francese o l'etichetta biologica europea – *Eurofeuille*) che rappresenta il 10 per cento del punteggio.

Detta applicazione, basandosi su un sistema di banche dati non certificato e privo di alcuna rappresentatività territoriale (nazionale o europea), non possiede alcuna

valenza istituzionale rappresentando, di fatto, un prodotto commerciale privo di base scientifica.

Peraltro, la creazione di banche dati sulla composizione di alimenti comuni agli Stati membri appare alquanto ardua. Teniamo presente che ci sono progetti europei (ad esempio la rete tematica Eurofir) che stanno lavorando sulla materia da anni e che l'Efsa, tra i cui compiti rientra anche questo obiettivo, è ancora lontana dal realizzare questa unificazione.

Rilevo inoltre che una *App* così strutturata si pone in netto contrasto con le Linee Guida per una sana alimentazione del Crea, basate sul postulato che non esiste cibo buono e cibo cattivo ma che tutti gli alimenti possono essere presenti in una alimentazione sana nelle giuste quantità e nelle giuste proporzioni.

In tale ottica appare evidente che, con l'inserimento in etichetta del nostro *NutrInform Battery*, l'utilizzo di Yuka può generare comunicazioni fuorvianti negli utenti o in netto contrasto con l'indicazione in etichetta.

Appaiono, invece, preferibili altri progetti di *App*, già in fase di sviluppo da parte delle principali Associazioni di categoria del settore alimentare italiano, basate proprio sul modello del *NutrInform*.

Ciò posto, nel ribadire l'interesse del Governo affinché il consumatore sia posto nelle condizioni oggettivamente più chiare nella scelta dei prodotti da acquistare, assicurando che continueremo a seguire con particolare attenzione la tematica rappresentata dall'interrogante affinché non prevalga un sistema, di etichettatura dei prodotti alimentari che possa risultare fuorviante o lesivo degli interessi del patrimonio agroalimentare italiano.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05762 Benedetti: Sulla ripartizione dei fondi FEASR assegnati all'Italia per gli anni 2021-2022.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, rilevo in premessa che la questione del riparto dei fondi assegnati all'Italia nel settore dello sviluppo rurale per gli anni 2021-2022 è stata esaminata per la prima volta dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle regioni e Province a partire dal mese di dicembre 2020.

Dopo un lungo e complesso negoziato che ha visto protagoniste unicamente le regioni, il Presidente della Conferenza delle regioni e Pubblica amministrazione, nel prendere atto dell'inconciliabilità delle posizioni, lo scorso 11 marzo 2021 ha proposto un confronto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, cui sono state sottoposte due diverse posizioni: una basata sull'utilizzo di « criteri oggettivi », l'altra sul mantenimento dei « criteri storici ». Ci tengo peraltro a precisare che, a differenza di quanto riferito in premessa dall'interrogante, i criteri di allocazione sono stati definiti « oggettivi » dalle regioni proponenti e non dal Ministero, che si è solo limitato a riportare i nomi dei due *position paper* senza con ciò attribuire giudizi di valore.

Il coinvolgimento del Ministero viene pertanto richiesto in un momento particolarmente sensibile legato, da un lato, alla tensione creatasi sulla questione e, dall'al-

tro, alla necessità di raggiungere un accordo in tempi strettissimi, per consentire alle regioni stesse di finalizzare le modifiche dei rispettivi Programmi di sviluppo rurale, da presentare alla Commissione europea per l'approvazione nel più breve tempo possibile.

La tempistica per giungere ad un accordo risulta, pertanto, un fattore limitante e particolarmente sfidante, in considerazione del fatto che, in occasione dell'accordo sul riparto delle risorse Feasr per il periodo 2014-2020, la Conferenza Stato-regioni aveva deciso di superare i cosiddetti criteri storici, a conclusione del periodo di programmazione medesimo.

In tale contesto, il Ministro delle politiche agricole ha avanzato una proposta di riparto che tende a valorizzare entrambe le posizioni rappresentate, basata sull'utilizzo di ambedue i criteri, anche se diversamente ponderati nei due esercizi presi a riferimento; con ciò tenendo ben presente che le finalità del Feasr sono di più ampio respiro rispetto a quelle di mera correzione degli squilibri territoriali cui ambisce, invece, un altro fondo strutturale che è il Fesr.

Nonostante tale tentativo di mediazione, al momento non è stato ancora possibile raggiungere un accordo.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05763 Incerti: Iniziative urgenti a favore delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali nelle ultime settimane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, tengo preliminarmente a precisare che questo Ministero presta la massima attenzione al tema delle imprese colpite da eventi atmosferici avversi e segue con ogni sforzo la situazione di emergenza.

Ricordo che gli interventi compensativi « *ex-post* » del Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate. Pertanto, ai fini di una copertura dai rischi climatici, gli agricoltori devono provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.

Tuttavia, da una rapida indagine sull'andamento delle coperture assicurative agevolate sottoscritte nel corrente anno, è emerso che la capacità assuntiva offerta dalle compagnie non sia riuscita a coprire integralmente le richieste delle imprese agricole, anche per la difficoltà a piazzare i rischi catastrofali, come appunto il gelo, presso le compagnie di riassicurazione internazionali. Questo aspetto, unito al fatto che esistono ancora importanti distretti produttivi che non fanno ricorso alle assicurazioni agricole agevolate, determina uno stato di crisi del settore ogni qualvolta si verifichi un evento climatico avverso di particolare intensità.

Non dobbiamo dimenticare che le assicurazioni agricole agevolate, a cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 1,3 miliardi di euro per il periodo 2015-2020, cui si aggiungono ulteriori risorse, previste

per il biennio 2021 e 2022, rappresentano il principale strumento di intervento messo in campo dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito a cui vanno incontro le imprese agricole in caso di calamità naturali.

Le esperienze degli ultimi 20 anni hanno tra l'altro dimostrato l'inefficacia dello strumento di intervento cosiddetto « *ex post* » attivabile, come detto, solo nei casi in cui il rischio non sia assicurabile.

Ciò detto, tenuto conto della portata e della vastità territoriale e settoriale dei danni, si assicura l'impegno di questo Ministero, per quanto di competenza, nel favorire l'approvazione di un provvedimento legislativo di deroga, con un adeguato stanziamento finanziario, che consenta l'erogazione degli interventi compensativi del predetto Fondo a favore delle imprese agricole danneggiate che, al momento dell'evento, non avevano una copertura assicurativa per i danni da gelo.

Ove ricorrano le condizioni di cui sopra, su proposta delle regioni territorialmente competenti, potranno quindi essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole previste dalla pertinente normativa.

Rilevo infine che, per superare le difficoltà legate ai sempre più frequenti eventi avversi legati al cambiamento climatico in corso, è all'esame, per la prossima programmazione dei fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale, un nuovo strumento di intervento « *ex ante* » sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofali, come quello segnalato dagli interroganti.

Nel frattempo, con il prossimo piano di gestione dei rischi 2022, si valuteranno even-

tuali modifiche atte a migliorare l'efficacia dello strumento assicurativo, aumentandone la capacità assuntiva, favorendo innanzitutto l'allargamento della base assicurata e cer-

cando di facilitare la riassicurazione dei rischi da parte delle compagnie assicurative, anche indirizzando opportunamente il fondo di riassicurazione gestito da Ismea.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05764 Caretta: Iniziativa urgenti a favore del settore della pesca anche in riferimento al piano pluriennale per lo sfruttamento degli *stock* demersali nel mar Mediterraneo occidentale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, in esito ai fatti esposti, ritengo opportuno precisare, che l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1022/2019 – che istituisce un piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale – e il suo primo anno di attuazione, ha rappresentato una grande sfida per l'Italia. Tale piano prevede, tra le sue misure, l'applicazione di una significativa riduzione dello sforzo di pesca nelle *Geographical Subareas* (Gsa) interessate.

Al riguardo, è opportuno precisare che per garantire il raggiungimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (Pcp) l'arresto temporaneo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 (Feamp), previsto dai piani di gestione nazionali, approvati dalla Commissione europea, rimane una delle misure più efficaci.

Al fine di assicurare l'attivazione di tale misura per gli anni 2018, 2019 e 2020 la Commissione ha chiesto all'Italia – come previsto dagli obiettivi della Pcp – di garantire il raggiungimento del cosiddetto « Rendimento Massimo Sostenibile » (in inglese conosciuto con l'acronimo *Msy*), un parametro che indica la sostenibilità dell'attività di pesca.

Per raggiungere questo parametro, sarà necessario rispettare, sino al 2023, determinate percentuali di riduzione dello sforzo di pesca. L'applicazione delle predette percentuali di riduzione è prevista nel regolamento (UE) n. 90/2021 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni *stock* e gruppi di *stock* ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Il numero di giorni assegnati ai segmenti di flotta interessati dalla riduzione dello sforzo di pesca

è peraltro in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1022/2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli *stock* demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Ciò posto, ritengo doveroso puntualizzare che il tema della riduzione è stato centrale nel negoziato che ha coinvolto l'Italia e la Commissione europea.

In tal senso, lo Stato italiano ha rappresentato in modo deciso le criticità relative agli aspetti economici e sociali di tutta la filiera ittica, derivanti dalla inattività degli operatori del settore in ragione delle misure unionali sopra richiamate.

Pertanto, in linea con quanto già fatto in passato, l'Amministrazione italiana continuerà a ribadire, nelle opportune sedi europee, che riduzioni costanti delle giornate di pesca possono essere incoerenti con la redditività delle singole imprese, soprattutto in questo momento in cui le nostre flotte sono colpite duramente dall'emergenza del COVID-19.

Di contro, lo Stato membro Italia, tramite il competente Ministero del lavoro, finanzia annualmente un sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, a titolo di ristoro per la sospensione dell'attività lavorativa derivante dall'arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell'attività di pesca. Per l'anno 2021, l'erogazione delle predette indennità avverrà utilizzando gli importi assegnati, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, al Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione, di competenza del citato Dicastero del lavoro.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-05765 Gagnarli: Iniziative urgenti a favore delle aziende vitivinicole colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo alla situazione dei pagamenti previsti dai provvedimenti indicati dall'interrogante a favore delle imprese vitivinicole colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza Covid-19 rilevo quanto segue.

L'aiuto nazionale destinato alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale, da realizzare nella corrente campagna, è rivolto ai produttori di uva che abbiano presentato la dichiarazione di raccolta uve nelle ultime cinque campagne (dalla campagna 2015/2016 a quella 2019/2020). L'aiuto viene concesso ai richiedenti che hanno presentato domanda impegnandosi ad abbattere le rese, di una percentuale uguale o superiore al 15 per cento, della produzione.

Preciso al riguardo che sono state presentate 5.480 domande per un importo pari a 38,2 milioni di euro.

Lo scorso novembre Agea ha avviato le attività istruttorie per la verifica dei dati di raccolta della vendemmia 2020 e, in tale ambito, sono stati coinvolti anche gli Organismi pagatori regionali per le regioni di propria competenza.

Il programma di pagamento prevede elaborazioni di pagamento periodiche a completamento delle attività istruttorie, periodicità derivante in particolare dal processo di verifica della regolarità contributiva (Durc) che Agea attua attraverso colloquio con l'Inps.

Il primo pagamento ha completato la fase di decretazione e sarà accreditato alle aziende entro il 19-20 aprile (numero 896 domande per 5,8 milioni di euro). Un suc-

cessivo pagamento verrà effettuato entro, la fine del corrente mese, così da poter pagare le ulteriori posizioni che nel frattempo avranno visto regolarizzata la posizione Durc. Seguiranno altri pagamenti fino al completamento delle posizioni pagabili (che hanno rispettato il contenimento delle rese di raccolta).

I pagamenti proseguiranno costantemente man mano che saranno completati i controlli previsti ovvero allorché le posizioni dei singoli beneficiari diventeranno regolari.

Per quanto concerne la misura riguardante la distillazione di crisi, Agea ha erogato 13.945.000 euro (134 domande) a valere sui fondi Feaga entro il 15 ottobre 2020, nell'ambito del Pns del comparto vitivinicolo. Ulteriori fondi integrativi sono stati stanziati da alcune regioni.

Per il pagamento di tali fondi integrativi regionali Agea ha completato la stipula delle convenzioni con le regioni interessate nel mese di febbraio, per l'affidamento della delega di funzioni da parte della regione in favore dell'Agea per ciò che riguarda l'erogazione del contributo integrativo regionale ai contratti di distillazione di crisi 2020.

Agea ha avviato l'esecuzione dei pagamenti per le regioni che hanno trasmesso gli esiti dei controlli: al momento, solo la regione Campania deve ancora far pervenire tali verifiche. Per quanto concerne le altre regioni risultano in pagamento i seguenti importi: per il Lazio 999.768,27 euro, per l'Umbria 128.601,13 euro e per la Puglia 2.538.881,47 euro.

Per l'aiuto nazionale a valere sul fondo introdotto con il decreto ministeriale 26 novembre 2020 riferito allo « stoccaggio privato dei vini Do e Ig » è stato stanziato

l'importo complessivo di 9.540.000 euro. Agea ha provveduto a raccogliere le richieste di adesione e le domande perfezionate entro il termine del 10 gennaio 2021.

Complessivamente sono state presentate 1.397 richieste di adesione, per complessivi 13,8 milioni di euro. Agea ha quindi proceduto, come previsto dal citato decreto ministeriale, a comunicare alle ditte richiedenti l'abbattimento delle quantità richieste a stoccaggio.

Al termine del periodo di perfezionamento, 10 gennaio 2021, sono state presentate 1.175 domande per un valore di euro 8.437.416.1 pagamenti saranno avviati al termine dei sei mesi di stoccaggio, a partire dalla metà di giugno e dopo l'espletamento delle previste verifiche *in loco*.

Assicuro il costante impegno del Ministero per il comparto vitivinicolo che, rappresentando uno dei settori maggiormente rappresentativi del nostro agroalimentare nel mondo, merita particolare attenzione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	194
Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. Nuovo testo C. 2663 Enrico Borghi e Gariglio (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	194

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Forza Italia, ha cessato di far parte della Commissione il deputato Andrea Ruggieri.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.

Nuovo testo C. 2663 Enrico Borghi e Gariglio.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, ricorda che a Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la proroga della

concessione dell'esercizio della tratta italiana della linea ferroviaria Domodossola-Locarno.

Evidenzia che tale linea ferroviaria rientra tra le linee isolate, individuate dall'allegato al decreto ministeriale 347 del 2019, e ha una lunghezza complessiva di 52 chilometri, di cui 32,3 nel territorio italiano. La concessione per la costruzione e gestione del tratto italiano della ferrovia venne rilasciata il 27 maggio 1911 in favore della Società Subalpina di Imprese ferroviarie (SSIF S.p.A.), per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera, per la durata di 70 anni.

Ricorda che, al fine di garantire una continuità del servizio sia nel tratto italiano che in quello svizzero, la tratta ferroviaria in esame venne fatta oggetto di una Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera stipulata il 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195. Tale Convenzione – tuttora in vigore non essendo intervenuta la disdetta delle parti, la cui efficacia decorrerebbe un anno dopo l'esercizio della stessa – impegnava i Governi dei due Paesi ad assicurare l'esercizio della ferrovia « in base alle concessioni date », facendo espressa menzione dei nomi delle società, svizzera e

italiana, assegnatarie delle concessioni allora in essere. A seguito delle proroghe successivamente intervenute, le medesime società risultano tuttora titolari della concessione, di cui è imminente la scadenza, prevista, sia per la parte svizzera che per quella italiana, per il prossimo 31 agosto 2021.

Venendo alla descrizione della proposta di legge in esame, C. 2663, evidenzia che essa consta di un solo articolo volto a novellare l'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, che dispone la proroga della durata della concessione ferroviaria della linea Domodossola-Locarno fino al 31 agosto 2021. Il testo originario della proposta di legge C 2663 intendeva estendere tale proroga di 25 anni, fino al 31 agosto 2046.

La Commissione di merito, nel corso dell'esame della proposta di legge in sede referente, ha tuttavia approvato l'unico emendamento presentato al testo (emendamento 1.1 del Relatore), che recependo un'istanza del Governo riduce l'estensione temporale della proroga da 25 a soli 5 anni, fissandone il termine al 31 agosto 2026. Tale limitazione sarebbe stata disposta in ragione della previsione, contenuta nel regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, la quale prescrive che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario debbano essere assegnati mediante procedura di gara aperte a tutte le società ferroviarie dell'UE; all'esito di un confronto anche con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero degli affari esteri, si è pertanto ritenuto necessario prorogare la concessione del servizio ferroviario Domodossola-Locarno, per il tempo necessario al compimento delle attività propedeutiche all'espletamento del bando di gara che non sarà possibile concludere entro la fine del prossimo mese di agosto.

Ricorda che il Relatore sul provvedimento, nel corso dell'ultima seduta, ha peraltro sollecitato i pareri delle Commissioni consultive sul testo emendato al fine: *a)* di chiarire quale sia la fonte normativa prevalente fra la citata Convenzione interna-

zionale, stipulata il 12 novembre 1918 tra l'Italia e la Confederazione Svizzera, e il menzionato Regolamento (CE) n. 1370/2007, inerente alla disciplina europea dei contratti di servizio; *b)* di fornire chiarimenti in merito all'applicabilità alla fattispecie in esame del Regolamento stesso e, in particolare, della clausola relativa alla possibilità di aggiudicazione diretta delle concessioni inerenti reti isolate, non appetibili dal mercato, nonché in merito alle modalità di applicazione del regime transitorio vigente prima del termine a decorrere dal quale l'assegnazione dei contratti di servizio dovrà avvenire con procedura di gara.

Riservandosi di formulare le opportune valutazioni in esito al dibattito in Commissione, reputa opportuno fornire, in via preliminare, un inquadramento della cornice giuridica in cui si inserisce la fattispecie in esame.

In merito alla questione, evocata dal Relatore della Commissione di merito, relativa all'ordine di prevalenza tra le fonti normative, rimettendosi al parere che sarà reso dalle Commissioni I e III, si limita tuttavia a rilevare come la predetta Convenzione internazionale sottoscritta nel lontano 1919 con la Confederazione Svizzera, Stato terzo rispetto all'Unione europea, possa essere considerata alla stregua di un trattato internazionale. Al fine di valutarne la portata in rapporto a quanto previsto dalle disposizioni di diritto derivato (dai Trattati UE) del citato Regolamento europeo, viene in rilievo quanto disposto dall'articolo 351 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale le disposizioni dei trattati europei non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 – o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione – tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. Il medesimo articolo 351 specifica che nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati sono chiamati a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. In questa prospettiva, le dispo-

sizioni del regolamento non sembrerebbero pertanto poter costituire un ostacolo alla piena applicazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione nella misura in cui la stessa non risulti in sé incompatibile con i trattati europei.

Sottolinea pertanto che occorre una disamina del merito della questione e in tal senso, pur prescindendo dal rapporto tra le diverse fonti normative, ciò che appare dirimente al fine di un suo corretto inquadramento è la circostanza che il citato Regolamento (CE) n. 1370/2007, come da ultimo modificato, presenta diverse disposizioni che mantengono la possibilità di un affidamento diretto dei servizi ferroviari, alcune delle quali sembrerebbero direttamente applicabili alla fattispecie oggetto della proposta di legge in esame.

In particolare, ricorda che la disciplina europea fondamentale in materia di affidamento dei servizi ferroviari è appunto il Regolamento (CE) n. 1370/2007, recentemente oggetto di importanti modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n. 2016/2338, che ha ad oggetto l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.

Tale Regolamento (CE) 1370/2007, come da ultimo modificato, prevede, come accennato, diverse eccezioni alla disciplina generale che impone il ricorso a una procedura di gara per i servizi ferroviari. Tra queste, va annoverato anzitutto quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 5, il quale prevede che « a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale », l'autorità competente ha facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico: a) il cui valore annuo medio stimato (...) nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, sia inferiore a 7.500.000 euro; oppure b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o, nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico di passeggeri ferroviario, inferiore a 500.000 chilometri l'anno.

Il paragrafo 4-*bis* dell'articolo 5 prevede poi che, a meno che non sia vietato dalla

legislazione nazionale, l'autorità competente ha facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico inerenti a servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri:

a) qualora consideri l'aggiudicazione diretta giustificata dalle pertinenti caratteristiche strutturali e geografiche del mercato e della rete interessati, e in particolare la loro dimensione, le caratteristiche della domanda, la complessità della rete, l'isolamento dal punto di vista tecnico e geografico e i servizi che rientrano nel contratto;

b) qualora tale contratto si traduca in un miglioramento della qualità dei servizi o dell'efficienza, o di entrambi, in termini di costi rispetto al contratto di servizio pubblico aggiudicato in precedenza.

Inoltre, il paragrafo 4-*ter* dell'articolo 5 prevede che, sempre se ciò non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente possa decidere di aggiudicare direttamente contratti di servizio pubblico inerenti servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri qualora tali contratti riguardino l'esercizio di soli servizi di trasporto ferroviario di passeggeri da parte di un operatore che gestisce simultaneamente tutta o gran parte dell'infrastruttura ferroviaria su cui i servizi sono prestati, qualora tale infrastruttura ferroviaria sia esclusa dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater*, 7-*quinqüies*, 8, 13 e del capo IV della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) o b), di tale direttiva. Si tratta cioè delle reti locali e regionali isolate di trasporto passeggeri su infrastrutture ferroviarie e delle reti adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri ferroviari urbani e suburbani.

Infine, il paragrafo 6 dell'articolo 5 – che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iii) del Regolamento, come da ultimo modificato, continuerà ad applicarsi sino al 24 dicembre 2023 – sancisce il principio secondo il quale a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità com-

petenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4, relativo alla possibilità di incrementare del 50% la durata delle concessioni nel caso in cui l'operatore fornisca beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura del servizio oggetto del contratto.

Tutto ciò premesso, osserva come si possa ritenere che a livello di normativa europea l'affidamento diretto della concessione ferroviaria in oggetto sia ancora ammissibile senz'altro sino al 24 dicembre 2023, ossia sino alla fine del periodo transitorio, ma anche oltre, qualora si ritenga di inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito delle eccezioni al principio della gara pubblica di cui ai citati paragrafi 4 e 4-ter dell'articolo 5.

Quanto alla prima ipotesi, la deroga al regime ordinario sembrerebbe riferibile alla tratta ferroviaria oggetto della proposta di legge in esame, atteso che la stessa reca da un lato, un valore annuo medio stimato del contratto di servizio inferiore a 7.500.000 euro (la sovvenzione di esercizio già riconosciuta con legge n. 1221/52 ha un importo annuo pari ad attuali euro 2.898.356,12); dall'altro, vista la sua limitata lunghezza, non sembra assicurare, sempre ai fini del paragrafo 4, servizi ferroviari per più di 500.000 km annui.

Alle medesime conclusioni conduce il ricorso al citato paragrafo 4-ter dell'articolo 5, ai sensi del quale si prevede – anche al termine del regime transitorio – la piena legittimità di affidamenti diretti di servizi ferroviari nel caso di reti cd. « isolate » (ossia non interconnesse alla rete ferroviaria nazionale) affidate al medesimo gestore del servizio, tra le quali sembra poter rientrare la tratta ferroviaria in oggetto.

Da ultimo, per quanto concerne la possibile durata della proroga della concessione, segnala che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento, nell'attuale

periodo transitorio la durata dei contratti aggiudicati con affidamento diretto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 6, non può eccedere 10 anni.

Va tuttavia rilevato che seppur le disposizioni europee, nel caso di affidamento diretto, prevedano una durata più breve rispetto all'affidamento dei contratti di servizio ferroviario mediante gara (10 anni anziché a 15), tale deroga *in peius* non sembrerebbe applicabile ai servizi ferroviari aggiudicati direttamente ai sensi del citato paragrafo 4 dell'articolo 5 del Regolamento, nell'ambito del quale potrebbe essere annoverata la tratta Domodossola-Locarno (diversamente da quanto previsto per la fattispecie di cui al paragrafo 4-ter, ove è espressamente previsto il limite di 10 anni).

Conclude che, da tale ricostruzione normativa, appare pertanto comunque possibile affermare la compatibilità con l'ordinamento comunitario di una proroga della concessione in essere per un periodo che si estenda anche oltre i 5 anni previsti dalla norma in esame, nel testo risultante dalla modifica approvata dalla Commissione di merito. Tale termine di proroga corrisponde a quello minimo previsto dall'ordinamento interno, ai sensi legge n. 166 del 2002, mentre l'ordinamento comunitario sembrerebbe ammettere, senza rischio di incorrere in procedure di infrazione sulla base della ricostruzione normativa sopra descritta, almeno una proroga di 10 anni.

Osserva infine che l'effettiva durata della proroga non può peraltro prescindere da valutazioni di merito e di opportunità, attinenti sia alla necessità di un orizzonte temporale congruo al fine di una corretta valorizzazione degli investimenti necessari al mantenimento della sicurezza e dell'efficienza del servizio ferroviario, sia alla opportunità di mantenere un orizzonte di convergenza verso un regime di affidamento delle concessioni che in coerenza con le regole europee sia volto a promuovere la concorrenza del mercato.

Come già anticipato, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Fa presente che, in ogni caso, una valutazione di opportunità fa ritenere utile, se non raccomandabile, in linea con le prassi delle relazioni di vicinato transfrontaliero del nostro Paese, prevedere una comunicazione preventiva ai fini di un coordinamento con la Confederazione Elvetica, circa le modalità di gestione e di affidamento del servizio, visto che esso concerne una porzione della medesima tratta, proprio per evitare eventuali disguidi o contenziosi nella fase successiva, sia che

venga messa a gara la concessione, sia che i termini di una proroga divergessero tra i due Paesi, in vista di investimenti e della predisposizione di servizi che dovranno comunque prevedere standard di qualità comuni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. S. 2144 Governo (Parere alle Commissioni 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	199
Norme in materia di produzione e vendita del pane. S. 739 e abb. (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	202
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

S. 2144 Governo.

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, ricorda anzitutto come questo appaia riconducibile, in via generale, alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali

sull'istruzione; previdenza sociale; proficlassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *n*), *o*) e *q*) della Costituzione), alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza

di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni che richiamerò nel prosieguo della relazione, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di più immediato interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, rileva come l'ANCI nell'audizione svolta al Senato abbia segnalato sul provvedimento l'opportunità — che appare condivisibile — che al riparto si provveda invece in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cd. « Navigator » conferiti da ANPAL Servizi Spa. Viene inoltre disposto che il servizio prestato dai suddetti soggetti costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle regioni e dagli enti ed agenzie dipendenti dalle stesse.

Di grande rilievo è l'articolo 20 che interviene sul piano di vaccinazioni contro il COVID-19. In particolare, si prevede un incremento, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro, delle risorse stanziati per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione. Il comma 2 consente inoltre ai farmacisti di somministrare i vaccini contro il COVID-19. Si stabiliscono poi risorse aggiuntive alle regioni per gli interventi connessi alle vaccinazioni. Si stabiliscono infine le modalità di trasmissione dei dati relativi alle

vaccinazioni anche attraverso il sistema tessera sanitaria.

Al riguardo, segnala l'opportunità di coordinare le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c), dall'altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati.

L'articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021, le misure relative ai COVID hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. A tal fine sono stanziati, per le regioni e le province autonome, 51,6 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e delle province autonome. Per il fondo relativo agli enti locali l'incremento è di 1 miliardo di euro e al riparto si provvederà, in base a quanto già disposto dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 822 della legge n. 178 del 2020) mediante il decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città entro il 30 giugno 2021. Per le regioni e le province autonome l'incremento è di 260 milioni e lo stesso articolo 23 dispone che al riparto si proceda con decreto del Ministro dell'economia previa intesa in sede Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 30 aprile 2021.

L'articolo 24 prevede l'istituzione di un fondo di un miliardo di euro per il 2021 per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e altri beni sanitari. Alla definizione delle modalità di riparto si provvede con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 25 istituisce un fondo di 250 milioni di euro per il 2021 per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno. Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, pre-

via intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'articolo 26 istituisce un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 27 modifica l'articolo 32-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. « DL ristori »), confermando il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle regioni a statuto ordinario destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 e disponendone, con un'apposita tabella, il riparto tra le regioni. La modifica fa venire meno la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e procede direttamente al riparto. Segnala che tale modifica è stata sollecitata dalle stesse regioni e concordata nella riunione della Conferenza Stato-regioni del 21 gennaio 2021.

L'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale in ragione della pandemia da COVID-19. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 30, ai commi 1 e 2, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitarie nonché dal canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati.

Il comma 3 incrementa di 180 giorni il termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali.

Il comma 4 dispone un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Il comma 5 proroga al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI.

Il comma 6 prevede che al riparto delle risorse destinate, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna si provveda con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.

L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al riguardo, rileva l'opportunità di inserire la previsione che il decreto sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione).

L'articolo 34 prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità; il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro. Anche in questo caso, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto. La materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un « intreccio » tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali. Per questo si potrebbe valutare l'adozione di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto.

L'articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro

delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi. Al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo.

Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza » quella residuale regionale in materia di « commercio ».

Segnala, infine, che sul provvedimento sono state auditi presso le commissioni di merito i rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; le memorie di tali soggetti sono state inviate a tutti i componenti della Commissione.

Al riguardo, propone che, come di consueto, la Commissione formuli nel parere una condizione volta a raccomandare alle Commissioni di merito un esame attento delle proposte di modifica avanzate da questi soggetti.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sulla base di quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno nell'esame.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di produzione e vendita del pane. S. 739 e abb.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (MISTO), *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del disegno di legge rileva come questo sia composto di 15 articoli.

L'articolo 1 stabilisce quale finalità del disegno di legge quella di valorizzare il

pane fresco italiano, quale patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 2 reca le diverse definizioni di « pane » come prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata, preparata con sfarinanti di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. La denominazione di pane può essere integrata da quella di « pane fresco », « pane di pasta madre », « pane con pasta madre » (per ognuna di queste denominazioni integrative l'articolo fornisce un'apposita definizione).

L'articolo 3 reca la definizione di « prodotto intermedio di panificazione ».

L'articolo 4 dà la definizione di « pane conservato o a durabilità prolungata ».

L'articolo 5 definisce i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione. In particolare, è definito lievito l'organismo unicellulare, tassonomicamente appartenente, non limitatamente, alla specie *Saccharomyces Cerevisiae*, avente la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata.

L'articolo 6 definisce la « pasta madre essiccata » e ne regola l'uso.

L'articolo 7 reca la definizione di « panificio » come impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati e regola la modalità di vendita del pane. In particolare, si prevede che l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

L'articolo 8 individua la figura del responsabile dell'attività produttiva del panificio o impresa di panificazione, stabilendone i compiti e le modalità di formazione professionale.

L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni in esame non si applichino ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o fabbricati in uno Stato dell'EFTA.

L'articolo 10 stabilisce l'attribuzione della denominazione « pane fresco tradizionale »

ai tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, i quali non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante. In base al comma 2, le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei diversi tipi di pane fresco tradizionale.

L'articolo 11 pone la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in esame in capo alle aziende sanitarie locali ed ai comuni e reca, al comma 2, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 12 dispone che le regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni in esame e reca, al comma 2, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 13 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

L'articolo 14 abroga una serie di norme.

L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni in esame si applichino a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente « tutela della salute » e « alimentazione » (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Il provvedimento appare comunque orientato a definire i principi generali della materia, in

particolare con l'introduzione delle definizioni rilevanti per il settore; viene altresì lasciato spazio all'intervento regionale, con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 in materia di disciplinari di produzione e dall'articolo 12, comma 1, che richiama la normativa regionale. Per questi motivi il provvedimento non appare presentare profili problematici per quello che attiene la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il deputato Dario BOND (FI) auspica, trattandosi di provvedimento che incide su produzioni alimentari anche locali, che venga lasciato il più ampio spazio possibile alle regioni di determinare le caratteristiche dei vari prodotti, in considerazione del fatto che i prodotti locali sono spesso molto particolari e differenziati, e che pertanto, devono poter essere normati a livello locale. Chiede di ampliare la portata dell'articolo 10 lasciando il più ampio spazio possibile alle regioni di determinare le caratteristiche organolettiche dei prodotti, al fine di valorizzare il più possibile le produzioni locali. Ricorda in proposito come il Veneto sia all'avanguardia anche nelle produzioni all'interno del sistema famiglia che consentono di commercializzare prodotti in un raggio limitato imponendo dettami meno restrittivi di produzione pur nel pieno rispetto delle norme di sanità alimentare.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega al provvedimento che va a colmare un vuoto normativo a livello nazionale che esisteva da più di 10 anni e rispetto al quale le normative regionali hanno svolto un ruolo di « supplenza »; ritiene infatti importante l'adozione di un quadro normativo nazionale per tutelare i panifici e i panificatori artigianali anche dalla concorrenza dei panifici industriali.

Il senatore Francesco MOLLAME (MISTO) nel concordare con quanto dichiarato dal collega Bond circa le caratteristiche assai diverse dei prodotti della panificazione, da regione a regione, formula una proposta di parere favorevole integrata, alla

luce delle considerazioni del collega, con un'osservazione volta a valorizzare i disciplinari di produzione regionali a tutela delle diverse tradizioni locali in materia di panificazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

ALLEGATO

Norme in materia di produzione e vendita del pane (S. 739 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 739, recante norme in materia di produzione e vendita del pane;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente « tutela della salute » e « alimentazione » (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

il provvedimento appare comunque orientato a definire i principi generali della

materia, in particolare con l'introduzione delle definizioni rilevanti per il settore;

viene altresì lasciato spazio all'intervento regionale, con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 in materia di disciplinari di produzione del pane fresco tradizionale e dall'articolo 12, comma 1, che richiama la normativa regionale,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare nel testo il riferimento ai disciplinari di produzione regionali a tutela delle diverse tradizioni locali in materia di panificazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere****S O M M A R I O**

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	206
COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE	206
COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA	206

**COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE
CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NELLA REGIONE PUGLIA**

Mercoledì 14 aprile 2021. – Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.12 alle 15.25.

**COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE**

Mercoledì 14 aprile 2021. – Coordinatrice: CORRADO (Misto).

Il Comitato si è riunito dalle 15.35 alle 16.12.

**COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA
SANITARIA**

Mercoledì 14 aprile 2021. – Coordinatore: LATTANZIO (PD).

Il Comitato si è riunito dalle 19.16 alle 19.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207
Seguito dell’esame della proposta di relazione sull’attività svolta dal Comitato, di cui all’articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell’esame e approvazione</i>)	207

AUDIZIONI

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli, accompagnato dal dottor Luca Scognamillo.

Franco GABRIELLI, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, i senatori Claudio FAZZONE (FI-BP-UDC), Ernesto MAGORNO (IV) e Paolo ARRIGONI (Lega) e i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e Federica DIENI (M5S),

alle quali risponde Franco GABRIELLI, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Gabrielli, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16.05.

Seguito dell’esame della proposta di relazione sull’attività svolta dal Comitato, di cui all’articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell’esame e approvazione).

Raffaele VOLPI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta è stata esaminata la proposta di Relazione sull’attività svolta dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2020.

Nessuno chiedendo di parlare, pone quindi in votazione la proposta di Relazione.

Il Comitato approva la proposta di Relazione al Parlamento, che sarà stampata come Doc. XXXIV, n. 4.

La seduta termina alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali » (<i>Deliberazione</i>)	208
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208

Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

(*Deliberazione*).

Ugo PAROLO, *presidente*, propone lo svolgimento dell'indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali », sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 24 marzo 2021, sulla quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

Carlo GIACOMETTO (FI) ritiene importante definire un criterio metodologico nell'ordine delle audizioni.

Emiliano FENU (M5S) osserva l'importanza di focalizzare l'attenzione dell'indagine sul tema della fruibilità dei dati, oltre che della loro interoperabilità, essendo que-

sto l'elemento di maggiore interesse per i cittadini.

Andrea DE BERTOLDI (FdI) chiede di inserire nel programma delle audizioni anche le associazioni di impresa, come Confindustria e Confcommercio, che in quanto portatori di interessi privati potrebbero fornire osservazioni interessanti sotto il profilo della fruibilità dei dati.

Ugo PAROLO, *presidente*, nel raccogliere le osservazioni dei colleghi, si dichiara pienamente d'accordo sull'esigenza di considerare l'aspetto della fruibilità dei dati e sull'integrazione del programma proposta.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal presidente.

La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».**PROGRAMMA**

L'indagine conoscitiva, che si svolgerà nel termine di un anno, è finalizzata a conoscere lo stadio e le prospettive di sviluppo della digitalizzazione dell'Amministrazione finanziaria centrale, nonché della interoperabilità fra i relativi sistemi e con i sistemi delle amministrazioni locali.

I due aspetti dei quali essa consta risultano fra loro inscindibili, giacché il profilo della interoperabilità appare un fattore chiave per rendere possibile qualsiasi trasformazione digitale, poiché consiste, per definizione, nella capacità delle banche dati di scambiare informazioni tra loro e di essere poi in grado di utilizzarle.

Dal punto di vista del fisco e dell'anagrafe tributaria, temi di competenza della Commissione, la digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati fiscali rappresentano le basi per un'amministrazione finanziaria efficiente sia in termini di contrasto all'evasione fiscale e ai reati finanziari, sia di semplificazione degli adempimenti fiscali dei cittadini. Si tratta, quindi, sia di dare attuazione a quanto già previsto dal nostro quadro legislativo, ad esempio in materia di Anagrafe Immobiliare Integrata, sia di rendere concreti gli obiettivi programmati dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

La digitalizzazione della pubblica amministrazione nel suo complesso risulta di particolare importanza e attualità, rientrando fra le linee di intervento della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ipotizza uno stanziamento pari a complessivi 11,75 miliardi di euro dal 2021 al 2026 per il capitolo « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA ».

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministro della innovazione tecnologica e la transizione digitale e/o suoi delegati;

Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale – AGID;

Direttore dell'Agenzia delle entrate;

Amministratore delegato di SOGEI SpA;

Dirigenti responsabili delle piattaforme informatiche SPID e App IO;

Amministratore di PagoPA SpA;

Presidente dell'INPS o suoi delegati;

Poste italiane;

Ministro dell'economia e delle finanze o suoi delegati;

Ministro per lo sviluppo economico o suoi delegati;

Ministro per la pubblica amministrazione;

Ministro dell'interno o suoi delegati;

Ministro per gli affari regionali o suoi delegati;

Presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

Esperti informatici e di banche dati;

Rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini;

Rappresentanti di società incaricate della riscossione di tributi locali;

Rete professioni tecniche;

Comandante generale e ufficiali specializzati della Guardia di finanza;

Rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Rappresentanti dell'Associazione geometri fiscalisti – AGEFIS;

Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. C. 982-A e abb. (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8
--	---

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in merito all'accertamento di un subentrante	8
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
Comunicazioni del Presidente	13

COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3^a-14^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa .	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2071 e C. 2240 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	17
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	22

COMMISSIONI RIUNITE (II e VII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (*Esame e rinvio*) ... 86

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Autostrade per l'Italia Spa (ASPI), Società Autostrada Ligure Toscana Spa (SALT) e Autostrada dei Fiori Spa sulla viabilità e la sicurezza della circolazione sulle autostrade liguri 91

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione Nazionale del Trasporto Aereo (ANPAC, ANPAV, ANP) sulla crisi industriale di Alitalia 92

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 93

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 100

SEDE REFERENTE:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 97

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 101

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 116

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. Testo unificato C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C. 2069 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 105

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 118

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Testo unificato Doc. XXII n. 47, Doc. XXII n. 49 e Doc. XXII n. 51 (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 109

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 120

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 113

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Testo unificato Doc. XXII n. 47 Andrea Romano, Doc. XXII n. 49 Potenti e Doc. XXII n. 51 Berti (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
--	-----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
--	-----

AVVERTENZA	128
------------------	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno <i>standard</i> per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 250 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	130
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	134
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
---	-----

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Confindustria, sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato dalla pandemia da Covid-19	136
---	-----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	137
5-03536 Bitonci: Disparità di trattamento dei titolari di conto corrente bancario in caso di pignoramento del conto medesimo	137
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	139
5-05261 Fragomeli: Chiarimenti sulle modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte di imprese destinatarie di sanzioni interdittive .	137
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	141
5-05384 Ungaro: Semplificazione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari previsti dalla misura « Resto al Sud »	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	142

5-05598 Cancellieri: Proroga della sospensione dei mutui per liberi professionisti ed imprenditori individuali	137
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	143
5-05717 Pastorino: Chiarimenti ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche	138
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	145

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-05327 Quartapelle Procopio: Sulle attività in corso per garantire la didattica in presenza nelle scuole	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	150
5-05399 Bucalo: Sulla partecipazione a selezioni pubbliche dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione	148
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	151
5-05427 Fassina: Sull'assunzione nelle scuole del personale delle imprese private incaricate dei servizi ausiliari	148
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	152
5-05653 Vietina: Sui mutui BEI per interventi di edilizia scolastica	148
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. Esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola	149

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	155
5-05755 Pezzopane: Tempi per l'autorizzazione VIA relativa alla realizzazione del progetto « Ponte sull'Adda » nell'ambito della riqualificazione della ex SS415 Paullese	156
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	158
5-05756 Cortelazzo: Incuria nella gestione del patrimonio boschivo del comune di San Lorenzo da parte dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte	156
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	159
5-05757 Silvestri: Iniziative per la tutela dell'ambiente propedeutiche all'adozione del PITSAI	156
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	161
5-05758 Maraia: Iniziative per la messa in esercizio del sistema di depurazione dei comuni di Nardò e Porto Cesareo (LE)	156
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	162
5-05759 Lucchini: Iniziative e obiettivi per la promozione del riciclo e riutilizzo della plastica, anche a seguito dell'anomalo aumento del prezzo dei polimeri	157
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero recanti disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

Audizione di rappresentanti di Assogestioni	166
Audizione di rappresentanti di Invitalia	166
Audizione di rappresentanti di InnovUp	166
Audizione di rappresentanti di Assolombarda	166
Audizione di rappresentanti di Assosim	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

XI Lavoro pubblico e privato

ELEZIONE DEL PRESIDENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	167
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05748 Bagnasco: Valutazioni sui nuovi protocolli di cura del Covid-19	169
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	173
5-05749 Bologna: Iniziative per garantire l'effettiva priorità di vaccinazione ai malati rari su tutto il territorio nazionale	170
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	174
5-05747 Carnevali: Iniziative per garantire la piena esecuzione del Regolamento UE n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali	170
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	176
5-05750 Lorefice: Nomina di un nuovo commissario delegato a gestire l'emergenza da Covid-19 nella regione siciliana	170
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	177
5-05751 Panizzut: Rivalutazione dei limiti relativi alla prescrizione del farmaco Zolgensma a carico del Servizio sanitario nazionale	171
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	179
5-05752 Noja: Validazione di tamponi salivari molecolari per Sars-CoV-2 quale esame diagnostico autorizzato	171
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	180
5-05753 Gemmato: Chiarimenti sulla vicenda del mancato investimento nel vaccino AstraZeneca	171
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	182

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	183
---	-----

5-05760 Loss: Sulla convenzione tra l'AGEA e i CAA	184
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186
5-05761 Nevi: Iniziative urgenti a tutela dei consumatori sull'utilizzo dell'applicazione Yuka e del marchio <i>Nutriform Battery</i>	184
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	187
5-05762 Benedetti: Sulla ripartizione dei fondi FEASR assegnati all'Italia per gli anni 2021-2022	184
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	188
5-05763 Incerti: Iniziative urgenti a favore delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali nelle ultime settimane	184
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	189
5-05764 Caretta: Iniziative urgenti a favore del settore della pesca anche in riferimento al piano pluriennale per lo sfruttamento degli <i>stock</i> demersali nel mar Mediterraneo occidentale .	185
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	191
5-05765 Gagnarli: Iniziative urgenti a favore delle aziende vitivinicole colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria	185
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	192

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ASeS (Agricoltori solidarietà e sviluppo) – CIA, dell'Ufficio agricoltura sociale di Confagricoltura, della Rete di agricoltura sociale di Campagna amica – Coldiretti, dell'Associazione nazionale bioagricoltura sociale, della Sezione agricoltura sociale di Copagri e del comparto agricoltura sociale di Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare (Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop Agro-alimentare), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spina e C. 2930 Cenni, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	185
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	194
Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. Nuovo testo C. 2663 Enrico Borghi e Gariglio (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	194

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. S. 2144 Governo (Parere alle Commissioni 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	199
Norme in materia di produzione e vendita del pane. S. 739 e abb. (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	202
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	206
--	-----

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE	206
COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA	206
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali » (<i>Deliberazione</i>)	208
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211

PAGINA BIANCA



18SMC0137660